



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate novembre 2019



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA	25
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA	52
SEZIONE TERZA E VI TERZA	78
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO	138
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA	191
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	255
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	313



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 31030 del 27/11/2019** (Rv. **656077 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ADRIANA DORONZO.** Relatore: **ADRIANA DORONZO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

O. (GIANNOLA DIEGO) contro A. (REFERZA PIETRO)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/12/2017

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Rappresentanza e difesa collettiva da parte di un unico professionista - Pluralità di cause non riunite - Aumento dell'unica parcella fino al venti per cento per ogni parte - Esclusione.

In tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 151 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 4 com. 2, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17354 del 2002 Rv. 559039 - 01, N. 21829 del 2017 Rv. 645414 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019** (Rv. **656078 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ENZO VINCENTI.** Relatore: **ENZO VINCENTI.**

A. (ADINOLFI LUIGI) contro A.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/07/2018

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Omessa pronuncia - Rimedi esperibili - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Legittimazione del difensore - Condizioni - Dichiarazione espressa dell'avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari - Necessità - Esclusione.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 21070 del 2009 Rv. 609697 - 01, N. 3566 del 2016 Rv. 638914 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 31028 del 27/11/2019** (Rv. **656075 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

C. (RINZIVILLO GIOVANNI) contro L. (LO GIUDICE VINCENZO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversie relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità al momento dell'apprensione del bene - Necessità.

SEZIONE UNITE

L'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e tale dichiarazione deve esistere al momento dell'apprensione dei beni privati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/08/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23102 del 2019 Rv. 655117 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019 (Rv. 656077 - 02)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:*

ADRIANA DORONZO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

O. (GIANNOLA DIEGO) contro A. (REFERZA PIETRO)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/12/2017

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Spese rimborsabili all'avvocato - Spese diverse da quelle generali e da quelle documentate - Liquidazione equitativa - Configurabilità - Fondamento.

All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonchè in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'"id quod plerumque accidit".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 151 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 2, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 27, Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13693 del 2018 Rv. 648785 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019 (Rv. 656074 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO**

VINCENTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (SIOTTO PINTOR GIOVANNI) contro I. (MANGIAPANE FILIPPO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/07/2017

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Declaratoria di difetto di giurisdizione - Statuizione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Conseguenze.

Il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione, si spoglia della "potestas iudicandi" con una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul "merito" della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 1093 del 2019 Rv. 652611 - 01, N. 30393 del 2017 Rv. 646988 - 01, N. 3229 del 2012 Rv. 621308 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24469 del 2013 Rv. 627991 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 31029 del 27/11/2019 (Rv. 656076 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

S. (FORTUNATO VINCENZO) contro A. (MERELLI STEFANO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Attività di controllo dell'ASL sui servizi resi da struttura accreditata - Irrogazione di sanzione amministrativa - Contestazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

La controversia avente ad oggetto la sanzione amministrativa comminata dall'ASL - nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla congruità ed appropriatezza del servizio pubblico reso - ad una struttura privata operante in regime di accreditamento va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concerne prestazioni effettuate in esecuzione del rapporto, a carattere paritario e contenuto meramente patrimoniale, di concessione di pubblico servizio, non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Q CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 octies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 18168 del 2017 Rv. 645126 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23540 del 2019 Rv. 655275 - 01, N. 10149 del 2012 Rv. 623050 - 01, N. 9488 del 2019 Rv. 653594 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019 (Rv. 656074 - 02)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (SIOTTO PINTOR GIOVANNI) contro I. (MANGIAPANE FILIPPO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/07/2017

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Domanda di ex dipendente pubblico di annullamento degli atti costituenti presupposto per la liquidazione della pensione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di riliquidazione "in pejus" del trattamento pensionistico da parte dell'Inps.

La controversia avente ad oggetto la domanda di un ex dipendente pubblico volta all'annullamento degli atti costituenti presupposto per la liquidazione della pensione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei Conti, poiché la decisione sulla legittimità di detti atti - con pronunce di carattere caducatorio od annullatorio o anche in via incidentale - è demandata, trattandosi di questione pregiudiziale, al giudice del rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C., in relazione a fattispecie in tema di riliquidazione

SEZIONE UNITE

"in pejus" della pensione da parte dell'Inps per effetto di provvedimenti datoriali modificativi della retribuzione accessoria, ha ravvisato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, poiché soltanto tramite l'affermazione della illegittimità dei provvedimenti in questione - spettante alla cognizione del giudice del lavoro - poteva pervenirsi al ripristino della misura originaria del trattamento pensionistico).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26252 del 2018 Rv. 650873 - 01, N. 22730 del 2011 Rv. 619421 - 01, N. 8317 del 2010 Rv. 612173 - 01, N. 18076 del 2009 Rv. 609131 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 31058 del 27/11/2019 (Rv. 656167 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Parz. Diff.)

W. (DI CASOLA CARLO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 20/05/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Carattere elastico - Funzionalità - Nozione - Fattispecie.

La nozione di "grave scorrettezza" cui fa riferimento la previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere "elastico"; pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama (tra i quali si iscrive il dovere del magistrato di improntare la propria condotta con i superiori, i colleghi e il personale dell'ufficio di appartenenza al canone di leale collaborazione), sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività. (il principio è stato applicato dalle Sezioni Unite in relazione al comportamento di un sostituto procuratore, il quale, dopo avere ricevuto, nel corso di una riunione con tutti i colleghi investiti della trattazione di un procedimento di grande rilevanza mediatica, la raccomandazione di mantenere il più assoluto riserbo con gli organi di informazione, non solo aveva taciuto la circostanza di avere già avuto un colloquio con un giornalista, ma aveva invitato il medesimo procuratore f.f. a rispondere ad una telefonata dello stesso giornalista, così ponendolo nella condizione di interloquire senza avere un quadro completo degli accadimenti e senza potersi determinare in modo consapevole circa le dichiarazioni da rilasciare o decidere di non rilasciarle affatto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28653 del 2018 Rv. 651439 - 01, N. 10415 del 2017 Rv. 644045 - 05

Sez. U - , Sentenza n. 31058 del 27/11/2019 (Rv. 656167 - 02)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Parz. Diff.)

W. (DI CASOLA CARLO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 20/05/2019

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Esimente ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di accertamento - Rispetto del principio di tipizzazione dell'illecito disciplinare - Necessità - Ipotesi in cui l'oggetto giuridico

SEZIONE UNITE

dell'illecito tipizzato si distingua dal bene tutelato dall'art. 3 bis - Fattispecie in tema di illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (da identificarsi in quella che, riguardata "ex post" ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche. (Nella specie, relativa ad un giudizio disciplinare riguardante un sostituto procuratore incolpato di aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti del procuratore della Repubblica ff., la S.C. ha cassato la sentenza della sezione disciplinare, la quale aveva escluso l'applicabilità dell'esimente senza esprimere il necessario giudizio, da effettuarsi in concreto ed "ex post", sulla "non scarsa rilevanza", in primo luogo, della lesione del bene giuridico direttamente tutelato ex art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, consistente nel buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua unitarietà funzionale, e, in secondo luogo, di quella dell'immagine del magistrato, tutelata dall'art. 3 bis dello stesso decreto, rimanendo invece su un piano di non consentita astrattezza nel postulare soltanto una potenziale lesione dell'immagine dell'ufficio giudiziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22577 del 2019 Rv. 655113 - 02, N. 13911 del 2017 Rv. 644554 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 31022 del 27/11/2019** (Rv. **656073 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ROBERTA CRUCITTI**. Relatore: **ROBERTA CRUCITTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (BACIGA STEFANO) contro R. (D'AMARIO PALLOTTINO BRUNA)
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 28/05/2018

001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Edificazione in prossimità degli argini - Distanze previste dall'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523 del 1904 - Natura sussidiaria - Conseguenze - Deroga da parte della disciplina locale - Possibilità - Condizioni.

L'art. 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale; tuttavia, quest'ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustificano la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19813 del 2008 Rv. 604567 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 31028 del 27/11/2019** (Rv. **656075 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

C. (RINZIVILLO GIOVANNI) contro L. (LO GIUDICE VINCENZO)

Regola giurisdizione

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Programma di fabbricazione - Sua equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità - Esclusione - Fondamento.

Le disposizioni del programma di fabbricazione, di regola, si limitano genericamente ad individuare e reperire le aree per i servizi occorrenti, in relazione alla capacità insediativa comunale, senza ulteriori specificazioni, ma non introducono vincoli preordinati all'espropriazione, sicché per poter legittimamente incidere sulla proprietà privata devono tradursi nella dichiarazione di pubblica utilità o in provvedimenti ad essa equipollenti, ai fini della realizzazione dell'opera sull'area stessa, come nel caso in cui l'inclusione di un fondo nel programma di fabbricazione sia funzionale all'esecuzione di opere di edilizia economica e popolare.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8435 del 2012 Rv. 622541 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019** (Rv. **656234 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ENZO VINCENTI.** Relatore: **ENZO VINCENTI.**

H. (MEDUGNO LUIGI) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/05/2018

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di Cassazione - Revocazione per omessa pronuncia su uno o più motivi - Ammissibilità - Condizioni.

L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 26301 del 2018 Rv. 651304 - 01, N. 3760 del 2018 Rv. 647695 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 30527 del 22/11/2019** (Rv. **656072 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (TEDESCHINI FEDERICO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 16/05/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Insindacabilità "nel merito" delle scelte dei soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile - Preclusione di ogni sindacato giurisdizionale - Esclusione - Controllo di conformità alla legge che regola l'attività amministrativa - Necessità - Conseguenza - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

L'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa. (Nella specie, la S.C. dichiarato inammissibile il ricorso, volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata alla discrezionalità della P.A., proposto avverso una decisione del giudice contabile che aveva ritenuto esorbitante dai canoni di ragionevolezza ed economicità la scelta di un assessore provinciale di acquisire in locazione - per una destinazione museale con progetto in fase nemmeno embrionale- un immobile inidoneo all'uso immediato ed a condizioni economiche squilibrate a favore del locatore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5490 del 2014 Rv. 629688 - 01, N. 9680 del 2019 Rv. 653785 - 01, N. 6820 del 2017 Rv. 643280 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 30526 del 22/11/2019** (Rv. **656071 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

D. (PISANI FABIO) contro P.

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 04/12/2017

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Indebita percezione di contributi per l'editoria - Azione di risarcimento per danno erariale - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Fondamento.

In tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di contributo, e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate; pertanto, sussiste il rapporto di servizio, ed il conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale, anche in caso di illecita percezione di contributi per l'editoria, essendo questi ultimi intesi, secondo la finalità sottesa alla disciplina di settore, ad agevolare, nell'interesse pubblico al pluralismo dell'informazione, la possibilità di permanenza di imprese editrici nel mercato e, con essa, condizioni di adeguata concorrenzialità.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18991 del 2017 Rv. 645133 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 30009 del 19/11/2019 (Rv. 656069 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

E. (AMATO ALFONSO) contro C. (PAOLINO GAETANO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto di giurisdizione -
Criterio discretoivo.

130002 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il "petitum" sostanziale della domanda si fondi sulla tutela di un diritto soggettivo e non coinvolga la contestazione della legittimità di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla pubblica amministrazione; pertanto, quando fonte del danno siano il "se" o il "come" dell'opera progettata, e non le sole sue concrete modalità esecutive, la "causa petendi" involge un comportamento della pubblica amministrazione (o di chi per essa ha agito) che si traduce in manifestazione del potere autoritativo di quella - qualificandosi necessario, per le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire e non già meramente occasionato dall'esercizio del potere medesimo - e sussiste allora la giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese del privato basate sull'illegittimità dell'azione pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 604 del 2015 Rv. 633647 - 01, N. 2052 del 2016 Rv. 638281 - 01, N. 25456 del 2017 Rv. 645813 - 01

Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 (Rv. 656068 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

A. (SAMMARRUCO CORRADO FRANCESCO) contro R. (PANAREO MILCO EMANUELE)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/09/2016

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Agenzia delle Entrate-Riscossione - Difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro - Presupposti.

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla

SEZIONE UNITE

Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 17, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 5, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 novies, Legge 28/06/2019 num. 58 PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 33639 del 2018 Rv. 651915 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17936 del 2004 Rv. 576805 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24876 del 2017 Rv. 645661 - 01

Sez. U, Sentenza n. 30007 del 19/11/2019 (Rv. 656067 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI) contro F. Rietta, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 28/11/2017

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Azione di ripetizione di indebito relativa ad erogazioni pubbliche proposta nelle forme previste dal r.d. n. 639 del 1910 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento

L'azione di ripetizione dell'indebito relativa ad erogazioni pubbliche, avendo come fondamento l'oggettiva inesistenza dell'obbligazione adempiuta (senza che assuma alcuna rilevanza lo stato soggettivo dell'"accipiens") e come obiettivo l'integrale recupero di una attribuzione patrimoniale priva di causa giustificatrice, non può essere ricondotta né ad una azione risarcitoria per responsabilità contabile né ad un'azione in tema di contabilità pubblica, atteso che la prima si fonda sui medesimi elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, della responsabilità civile generale e tende al contemperamento del pubblico interesse all'obbligatorietà e integralità del recupero con altri interessi generali, mentre la seconda presuppone la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto di gestione e la natura pubblica o equiparabile del soggetto beneficiario; pertanto, la relativa domanda, anche quando proposta nelle forme previste dal r.d. n. 639 del 2010, non rientra nella giurisdizione, tanto meno esclusiva, della Corte dei conti, ma resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. del 1910 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18266 del 2018 Rv. 649965 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 30010 del 19/11/2019 (Rv. 656070 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

**F. (PICCIAU ALBERTO) contro F. (DEL VECCHIO ANDREA)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA**

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Domanda risarcitoria proposta da una banca in amministrazione straordinaria nei confronti dei propri commissari - Diniego di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni.

SEZIONE UNITE

E' inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta da una banca in amministrazione straordinaria nei confronti dei suoi commissari, sul presupposto del diniego di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione, ai sensi dell'art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993, atteso, per un verso, che il regolamento preventivo di cui agli artt. 37 e 41 c.p.c. è dato soltanto per le questioni sulla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali o di quello straniero, e considerato, per l'altro, che, ove in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice ordinario debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o si trovi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei suoi poteri, attengono al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario; pertanto, la valutazione degli effetti del diniego di autorizzazione della P.A. alla proposizione di una domanda risarcitoria nell'ambito di un giudizio al quale essa è estranea, non coinvolge la giurisdizione, ma riguarda esclusivamente la proponibilità della domanda, non modificandone l'oggetto, né incidendo sui fatti costitutivi della pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 72 com. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6883 del 2019 Rv. 652974 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 30006 del 19/11/2019 (Rv. 656066 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:*

FRANCO DE STEFANO. *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

G. (DE SANTIS GIORGIO) contro A. (TONUCCI MARIO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/08/2017

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Azienda speciale comunale trasformata in s.p.a. - Azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni.

L'azione di responsabilità per i danni arrecati ad una società per azioni, in cui si è trasformata una preesistente azienda speciale comunale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in tutti i casi in cui sia dedotto un pregiudizio al patrimonio della società in sé e per sé considerato e non al patrimonio dell'ente pubblico che pure possa o debba risponderne, a maggior ragione quando manchino tutti i presupposti per configurare una società "in house" (e, in particolare, il divieto o l'impossibilità di estendere la compagine sociale a soggetti privati), oppure quando siano dedotti fatti anche anteriori alla trasformazione, ma quali presupposti o antefatti di condotte successive poste a fondamento della domanda.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Civ. art. 2393, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16741 del 2019 Rv. 654581 - 01, N. 22409 del 2018 Rv. 650605 - 01, N. 22712 del 2019 Rv. 655114 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 03)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)*

F. (TAORMINA CARLO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/05/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Magistrato già sottoposto a trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 - Sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e

SEZIONE UNITE

dallo stipendio – Applicabilità – Sussistenza - Violazione del divieto di ne bis in idem – Esclusione – Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, non incorre del divieto del ne bis in idem il giudice disciplinare che disponga la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio di un magistrato al quale sia stata già applicata, in relazione ai medesimi fatti, la misura del trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all'art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 (come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 109 del 2006), in ragione della natura amministrativa di quest'ultima misura che trova causa nella perdita delle condizioni di autonomia ed indipendenza del magistrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 26, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23856 del 2012 Rv. 624758 - 01, N. 20730 del 2009 Rv. 609495 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 02)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** (Diff.)

F. (TAORMINA CARLO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/05/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Obbligo di astensione del magistrato – Mancato esercizio - Istanza di ricusazione proposta dalla parte e ritenuta inammissibile dal giudice - Irrilevanza - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, costituente illecito disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è esclusa nel caso in cui sia proposta un'istanza di ricusazione che il magistrato ritenga inammissibile (nella specie, sul presupposto che l'istante non fosse legittimato ad intervenire, e quindi ad assumere la qualità di parte, nella procedura esecutiva), quando sussista un obbligo di astensione nei casi di cui all'art. 51 (nella specie, comma 1, n.3) c.p.c., sussistendo altresì l'illecito della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il magistrato non disponga la sospensione, ma compia atti ulteriori del procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21974 del 2018 Rv. 650281 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** (Diff.)

F. (TAORMINA CARLO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/05/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Provvedimenti giurisdizionali – Valutazioni e giudizi personali su altri colleghi e su vicende estranee all'oggetto del procedimento - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Sussistenza.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, costituisce comportamento gravemente scorretto del magistrato nei confronti di altri magistrati, delle parti e dei loro difensori, integrante

SEZIONE UNITE

l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, l'inserimento in provvedimenti giurisdizionali di valutazioni e giudizi personali sull'operato di altri colleghi e su vicende estranee all'oggetto dei procedimenti nei quali sono pronunciati, tanto più se oggettivamente denigratori nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1416 del 2019 Rv. 652232 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 04)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** P.M. **SALZANO FRANCESCO.** (Diff.)

F. (TAORMINA CARLO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/05/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Magistrato sottoposto a trasferimento per incompatibilità ambientale con privazione delle funzioni monocratiche ex art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 - Successiva sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'applicazione della misura amministrativa del trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale con privazione delle funzioni monocratiche, a norma dell'art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 (come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 109 del 2006), non osta alla successiva applicazione della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, a condizione che il giudice disciplinare dia conto della perdurante attualità delle esigenze cautelari giustificative di quest'ultima misura o, in alternativa, della idoneità della misura cautelare minore del trasferimento d'ufficio, ai sensi degli artt. 13 o 22, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, avuto riguardo al comportamento tenuto dal magistrato nella nuova sede ove è stato trasferito in via amministrativa e comunque successivamente all'adozione della misura di cui all'art. 2 del r.d. n. 511 del 1946.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 26, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22570 del 2011 Rv. 619527 - 01, N. 16017 del 2018 Rv. 649139 - 01, N. 15976 del 2009 Rv. 608992 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 (Rv. 656062 - 02)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CAVICCHI EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/04/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione del Paese di origine - Necessità - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunta in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 4890 del 2019 Rv. 652684 - 01, N. 9304 del 2019 Rv. 653700 - 01, N. 17072 del 2018 Rv. 649648 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 29464 del 13/11/2019 (Rv. 656063 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

M. (GRANDE DONATO) contro P.

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Società incaricata della gestione di parcheggi pubblici a pagamento per conto del Comune - Qualifica di agente contabile - Conseguenze - Sottoposizione al giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti.

Il regime privatistico di una società (nella specie una cooperativa sociale a responsabilità limitata) alla quale il Comune abbia affidato il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento (i cui proventi non solo sono di pertinenza degli enti comunali, ma sono sottoposti ad uno speciale "vincolo pubblicistico" di destinazione alla realizzazione di opere pubbliche, ex art. 7, comma 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 451 della l. n. 147 del 2013) non impedisce che la stessa rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetta al giudizio di conto, essendo a tal fine elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto in forza della quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 74, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 178, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 610, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 451 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12367 del 2001 Rv. 549579 - 01, N. 12192 del 2004 Rv. 574079 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29467 del 13/11/2019 (Rv. 656064 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

D. (GRECO GIANCARLO) contro I. (MONTANTE CESARE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 04/12/2018

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Giudicato amministrativo in ordine alla legittimità di un atto presupposto - Disapplicazione da parte del giudice civile - Esclusione.

Il giudice ordinario non può esercitare il potere di disapplicazione di un atto amministrativo presupposto quando la legittimità del provvedimento stesso sia stata accertata, "inter partes" e con autorità di giudicato, dal giudice amministrativo competente.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2448 art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2448 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 6788 del 2015 Rv. 634766 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 29459 del 13/11/2019** (Rv. **656062 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**.

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CAVICCHI EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/04/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Diritto al riconoscimento - Momento di insorgenza - Ingresso in Italia - Conseguenze in tema di applicabilità della normativa di cui al d.l. n.113 del 2018 convertito in l. n.132 del 2018 - Domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge - Applicabilità della disciplina vigente al momento della domanda - Necessità - Conseguenze in caso di accertamento della sussistenza dei presupposti.

Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domanda saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4890 del 2019 Rv. 652684 - 01

Sez. **U -**, **Ordinanza n. 29087 del 11/11/2019** (Rv. **655801 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

C. (PAFUNDI GABRIELE) contro C. (ODDO DAVIDE)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Tutela possessoria nei confronti della P.A. - Criteri di riparto della giurisdizione - Mero comportamento materiale lesivo dei beni posseduti ed attività esecutiva di un provvedimento amministrativo - Fattispecie.

125013 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. In genere.

Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleggi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte

SEZIONE UNITE

in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione ad una domanda di reintegra proposta nei confronti di un Comune che aveva ripreso il possesso di aree portuali in forza di provvedimenti di decadenza da concessioni marittime demaniali, specificamente richiamati in una scrittura privata, stipulata con l'occupante, di fissazione della data di restituzione delle aree).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32364 del 2018 Rv. 651824 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29081 del 11/11/2019 (Rv. 656057 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.**

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CAVASOLA PIETRO)

Dichiara inammissibile, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ROMA, 07/02/2017

150031 RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE Mancata contestazione della controparte in punto di giurisdizione - Decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato - Proponibilità ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l'intimato abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 c.p.amm., né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito - o esplicito - presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10414 del 2014 Rv. 630842 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29085 del 11/11/2019 (Rv. 656061 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

F. (PETRUZZI GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 28/08/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere per contrasto con il diritto europeo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive.

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30301 del 2017 Rv. 646625 - 02, N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 02)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

E. (FRACCASTORO GIORGIO) contro S. (CLARICH MARCELLO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/04/2018

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE Processo amministrativo - Impugnazione per revocazione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Contestazione delle modalità di esercizio del potere giurisdizionale - Inammissibilità.

100295 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE In genere.

E' inammissibile il ricorso per cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione - prevista nella giustizia amministrativa dall'art.106 c.p.a. con il richiamo ai casi ed ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. - qualora la contestazione investa modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso che la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto; pertanto, prospettare l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrando nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 106 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019 (Rv. 656058 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

E. (FRACCASTORO GIORGIO) contro S. (CLARICH MARCELLO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/04/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale - "Error in iudicando" ed "error in procedendo" - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Non è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in Cassazione, quando sia contestato un "error in procedendo", per avere il Consiglio di Stato revocato una sentenza in totale assenza dei presupposti, ed un "error in iudicando", per avere il giudice speciale violato il principio del "ne bis in idem", atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto,

SEZIONE UNITE

in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7926 del 2019 Rv. 653279 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 964 del 2017 Rv. 641821 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 29084 del 11/11/2019 (Rv. 656060 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**

Relatore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

D. (CORBYONS GIOVANNI) contro P. (PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE DEI CONTI ROMA, 06/11/2017

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudizio di responsabilità erariale – Asserita erronea determinazione del danno – Violazione dei limiti esterni della giurisdizione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

In tema di responsabilità erariale, l'asserita erronea determinazione del danno attiene al concreto esercizio della "potestas iudicandi" della Corte dei conti, per cui ogni contestazione al riguardo, inerendo alla corretta applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria, non travalica i limiti interni della giurisdizione contabile, e non può, pertanto, essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un medico teso a lamentare la mancata allegazione e dimostrazione nella sentenza d'appello delle voci di danno subite dall'ente ospedaliero universitario in conseguenza della condotta di detto professionista che, pur optando per il regime del tempo pieno e "intra moenia", aveva svolto libera attività professionale presso una società privata).

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14473 del 2002 Rv. 557816 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29078 del 11/11/2019 (Rv. 656056 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *Relatore:* **ANDREA SCALDAFERRI. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

R. (GULLO DOMENICO) contro S.

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/09/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Società per azioni con partecipazione pubblica - Revoca degli amministratori nominati dall'ente pubblico - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

159283 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI In genere.

SEZIONE UNITE

In tema di società per azioni con partecipazione pubblica, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla revoca dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c., trattandosi di atto posto in essere dall'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di avvalersi dello strumento societario, compiuto avvalendosi degli strumenti che il diritto comune attribuisce al socio e dunque interamente regolato dal diritto privato, come si evince chiaramente dal testo del richiamato art. 2449 c.c., il quale, da un lato, individua nello statuto sociale, e dunque in un atto fondamentale di natura negoziale, la fonte esclusiva dell'attribuzione al socio pubblico della facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla sua partecipazione, con la correlata facoltà di revocarli, e, dall'altro, precisa che gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi di quelli designati dall'assemblea, sicché, al pari di questi ultimi, godono dei soli diritti previsti dall'art. 2383, comma 3, c.c., tra i quali non può rientrare, senza violare il principio normativo di uguaglianza dei diritti, la pretesa alla reintegrazione a seguito del sindacato sulla legittimità del provvedimento di revoca, spettando loro solo il diritto al risarcimento dei danni, ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3, Cod. Civ. art. 2383 com. 3, Cod. Civ. art. 2449, Legge Reg. Calabria 11/01/2006 num. 1 art. 20 com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24591 del 2016 Rv. 641767 - 01, N. 1237 del 2015 Rv. 633757 - 01 Rv. 633757 - 01, N. 19676 del 2016 Rv. 641090 - 01, N. 21299 del 2017 Rv. 645313 - 01, N. 16335 del 2019 Rv. 654577 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 29083 del 11/11/2019 (Rv. 656059 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

A. (ROSSI ANTONELLO) contro R. (CAMBA ALESSANDRA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 12/12/2017

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 005642/2019 65297701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5642 del 2019 Rv. 652977 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 28329 del 05/11/2019 (Rv. 656054 - 02)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore:

ANTONELLO COSENTINO.

F. (CORAIN MAURIZIO) contro C. (CARPENTIERI LUISA)

Regola giurisdizione

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale – Giurisdizione in ambito UE - Mancato rientro del minore – Proroga della giurisdizione - Limiti – Art. 10, lett. b) del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 – Principio della "perpetuatio jurisdictionis" – Operatività.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b) di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della "perpetuatio

SEZIONE UNITE

jurisdictionis", contemplato (oltre che dal nostro ordinamento, anche) dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'art. 8, comma 1, dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 15728 del 2019 Rv. 654457 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 01, N. 30657 del 2018 Rv. 651442 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28332 del 05/11/2019 (Rv. 655594 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. Relatore:

ROSA MARIA DI VIRGILIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (NICITA MAURIZIO) contro C. (DIPIETRO MAURIZIO ANTONELLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 19/12/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivi attinenti alla giurisdizione – Poteri della Corte di cassazione – Estensione al giudizio di fatto – Condizioni – Specificazione, nel ricorso, degli errori imputati alla sentenza impugnata – Onere del ricorrente.

In ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione; l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone, tuttavia, la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8074 del 2015 Rv. 634938 - 01, N. 28166 del 2008 Rv. 605401 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 28329 del 05/11/2019 (Rv. 656054 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore:

ANTONELLO COSENTINO.

F. (CORAIN MAURIZIO) contro C. (CARPENTIERI LUISA)

Regola giurisdizione

082302 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Responsabilità genitoriale – Giurisdizione in ambito UE – Criterio determinativo – Stato della residenza abituale del minore – Svolgimento del giudizio di separazione in altro Stato – Irrilevanza - Fondamento.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della

SEZIONE UNITE

vicinanza, tenendo separati i due giudizi, atteso che, come chiarito dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza del 16 luglio 2015, in causa C-184-14, il Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 (cd. Regolamento Bruxelles II bis) disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente da qualsiasi nesso con i procedimenti matrimoniali, operando un'espressa distinzione tra il contenzioso che attiene al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio e il contenzioso che riguarda l'attribuzione, l'esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del Regolamento CE n. 4 del 2009.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 18/12/2008 num. 9 art. 3, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2276 del 2016 Rv. 638227 - 01, N. 30657 del 2018 Rv. 651442 - 01, N. 24608 del 2019 Rv. 655498 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 28331 del 05/11/2019 (Rv. 656055 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (DE NOTARIIS GIOVANNI) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Ordinanza comunale impositiva di interventi di messa in sicurezza di immobile pericolante - Impugnazione - Deduzione del privato di non essere proprietario di detto immobile - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento

Ove il privato, destinatario di un'ordinanza comunale contenente l'ordine di provvedere all'immediata esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione delle parti pericolanti di un immobile, impugni detto provvedimento e domandi la condanna dell'ente pubblico al risarcimento dei pregiudizi derivatine, sul presupposto dell'appartenenza del bene allo stesso Comune, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che non si versa in ipotesi di domanda di accertamento negativo del diritto di proprietà, bensì di annullamento di un provvedimento amministrativo in materia di ordine, sicurezza, incolumità, igiene o edilizia pubblica, nonché di condanna al risarcimento del danno consequenziale, mentre l'accertamento della proprietà sull'immobile, in quanto incidente sui presupposti di validità dell'ordinanza impugnata, costituisce questione pregiudiziale di cui il giudice amministrativo può conoscere "incidenter tantum", ai soli fini della pronuncia sulla domanda di annullamento, in conformità al disposto dell'art. 8 del detto decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST.

Sez. U - , Sentenza n. 28314 del 04/11/2019 (Rv. 655800 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA ACIERNO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

R. (VASSALLE ROBERTO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2013

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità per difetto di forma scritta - Deducibilità da parte del solo investitore - Conseguenze - Operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali dell'accertamento - Eccezione di buona fede dall'intermediario - Ammissibilità - Condizioni

SEZIONE UNITE

La nullità per difetto di forma scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Massime precedenti Vedi: N. 8395 del 2016 Rv. 639486 - 01, N. 6664 del 2018 Rv. 648251 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31053 del 27/11/2019** (Rv. **656124 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (GRECO STEFANO) contro F. (PONCHIONE ROBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 05/07/2017

081058 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE - Credito ammesso in chirografo al fallimento di società personale - Successiva domanda di sua ammissione al passivo, in via ipotecaria, al fallimento del socio - Inammissibilità - Fondamento.

L'intervenuta ammissione al passivo del fallimento di una società di persone, in via chirografaria, di un credito rende inammissibile la successiva domanda di insinuazione dello stesso credito, in via privilegiata, al passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, atteso che il credito insinuato in chirografo al passivo sociale ha già prodotto i suoi effetti, ex art. 148, comma 3, l.fall., anche in relazione alla massa imputabile al singolo socio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 148 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19646 del 2015 Rv. 636712 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 31051 del 27/11/2019** (Rv. **656275 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

V. (ZONCA STEFANO) contro F. (BENASSI GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 09/07/2014

149158 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI DIRITTI DIVERSI DAI CREDITI Quote di s.r.l. - Costituzione del diritto di pegno - Art. 2806 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Iscrizione nel registro delle imprese - Fondamento.

159025 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - ACQUISTO O PEGNO DELLE PROPRIE QUOTE In genere.

Le quote di società a responsabilità limitata, che non possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la "partecipazione" dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell'impresa che da questo promana, esulando dall'ambito dei semplici diritti di credito; ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell'art. 2806 c.c., riguardante i diritti diversi dai crediti, e il diritto di pegno risulta pertanto costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2806, Cod. Civ. art. 2352, Cod. Civ. art. 2471 bis, Cod. Civ. art. 2463, Cod. Civ. art. 2468, Cod. Civ. art. 2470, Cod. Civ. art. 2471 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25626 del 2017 Rv. 646484 - 01, N. 20170 del 2017 Rv. 645500 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30969 del 27/11/2019** (Rv. **656199 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

I. (GRISPO MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/09/2018

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) "Status" di rifugiato - Riconoscimento - Fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine - Onere probatorio - Contenuto.

Requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14157 del 2016 Rv. 640261 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019 (Rv. 656274 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.**

Z. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di diniego - Omessa notificazione nel termine del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza - Concessione di nuovo termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

L'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell'impugnante, comporta che, anche nella materia della protezione internazionale, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incumbenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d'appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio e richiamando l'art. 154 c.p.c., ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato improcedibile il gravame poiché l'appellante non aveva provveduto alla detta notificazione nel termine assegnatogli e aveva chiesto di essere rimesso in termini, ma solo all'udienza fissata e senza allegare l'esistenza di cause non imputabili a giustificazione dell'omissione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27 com. 1 lett. F, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 11541 del 2017 Rv. 644020 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604555 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019** (Rv. **656272 - 02**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

B. (GIANNINI UMBERTO) contro M. (LUCCHESI FABRIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 20/12/2013

081057 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO Decreto del giudice delegato di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l.fall. - Legittimazione al reclamo del creditore ipotecario - Sussistenza - Mancata opposizione alla proposta concordataria - Irrilevanza - Fondamento.

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

081252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI In genere.

In tema di liquidazione dell'attivo nella procedura di concordato preventivo, il creditore ipotecario, ancorché non si sia opposto all'approvazione della proposta, ha interesse ad agire in reclamo avverso il decreto del giudice delegato di cancellazione di un'ipoteca iscritta su un immobile a suo favore, ex art. 108, comma 2, l.fall., al fine di verificare la legittimità della cancellazione con riferimento tanto all'alienazione del bene nell'ambito dell'attività di vendita prevista dall'art. 182, commi 4 e 5, l.fall., nel testo applicabile "ratione temporis", e alla correlata legittimazione del liquidatore giudiziale ad operare in tal senso, quanto al ricorrere delle condizioni relative all'avvenuta riscossione del prezzo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 2, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 16 com. 3 lett. B, Legge Falliment. art. 182 com. 4, Legge Falliment. art. 182 com. 5, Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 178, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7786 del 2007 Rv. 596007 - 01, N. 9737 del 1990 Rv. 469356 - 01, N. 16162 del 2015 Rv. 636440 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019** (Rv. **656272 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

B. (GIANNINI UMBERTO) contro M. (LUCCHESI FABRIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 20/12/2013

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decreto del giudice delegato di cancellazione delle ipoteche ex art. 108, comma 2, l.fall. - Decisione del Tribunale sul reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

Il provvedimento con il quale il Tribunale rigetta il reclamo avverso il decreto del giudice delegato che, a seguito di trasferimento immobiliare, dispone la cancellazione delle ipoteche, ai sensi dell'art. 108, comma 2, l.fall., è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., stante la sua incidenza sui diritti reali di garanzia che diversamente verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3310 del 2017 Rv. 643868 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019** (Rv. **656271 - 02**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

M. (OPERAMOLLA UGO) contro F. (LOTITO ANNA GRAZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/03/2018

113008 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO Art. 1180 c.c. - Azione del terzo di ripetizione di indebitto - Configurabilità - Fondamento.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

In ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebitto oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4340 del 1980 Rv. 408205 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019** (Rv. **656272 - 03**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

B. (GIANNINI UMBERTO) contro M. (LUCCHESI FABRIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 20/12/2013

081057 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO Concordato preventivo - Vendita di beni - Ordine di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l. fall. - Verifica delle condizioni da parte del giudice delegato e del Tribunale - Estensione - Fondamento.

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

081252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI In genere.

Il giudice delegato, cui sia stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l.fall., così come il Tribunale, in sede di reclamo, non possono limitarsi a constatare la mera previsione in ambito concordatario del provvedimento purgativo, ma devono verificare se ricorrano le condizioni di legge perché la purgazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo possa essere pronunciata, dato che il provvedimento di omologazione del concordato preventivo riguarda la valutazione del corretto svolgimento della procedura, della fattibilità della proposta e del piano che la supporta e incide sui diritti dei creditori anteriori, a mente dell'art. 184 l.fall., in termini di misura della loro soddisfazione e non di negazione della loro esistenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 2, Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 30442 del 21/11/2019** (Rv. **655953 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**. Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

P. (BELFIORE ALESSANDRO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/02/2014

080052 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' Concessionario - Obbligo indennitario - Insolvenza - Autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente - Sussistenza - Fondamento.

Nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario, l'esigenza, costituzionalmente imposta, di assicurare il serio ristoro delle situazioni soggettive e l'effettività dei rimedi giurisdizionali comporta, ove il concessionario sia insolvente rispetto al proprio obbligo indennitario, il sorgere di un autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente, beneficiaria dell'espropriazione, per il pagamento del ristoro dovuto dal concessionario, onde assicurare, ex art. 42, comma 3, Cost., l'effettivo bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato e la P.A. che persegue, attraverso l'espropriazione, finalità di interesse generale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 3, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27140 del 2006 Rv. 595322 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17190 del 2018 Rv. 649496 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019** (Rv. **656271 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

M. (OPERAMOLLA UGO) contro F. (LOTITO ANNA GRAZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/03/2018

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Domanda di adempimento dell'obbligazione del terzo nei confronti dell'imprenditore poi fallito - Subentro del curatore nella posizione sostanziale e processuale del fallito - Conseguenze - Eccezioni proponibili dal terzo.

081229 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE In genere.

138099 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI In genere.

Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi; ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l'art. 2709 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2709, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18059 del 2004 Rv. 576850 - 01, N. 321 del 2013 Rv. 625331 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 30456 del 21/11/2019 (Rv. 656273 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI.

F. (DORIA GIOVANNI) contro S. (IMBARDELLI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2015

081047 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE Ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto - Provvedimenti del giudice delegato - Natura precaria - Conseguenze.

In tema di verifica dei crediti nella procedura concordataria, l'inclusione nelle operazioni di suffragio disposta dal giudice delegato ai sensi dell'art. 176, comma 1, l.fall. non segna il termine ultimo per ogni statuizione in merito all'ammissione del credito al voto, perché l'assetto normativo dell'istituto caratterizza espressamente tale disposizione come provvisoria e chiama il Tribunale - al pari del giudice dell'impugnazione sulla decisione di quest'ultimo - a rinnovare la verifica ai fini del controllo del regolare sviluppo dell'"iter" procedurale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 176

Massime precedenti Vedi: N. 13295 del 2018 Rv. 648903 - 01, N. 2342 del 1992 Rv. 475943 - 01, N. 208 del 2019 Rv. 652543 - 01, N. 641 del 2019 Rv. 652399 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30200 del 20/11/2019 (Rv. 655776 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (SPINACI NICOLA) contro V. (DI GIACOMO REMO)

Rigetta, TRIBUNALE CHIETI, 26/09/2013

081215 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Procedure competitive di liquidazione dell'attivo - Clausola di incameramento della cauzione - Validità - Condizioni.

Nella fase di liquidazione dell'attivo fallimentare, al curatore è riconosciuta la possibilità di incamerare la cauzione prestata da colui che, scelto all'esito di una procedura competitiva finalizzata alla cessione dell'azienda, non addivenga, poi, alla stipula del relativo contratto, così venendo meno al rispetto dell'originaria proposta, a condizione che non venga fornita la prova della non imputabilità dell'inadempimento a fatto e colpa dell'aggiudicatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge Falliment. art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 11957 del 2018 Rv. 648565 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 30189 del 20/11/2019 (Rv. 656268 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: GIUSEPPE DE MARZO. Relatore: GIUSEPPE DE MARZO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

D. (CASTELLANI ENRICO) contro C. (GRASSI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/06/2013

100220 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Successione a titolo particolare nel diritto controverso durante il termine di impugnazione della sentenza di primo grado - Legittimazione del dante causa all'impugnazione - Legittimazione concorrente del successore - Sussistenza - Fondamento.

In ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, il dante causa non perde nessun potere processuale, con la conseguenza che l'impugnazione spetta in ogni

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

caso alla parte originaria, nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, salva la legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del successore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 6038 del 2000 Rv. 536403 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 30202 del 20/11/2019 (Rv. 656270 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

I. (RUGGIERO SALVATORE) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/12/2017

081096 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI Rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento - Reclamo alla Corte d'appello - Decreto di accoglimento ex art. 22, comma 4, l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

Il decreto della Corte d'appello di rimessione degli atti al Tribunale, in accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22, comma 4, l.fall., non ha carattere decisorio, né definitivo, e non è quindi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., dato che l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente da detto decreto, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile ex art. 18 l.fall., di cui il provvedimento della corte distrettuale costituisce un momento del relativo, complesso, procedimento; eventuali vizi "in procedendo" attinenti al procedimento di reclamo potranno quindi essere fatti valere in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 com. 1, Legge Falliment. art. 22 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 21193 del 2006 Rv. 592808 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 30201 del 20/11/2019 (Rv. 656269 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

P. (DI NANNI CARLO) contro C. (CONTE FABRIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/04/2014

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Concordato preventivo - Decisione sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso per cassazione - Termine - Fondamento.

In tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall'art. 18, comma 14, l.fall. ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, permanendo, anche rispetto all'impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull'omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il rinvio al procedimento di reclamo di cui all'art. 183, comma 2, l.fall. deve intendersi riferito all'intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall'art. 18 l.fall. e non solo alla porzione del reclamo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 14, Legge Falliment. art. 180 com. 7, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 12819 del 2016 Rv. 640102 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20892 del 2019 Rv. 655023 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30031 del 19/11/2019 (Rv. 656354 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROBERTO SUCCIO. Relatore: ROBERTO SUCCIO.

F. (GIANFALDONE LICIA GIOVANNA CONCETTA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall'alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto, a prescindere dal fatto che non sia in sé sproporzionata, atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Sheperd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno. (Fattispecie relativa a richiedente asilo dell'Ucraina, dove l'appartenenza a una delle religioni registrate non garantisce il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la renitenza alla leva è punita con la reclusione da 1 a 5 anni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E), Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E), Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E), Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1, Legge 08/07/1998 num. 230 art. 1

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29912 del 18/11/2019 (Rv. 655637 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

B. (MENCHINI SERGIO) contro D. (MORACCI CARLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/03/2014

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Concordato preventivo c.d. "in bianco" - Autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.fall. al compimento di atto urgente di straordinaria amministrazione - Reclamo - Pronuncia anche sull'atto "a valle" - Ricorribilità per cassazione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di concordato preventivo c.d. "in bianco", il provvedimento con il quale il giudice, nel decidere in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. avverso l'autorizzazione, ex art. 161, comma 7, l.fall., al compimento di un atto urgente di straordinaria amministrazione pronunci anche sull'atto "a valle", esorbita dall'ambito della volontaria giurisdizione, assumendo natura decisoria e palesandosi suscettibile di ledere potenzialmente i diritti nascenti dall'atto anzidetto, sicchè deve ritenersi ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.. (Nella specie, la S.C., cassando il relativo decreto, ha dichiarato la nullità della statuizione con la quale il giudice del reclamo, anziché limitarsi a revocare l'autorizzazione alla stipula di un affitto d'azienda, aveva pronunciato, altresì, l'annullamento del contratto stipulato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 7, Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29836 del 18/11/2019** (Rv. **656267 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CLOTILDE PARISE**. Relatore: **CLOTILDE PARISE**.

A. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 20/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Infibulazione - Obbligatorietà legale della pratica - Irrilevanza - Acquisizione di informazioni sul costume sociale cogente nel Paese d'origine - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il ricorrente allegghi l'effettuazione nel Paese d'origine (Guinea) dell'infibulazione della figlia minore, l'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria non può limitarsi alla verifica dell'obbligatorietà del ricorso a tale pratica a livello legale o religioso, ma deve estendersi fino all'acquisizione di informazioni accurate e aggiornate sul costume sociale cogente nel Paese, acquisendole dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica dell'infibulazione, in modo da accertare se sussista un condizionamento collettivo in base al quale essa sia comunque percepita come doverosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente esclusivamente sulla base delle informazioni attinte dal sito "ecoi.net", senza altro precisare quanto alla data e al paese di riferimento, sì da non consentire l'esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo sul contenuto delle informazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 04, N. 11312 del 2019 Rv. 653608 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 29237 del 12/11/2019** (Rv. **656040 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAURA TRICOMI**.

Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

R. (GAMBUTO SIMONE) contro L. (CONSONNI MARCO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/09/2015

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Abuso di posizione dominante - Accertamento dell'illecito - Definizione del mercato rilevante - Presupposto ineludibile - Criteri - Fattispecie.

In tema di abuso di posizione dominante, la definizione del "mercato rilevante" costituisce una operazione preliminare per l'accertamento dell'illecito concorrenziale, da effettuare dando applicazione ai principi vigenti nell'Unione europea che informano le norme nazionali in materia di concorrenza, tenendo conto del grado di sostituibilità della domanda (ed eventualmente dell'offerta), in presenza di beni e servizi intercambiabili dal consumatore in ragione dei prezzi e delle caratteristiche oltre che delle sue abitudini e tendenze, con riferimento ad una determinata area geografica nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. (la S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante il settore del trasporto aereo di persone, in relazione alla quale ha rilevato che ogni collegamento tra coppie di città o di aeroporti è, di regola, un distinto mercato rilevante, dovendosi comunque verificare se, nel caso concreto, il singolo mercato possa comprendere anche voli tra aeroporti i cui rispettivi bacini di utenza si sovrappongano in misura significativa a quelli dei voli limitrofi).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 6368 del 2000 Rv. 536591 - 01, N. 11564 del 2015 Rv. 635648 - 01, N. 3638 del 2009 Rv. 606807 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29237 del 12/11/2019 (Rv. 656040 - 03)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAURA TRICOMI.

Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

R. (GAMBUTO SIMONE) contro L. (CONSONNI MARCO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/09/2015

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Uso del marchio altrui - Liceità - Limiti - Fattispecie.

In materia di tutela del marchio, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 30 de 2005, che ha dato attuazione all'art. 6, par. 1, della direttiva 89/104/CE, i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa non consentono al titolare di vietarne l'uso nel commercio, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale, sicché è lecito l'impiego del marchio altrui in funzione meramente descrittiva della propria attività economica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto consentito l'uso da parte di un'agenzia di viaggi "on line" del marchio comunitario di una nota compagnia aerea, al fine di indicare il vettore dei voli commercializzati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15096 del 2005 Rv. 583042 - 01, N. 144 del 2000 Rv. 532753 - 01, N. 17734 del 2009 Rv. 609481 - 01, N. 1820 del 2000 Rv. 534029 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29237 del 12/11/2019 (Rv. 656040 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAURA TRICOMI.

Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

R. (GAMBUTO SIMONE) contro L. (CONSONNI MARCO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/09/2015

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Danno da illecito anticoncorrenziale - Applicazione meccanica del principio dell'onere della prova - Esclusione - Interpretazione estensiva delle norme codicistiche in tema di esibizione, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio - Condizioni.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di risarcimento del danno derivante da violazione degli artt. 2 e ss. della l. n. 287 del 1990, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 101, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 102, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11564 del 2015 Rv. 635649 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29257 del 12/11/2019** (Rv. **655636 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**.

C. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro C. (COSTANTINO GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 15/11/2013

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Presupposto soggettivo dell'azione - "Scientia decoctionis" da parte del terzo contraente - Conoscenza effettiva - Desumibilità da elementi presuntivi - Valutazione complessiva - Necessità..

In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che si era limitata ad esaminare singolarmente - e non complessivamente - tre soltanto degli elementi presuntivi tra quelli dedotti dalla curatela).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3854 del 2019 Rv. 652555 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 29252 del 12/11/2019** (Rv. **656123 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ANTONIO VALITUTTI**.

Relatore: **ANTONIO VALITUTTI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

P. (MIGLIOSI PIETRO) contro B. (COEN ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2015

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Brevetto - Azione di contraffazione - Condizione dell'azione - esistenza del brevetto alla data della decisione - Scadenza del brevetto - Conseguenze - Interesse all'accertamento della contraffazione per il periodo precedente - Sussistenza.

Nelle controversie di concorrenza sleale per contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, quando se ne sia verificata la scadenza al momento della decisione, il giudice non deve dichiarare improponibile la domanda di inibitoria, dovendo piuttosto rigettarla per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., mentre resta fermo l'interesse del titolare del brevetto ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta contraffazione, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente la sua scadenza dal momento che essa fa venire meno la privativa esclusivamente per il tempo successivo alla sua maturazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2005 num. 30 art. 60, Legge 29/11/2007 num. 224

Massime precedenti Conformi: N. 5529 del 2006 Rv. 587276 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14194 del 2004 Rv. 576463 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29256 del 12/11/2019** (Rv. **656041 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**.

L. (DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE) contro L. (AURELI STANISLAO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/01/2013

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Fusione di società - Effetti - Successione a titolo universale - Conoscenza dello stato di insolvenza della società poi incorporata - Trasmissione alla società incorporante - Configurabilità.

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE In genere.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa dell'incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, sicché nel caso di revocatoria fallimentare, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504-bis c.c. ai diritti ed agli obblighi, la sostituzione riguarda anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto incorporato che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Conformi: N. 11059 del 2011 Rv. 617870 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29258 del 12/11/2019** (Rv. **656266 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**.

C. (ACCONCIA PASQUALE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 01/07/2014

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Domanda di ammissione al passivo - Trasmissione del ricorso all'indirizzo PEC del curatore - Obbligatorietà - Deposito dell'atto in cancelleria - Improcedibilità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Omessa comunicazione dell'indirizzo PEC da parte del curatore - Conoscenza o conoscibilità dello stesso - Rilevanza - Onere della prova.

In tema di accertamento del passivo, ai sensi dell'art 93, comma 2, l.fall. (nel testo sostituito dall'art. 17, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e poi modificato dall'art. 1, comma 19, della l. n. 228 del 2012), il ricorso per insinuazione al passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all'indirizzo PEC del curatore comunicato da quest'ultimo ai creditori, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all'udienza di verifica; tuttavia, se il curatore non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC ai creditori, la domanda non potrà essere dichiarata improcedibile, salvo che la parte interessata dimostri la conoscenza o la conoscibilità dell'indirizzo comunicato dal curatore al Registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 com. 1, Legge Falliment. art. 93 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 com. 4 CORTE

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 com. 5 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Sez. 1 - , Sentenza n. 29252 del 12/11/2019 (Rv. 656123 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ANTONIO VALITUTTI.

Relatore: ANTONIO VALITUTTI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

P. (MIGLIOSI PIETRO) contro B. (COEN ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2015

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Brevetto - Contraffazione indiretta - Disciplina sopravvenuta ex lege - n. 214 del 2016 . Accertamento riservato al giudice di merito - Presupposti oggettivi e soggettivi.

L'illecito consistente nel cd. "contributory infringement" o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell'art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l'elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza - da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l'obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto - non solo dell'idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l'invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 66 com. 2, Legge 02/11/2016 num. 214 art. 4

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29254 del 12/11/2019 (Rv. 655635 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA.

U. (GHEDINI LUISA IPPOLITA) contro F. (FIORILLI PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 03/12/2013

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Insinuazione allo stato passivo - Poteri del giudice - Accertamento d'ufficio della fondatezza della domanda - Sussistenza - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione.

In tema di insinuazione allo stato passivo, non viola l'art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l'opposizione proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice "ex officio" in ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Conformi: N. 24972 del 2013 Rv. 628961 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29052 del 11/11/2019** (Rv. **655633 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

C. (FERRANDO MAURO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 23/01/2014

081354 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - Società di intermediazione mobiliare - Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione allo stato passivo - Disciplina applicabile "ratione temporis" prima del d.lgs. n. 181 del 2015 - Sentenza - Appello - Ricorso immediato per cassazione - Esclusione.

In tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società di intermediazione mobiliare, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015, è applicabile "ratione temporis" la norma speciale di cui all'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, la quale postula l'appellabilità - non la diretta ricorribilità per cassazione ex art. 99 l.fall. - della sentenza del tribunale di decisione delle cause di opposizione al passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 181, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 88 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18119 del 2017 Rv. 645054 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019** (Rv. **655634 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**.

T. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Informazioni sul paese di origine - Acquisizione d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Eccezioni - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI ("country of origin information") assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 13897 del 2019 Rv. 654174 - 01 Rv. 654174 - 01, N. 28990 del 2018 Rv. 651579 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29063 del 11/11/2019** (Rv. **655566 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

S. (PORTIGLIOTTI GIUSEPPE) contro D. (VIVIANI SILVIO)

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 26/10/2018

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Procedimento ex l. n. 64 del 1994 - Attività d'indagine officiosa - Consulenza tecnica sul minore sottratto - Obbligo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sottrazione internazionale di minore, ai fini dell'accertamento delle condizioni ostative all'emanazione dell'ordine di ritorno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la scelta operata dal giudice di merito di non assumere ulteriori informazioni né disporre consulenza tecnica d'ufficio, è incensurabile in Cassazione. (Nella specie la S.C., nel confermare il decreto impugnato, ha escluso l'obbligo del tribunale per i minorenni di disporre una consulenza tecnica sul minore di non ancora quattro anni).

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 16753 del 2007 Rv. 598494 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019** (Rv. **655632 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

O. (POLLEGGIONI GIANLUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/06/2017

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017328/2019 65464401

Massime precedenti Conformi: N. 17328 del 2019 Rv. 654644 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28974 del 08/11/2019** (Rv. **655565 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

D. (VIVENZIO MASSIMILIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazioni di tensione a contenuto religioso nel paese di origine - Accertamento - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Indagine specifica - Necessità - Mancata richiesta di protezione alle autorità locali da parte del richiedente - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, quando il richiedente alleghi il timore di essere soggetto nel suo paese di origine ad una persecuzione a sfondo religioso o comunque ad un trattamento inumano o degradante fondato su motivazioni a sfondo religioso, il giudice deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente, indagando espressamente l'esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso, senza che in direzione contraria assuma decisiva rilevanza il fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti. (Nella

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

fattispecie il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal Bangladesh, paese di religione mussulmana, sua patria di origine perché perseguitato, in quanto di religione hindu).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 28978 del 08/11/2019 (Rv. 655631 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

P. (RUGGIERO GAETANO) contro F. (IMONDI AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 11/04/2017

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Associazione temporanea di imprese - Patti parasociali - Quote di partecipazione ai lavori diverse da quelle indicate in sede di offerta - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di appalti pubblici, è nullo il patto parasociale intercorso tra i concorrenti riuniti in ATI, che non rispetchi la percentuale di partecipazione ai lavori indicata nel documento presentato in sede di offerta, in forza dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo applicabile "ratione temporis" prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 47 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2014 -, a tenore del quale la mancata corrispondenza tra partecipazione all'ATI ed esecuzione dei lavori comporta la "nullità del contratto", trattandosi di precetto imperativo non derogabile dall'autonomia delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo promossa dalla capogruppo di un'ATI nei confronti del fallimento della mandante, per ottenere le somme incassate da quest'ultima eccedenti la percentuale di ripartizione degli utili concordata con i patti parasociali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37 com. 4, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37 com. 13, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37 com. 10, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2014 num. 47 art. 12 com. 8, Legge 23/05/2014 num. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 837 del 2012 Rv. 621239 - 01, N. 7287 del 1997 Rv. 506511 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 28961 del 08/11/2019 (Rv. 655825 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Parz. Diff.)

C. (MANNINO ORAZIO) contro F. (DE STEFANO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 19/06/2014

081206 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE Locazione di immobile - Fallimento del conduttore - Recesso dal contratto da parte del curatore - Diritto del locatore all'equo indennizzo - Determinazione convenzionale - Non consentita - Liquidazione dell'indennizzo - Sindacato di legittimità - Limiti.

In caso di fallimento del conduttore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 80, comma 3, l.fall., al locatore spetta un equo indennizzo, il cui importo non è disponibile da parte dell'autonomia dei privati, dovendo essere sempre determinato discrezionalmente dal giudice del merito con valutazione che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile dal giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 80 com. 3, Legge Falliment. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 694 del 1999 Rv. 522629 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28962 del 08/11/2019** (Rv. **655826 - 02**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro A. (ZIMATORE ATTILIO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/08/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Domanda di insinuazione al passivo - Spese vive inerenti la sua presentazione - Inclusione - Onorari del difensore - Esclusione - Fondamento.

In tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, il creditore ha diritto di insinuarsi anche per le spese vive sostenute per la presentazione della relativa domanda che risultino in concreto indispensabili, restando invece escluse quelle relative ai compensi spettanti al difensore, giacché l'insinuazione può sempre essere richiesta dalla parte personalmente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 661 del 1979 Rv. 396822 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28984 del 08/11/2019** (Rv. **655952 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FERRO**. Relatore: **MASSIMO FERRO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

L. (MARELLI FABIO) contro F. (GALLETTI DANILO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 24/02/2018

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Società semplice - Attività agricola - Liquidazione - Compimento di nuove operazioni - Attività commerciale - Fallibilità - Fattispecie.

099013 IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO In genere.

L'esenzione dal fallimento dell'impresa societaria agricola viene meno quando quest'ultima, pure trovandosi in stato di liquidazione, assuma un nuovo rischio d'impresa esercitando un'attività tipicamente ausiliaria ai sensi dell'art. 2195, comma 1, c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società semplice agricola che, dopo aver ceduto a terzi i terreni su cui esercitava l'attività produttiva, quando era stata ormai posta in liquidazione aveva intrapreso l'attività commerciale di compravendita di piante).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 com. 1, Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2272

Massime precedenti Vedi: N. 16614 del 2016 Rv. 640937 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28962 del 08/11/2019** (Rv. **655826 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro A. (ZIMATORE ATTILIO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/08/2014

081206 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE Locazione di aeromobile - Amministrazione straordinaria

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

del conduttore - Scioglimento del contratto da parte del commissario - Equo indennizzo - Applicazione della disciplina della locazione di immobili - Esclusione - Ragioni.

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE In genere.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora il commissario dell'impresa conduttrice abbia esercitato il diritto di recedere dal contratto di locazione di un aeromobile, non spetta al locatore del veicolo l'equo indennizzo di cui all'art. 80 l.fall., perché detta norma riguarda solo il recesso del conduttore dalla locazione di beni immobili, mentre l'aeromobile è un bene mobile registrato, assoggettato al relativo regime secondo la previsione di cui all'art. 815 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 815, Legge Falliment. art. 80 com. 3, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 79

Massime precedenti Vedi: N. 694 del 1999 Rv. 522629 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28518 del 06/11/2019 (Rv. 655564 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

I. (AMOROSO GAETANO) contro I. (AROMOLO SANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2018

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Azione di disconoscimento della paternità - Diritto al mantenimento del cognome paterno - Autonoma domanda anche in via riconvenzionale - Necessità - Fattispecie.

Nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la perdita del cognome paterno del figlio disconosciuto, nonostante il padre che aveva intrapreso l'azione di disconoscimento, avesse manifestato la volontà di non opporsi al mantenimento del suo cognome).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 243 bis, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19734 del 2015 Rv. 637310 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28520 del 06/11/2019 (Rv. 656165 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

C. (MARINO NICOLA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Azioni concesse all'espropriato - Indennità provvisoria e definitiva - Opposizione alla stima - Azione per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo - Differenze - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriato per ottenere la determinazione del giusto indennizzo ex art. 16 della l. n. 865 del 1971, deve proporre opposizione alla stima nel termine breve di decadenza previsto dall'art. 19 della citata legge, quando l'indennità definitiva sia stata già calcolata da parte della commissione provinciale, mentre qualora abbia ricevuto solo l'offerta di un'indennità provvisoria, può agire in giudizio nell'ordinario termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'espropriato avesse impugnato la liquidazione dell'indennità provvisoria, tenuto conto che nel decreto di esproprio non vi era alcun riferimento al procedimento di stima della commissione provinciale e che l'indennità era stata determinata dall'autorità espropriante).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2193 del 2016 Rv. 638351 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MASSIMO FERRO**. Relatore: **MASSIMO FERRO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (ROCCO DI TORREPADULA NICOLA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/10/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Mutuo bancario - Fallimento del mutuatario - Insinuazione al passivo della mutuante - Prova della consegna del denaro - Quietanza - Valore probatorio - Fattispecie.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provata l'erogazione del mutuo, in mancanza della produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito, nonostante fosse stata depositata la sopra illustrata documentazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16214 del 2015 Rv. 636499 - 01, N. 10507 del 2019 Rv. 653570 - 01, N. 26426 del 2017 Rv. 647021 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019 (Rv. 655778 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro S. (FIORILLO VINCENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/02/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Principio di ultrattività del rito - Prosecuzione del giudizio nelle medesime forme - Necessità - Accertamento del rito in concreto adottato - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.

Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15272 del 2014 Rv. 631743 - 01, N. 4217 del 2014 Rv. 629610 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28262 del 04/11/2019 (Rv. 655563 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:*

LAURA SCALIA. *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

C. (PALIERI MARCO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 09/11/2017

075034 ELEZIONI - REGIONALI Disciplina delle campagne elettorali - Omissione dell'obbligo di comunicazione delle spese sostenute - Diffida ad adempiere da parte del collegio regionale di garanzia elettorale - Natura - Irrogazione della sanzione amministrativa senza necessità di ulteriore diffida - Ammissibilità.

La diffida di cui all'art. 15, comma 8, della l. n. 515 del 1993, con la quale il collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa, a presentare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio, sicché è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 672 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 8443 del 2008 Rv. 602413 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019 (Rv. 655562 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:*

MARCO MARULLI. *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

B. (CARBONE GIACOMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/09/2018

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - TERMINI Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso principale non notificato a tutte le altre parti - Impugnazione autonoma delle altre parti - Qualificazione come impugnazione incidentale - Termine per le impugnazioni successive a quella principale - Decorrenza - Dalla notifica della prima impugnazione notificata a tutte le altre parti.

Nei processi con pluralità di parti, la tempestività ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per Cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell'effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 8906 del 1999 Rv. 529446 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28257 del 04/11/2019** (Rv. **655777 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

L. (FERRI PAOLO) contro R. (GATTO LUISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2018

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti "de potestate" - Affidamento temporaneo etero familiare - Interesse esclusivo del minore - Presenza di figure interfamiliari - Rilevanza - Fattispecie.

in materia di affidamento anche temporaneo dei minori, il giudizio sull'adeguatezza del familiare prescelto quale affidatario temporaneo, ai sensi dell'art. 333 c.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, deve essere svolto dal giudice del merito valorizzando, fra le figure vicarie interfamiliari, il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, che è criterio guida di ogni scelta in tema di affidamento minorile. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affidamento temporaneo eterofamiliare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell'affidamento interfamiliare ai nonni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12849 del 1998 Rv. 521925 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28258 del 04/11/2019** (Rv. **655630 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **MARCO MARULLI**. Relatore: **MARCO MARULLI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

D. (FASSETTA BRUNO) contro A. (BELLETTI CATERINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 01/06/2016

082215 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - IN GENERE Comunione tra i coniugi - Scioglimento - Costruzione su suolo appartenente ad uno dei coniugi - Acquisto per accessione - Diritti dell'altro coniuge - Valore dei materiali - Onere della prova.

Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 192, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20508 del 2010 Rv. 614312 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11742 del 2013 Rv. 626227 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019** (Rv. **656038 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

J. (UDASSI ELISABETTA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 18/09/2018

027004 AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Appello nei confronti della P.A. - Notificazione in rinnovazione presso l'Avvocatura generale anziché presso quella distrettuale - Nullità - Conseguenze.

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

La notificazione in rinnovazione dell'atto di appello nei confronti della P.A., effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché quella distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è proposta l'impugnazione, ne determina la nullità e non una mera irregolarità, con conseguente estinzione del giudizio a norma dell'art. 291, comma 3, c.p.c, nell'ipotesi di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19826 del 2018 Rv. 650196 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 608 del 2015 Rv. 633916 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019** (Rv. **656292 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **IGNAZIO PATRONE**. (Conf.)

M. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - Provvedimenti adottati dall'Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la struttura di accoglienza - Fondamento.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11, Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 47

Massime precedenti Difformi: N. 18757 del 2019 Rv. 654721 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 31046 del 27/11/2019** (Rv. **656291 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **MASSIMO FERRO**. Relatore: **MASSIMO FERRO**. P.M. **ANNA MARIA SOLDI**. (Conf.)

F. (DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO) contro P. (SPENA ANGELO)

Regola competenza

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Liquidazione della quota del socio uscente - Modalità - Artt. 2289 e 2297 c.c. - Effetti sulla competenza territoriale - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Fondamento.

159445 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE In genere.

La liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell'art. 2289 c.c., richiamato dall'art. 2297 comma 1, c.c., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182, comma 3, c.c., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 19150 del 2012 Rv. 624371 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 29432 del 13/11/2019** (Rv. **656094 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**.

B. (D'ANDREA MARIA) contro U. (PISELLI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2016

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Opposizione a decreto ingiuntivo - Opposizione a precetto intimato in virtù del medesimo titolo - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "petitum" e neppure della "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16199 del 2011 Rv. 618691 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10419 del 2015 Rv. 635414 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28886 del 08/11/2019 (Rv. 656093 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE.

Relatore: LOREDANA NAZZICONE.

I. (SPORTELLI MARTINO) contro R. (PIRRELLI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 23/06/2017

082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Filiazione - Rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici - Valenza probatoria indiziaria - Prova della fondatezza della domanda - Sufficienza.

Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6025 del 2015 Rv. 634858 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28874 del 08/11/2019 (Rv. 656092 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI.

M. (TORCHIA ANTONIO) contro C. (VENTURI EUGENIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/10/2016

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Precetto cambiario- Opposizione- Disconoscimento della sottoscrizione delle cambiali ex art. 214 c.p.c.- Inammissibilità- Ragioni.

Nel giudizio di opposizione a precetto cambiario, all'opponente incombe l'onere di provare in via principale i fatti estintivi o modificativi che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione delle cambiali, ivi compresa la non autenticità della loro sottoscrizione, mentre è inammissibile in tale sede la procedura incidentale di cui all'art. 214 c.p.c. in quanto riguarda la sottoscrizione dei titoli in originale prodotti da parte opposta solo a seguito di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. essendo il credito già trasfuso nel titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1993 num. 1669 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11332 del 2009 Rv. 608337 - 01, N. 9695 del 1994 Rv. 488660 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO.

Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO.

R. (PICCININO JOELLE ROSANNA LIDIA) contro F. (RUFFINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/07/2017

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20661 del 2019 Rv. 656122 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019 (Rv. 656091 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

U. (LAGANI GIUSEPPE VITTORIO) contro C.
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 05/04/2018

058120 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Banca - Mandato ad altra società per la riscossione di cd. "crediti anomali" - Oggetto indeterminato - Nullità della procura - Sussistenza - Atti di indirizzo della Banca d'Italia - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

105012 MANDATO - CONTENUTO DEL MANDATO In genere.

E'nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6138 del 2012 Rv. 621922 - 01, N. 14470 del 2005 Rv. 582863 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28799 del 07/11/2019 (Rv. 656090 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

I. (LEONARDI SERGIO) contro F. (PERUSI LUCA)
Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 23/02/2018

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti sopravvenuti al fallimento - Insinuazione allo stato passivo - Termine annuale - Applicabilità - "Dies a quo" - Avveramento delle condizioni per insinuarsi.

Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 17594 del 2019 Rv. 654427 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019 (Rv. 656089 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ANDREA SCALDAFERRI.

Relatore: ANDREA SCALDAFERRI.

S. (TODARELLO FABIO) contro A.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/07/2019

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE Procedimento di correzione degli errori materiali - Pronuncia sulle spese - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 8103 del 2008 Rv. 602511 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019 (Rv. 656088 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE.

Relatore: LOREDANA NAZZICONE.

S. (PEZCOLLER GIULIO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 26/05/2017

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Affidamento del figlio - Interesse del minore - Valutazione - Individuazione del genitore più idoneo - Criteri - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14840 del 2006 Rv. 589895 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6919 del 2016 Rv. 639323 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31314 del 29/11/2019** (Rv. **655846 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **ENRICO CARBONE.**

Relatore: **ENRICO CARBONE.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

M. (CINTI RICCARDO) contro M. (GRACIS ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/03/2015

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di vendita - Pericolo di evizione del bene promesso - Rifiuto del promissario acquirente di addivenire alla stipula del definitivo - Legittimità - Fondamento.

187041 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA In genere.

In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può, in applicazione analogica dell'art. 1481 c.c., rifiutarsi di addivenire alla stipula del definitivo, qualora sussista un pericolo concreto ed attuale di evizione del bene promesso, anche se tale pericolo non sia stato determinato da colpa del promittente venditore, essendo l'estremo della colpevolezza necessario unicamente per la responsabilità da inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 24340 del 2011 Rv. 619708 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8002 del 2012 Rv. 622428 - 01, N. 8102 del 2015 Rv. 635024 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 31311 del 29/11/2019** (Rv. **655845 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore:

ANTONIO SCARPA. P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

T. (FARALLO PIERO) contro T. (COLLALTI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2014

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Compenso - Parcella predisposta dal professionista - Conseguenze - Effetto preclusivo all'applicazione della tariffa professionale - Condizioni - Fondamento - Violazione dei minimi tariffari - Irrilevanza.

In tema di compenso per prestazione professionale, la predisposizione di una parcella, da cui il giudice di merito, nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti di causa che gli è riservato, evinca l'inequivoco intendimento del professionista di ritenersi soddisfatto, con il versamento di una certa somma, del suo diritto, osta a che il professionista stesso possa avanzare, per la medesima prestazione, ulteriori pretese secondo la tariffa professionale, atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c., l'applicabilità di questa ha carattere sussidiario e va esclusa in caso di fissazione convenzionale del corrispettivo, senza che perciò neppure rilevi la dedotta violazione dei minimi tariffari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 com. 1 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 633 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1900 del 2017 Rv. 642785 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 31188 del 28/11/2019** (Rv. **656194 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (BRAGAGNI ALFREDO) contro S. (GRAZIANI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/11/2015

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contrattazione preliminare svolta in due fasi - Natura del primo accordo - Contratto preliminare valido ovvero a effetti obbligatori - Verifica del giudice di merito - Conseguenze.

In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve innanzitutto verificare se quest'ultimo costituisca già esso stesso un contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 26484 del 2019 Rv. 655674 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30984 del 27/11/2019** (Rv. **656193 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANTONIO ORICCHIO**. Relatore: **ANTONIO ORICCHIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

C. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/11/2014

009010 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE Vendita di bene culturale - Preventiva autorizzazione ex art. 56 d.lgs. n. 40 del 2004 - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Caratteristiche - Applicabilità ai contratti preliminari - Esclusione - Fattispecie.

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE In genere.

La nullità ex art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, prevista per il caso di vendita di un bene culturale in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del medesimo d.lgs., è relativa - unico legittimato a farla valere essendo il Ministero competente al rilascio di detta autorizzazione - e non concerne i contratti preliminari che riguardino la compravendita tali beni, per la cui stipulazione non è prevista alcuna sanzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto nullo, per contrarietà a norme imperative, un contratto preliminare di compravendita di bene sottoposto a vincolo storico ed architettonico in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, evidenziando, altresì, come la procedura di vincolo del complesso era stata avviata solo nel corso del giudizio di secondo grado e non sussisteva al momento della sottoscrizione dei preliminari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 56, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 164 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4378 del 2012 Rv. 622035 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30850 del 26/11/2019** (Rv. **656192 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (BUSACCA DIEGO) contro C. (FAMA' MARIA RITA ISABELLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/06/2017

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Provvedimento conclusivo del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. - Erronea denominazione quale "sentenza" - Incidenza sul temine per proporre appello - Esclusione - Limiti.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

L'errato "nomen juris" di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., all'esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui all'art. 702-quater c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi: N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 01, N. 210 del 2019 Rv. 652067 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30686 del 25/11/2019** (Rv. **656191 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE GRASSO**.
Relatore: **GIUSEPPE GRASSO**.

I. (CORDA PIETRO) contro C. (DEIANA SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 14/08/2014

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Limiti - Emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti l'interpretazione proposta - Fattispecie.

Benché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera del predetto giudice, peraltro in presenza d'emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti l'interpretazione proposta, sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., senza che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare, con specificità, la "ratio" decisoria avversata, giacché il giudice viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, nell'interpretare il contratto, aveva assegnato alla locuzione "può chiedersi la risoluzione del presente contratto" un significato dimidiato, quale facoltà - cioè - riconosciuta a favore di una sola delle parti, senza spiegare perché l'impersonale "si" dovesse intendersi in tale accezione, peraltro sulla base di considerazioni non corroborate da percorsi argomentativi ripercorribili, a fronte del tenore letterale della locuzione, che non giustificava detta distinzione, nonché della disciplina del contratto condizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27136 del 2017 Rv. 646063 - 01, N. 15381 del 2004 Rv. 575326 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30555 del 22/11/2019 (Rv. 656208 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

C. (FUNARO DOMENICO SECONDO) contro E. (DISTANTE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/05/2015

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente- Abuso del diritto - Sussistenza.

La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria ex 2 del d.lgs. 122 del 2005, ove sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 20/06/2005 num. 122 art. 2

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30549 del 22/11/2019 (Rv. 656207 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA CASADONTE.

P. (RADOVANI STEFANO) contro M. (LEONARDI RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2015

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029990/2018 65159001

Massime precedenti Conformi: N. 29990 del 2018 Rv. 651590 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30479 del 21/11/2019 (Rv. 656206 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

C. (ARNONE MICHELE) contro F. (D'ANNEO FEDERICO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 11/12/2014

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Delibera di ripartizione delle spese condominiali - Successiva delibera modificativa della precedente - Sostituzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

È applicabile anche alle deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo; la disposizione, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è pertanto applicabile, sussistendo identità di "ratio", alle deliberazioni adottate dalle assemblee dei condomini di edifici. (Nella specie la S.C. ha chiarito che la prima delibera, mediante la quale un condomino era stato escluso dalla contribuzione al pagamento delle spese per la manutenzione della canna fumaria, dovute per legge, era stata

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

validamente sostituita da una successiva delibera assembleare, avente il medesimo oggetto, che aveva invece ricompreso il condomino tra i soggetti tenuti a contribuire).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118 com. 3, Cod. Civ. art. 2377 com. 8

Massime precedenti Conformi: N. 3159 del 1993 Rv. 481444 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30239 del 20/11/2019 (Rv. 656203 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** Estensore: **RAFFAELE SABATO.** Relatore:

RAFFAELE SABATO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

G. (MANCINI MARCO) contro C. (CAPPUCCI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2014

136020 PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE
Modificazioni incidenti sul deflusso naturale - Divieto - Limiti - Accertamento di fatto.

L'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo. Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913

Massime precedenti Conformi: N. 13301 del 2002 Rv. 557354 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30247 del 20/11/2019 (Rv. 656204 - 01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **ELISA PICARONI.** Relatore: **ELISA**

PICARONI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (LANCIOTTI PAOLA ROBERTA ROMANA) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 31/05/2016

168037 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE
DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE
DELL'EREDITA' - TERMINE Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione - Termine previsto
dall'art. 498 c.c. - Natura perentoria - Ragioni.

In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 495, Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 505

Massime precedenti Vedi: N. 20713 del 2018 Rv. 649914 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30246 del 20/11/2019** (Rv. **656297 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (CORDA PIETRO) contro N. (VIGNOLO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/06/2014

127001 PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE Vendita di suolo con riserva di costruire – Negozi reciproci – Prescrizione per non uso del diritto di superficie – Eccezione in senso proprio – Onere a carico di chi l'ha proposta.

187130 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEI CONTRAENTI In genere.

Il contratto di vendita di un suolo con riserva, da parte del venditore, del diritto di costruire su un'area contiene due negozi reciproci, l'uno, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del suolo dall'alienante all'acquirente, l'altro, la costituzione di un diritto di superficie da parte del secondo in favore del primo. Tale ultimo diritto si estingue per non uso, ai sensi dell'art. 954, comma 4, c.c., se entro il ventennio la costruzione non sia stata edificata quanto meno nella struttura essenziale ed il suo rilievo costituisce una eccezione in senso proprio, la cui prova è a carico di chi l'abbia proposta, con la dimostrazione che il titolare non abbia esercitato il diritto per almeno un ventennio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 954, Cod. Civ. art. 2939

Massime precedenti Vedi: N. 8084 del 2014 Rv. 630370 - 01, N. 3021 del 1983 Rv. 427943 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30246 del 20/11/2019** (Rv. **656297 - 03**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (CORDA PIETRO) contro N. (VIGNOLO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/06/2014

105018 MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - IN GENERE Mandato a tempo indeterminato – Interpretazione – Estinzione – Condizioni – Fattispecie.

Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull'area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell'interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1725 com. 2, Cod. Civ. art. 1722

Massime precedenti Vedi: N. 8243 del 1995 Rv. 493459 - 01, N. 5622 del 1994 Rv. 486988 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30246 del 20/11/2019** (Rv. **656297 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (CORDA PIETRO) contro N. (VIGNOLO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/06/2014

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE Supercondominio - Clausole delimitanti i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive - Opponibilità ai successivi acquirenti - Condizioni - Fondamento - Configurabilità come atto di liberalità - Esclusione - Ragioni.

Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall'originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. L'attribuzione in comproprietà di cose non ricomprese nell'art. 1117 c.c. avvenuta attraverso il predetto regolamento non costituisce un atto di liberalità, essendo tale regolamento idoneo a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto delle unità immobiliari comprese nel supercondominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 2643 lett. N. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14898 del 2013 Rv. 626818 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30251 del 20/11/2019** (Rv. **656205 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ELISA PICARONI**. Relatore: **ELISA PICARONI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (STARA MICHELE) contro F. (MONTELLA LUCA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/09/2014

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. - Requisiti - Proposizione della domanda in appello - Ammissibilità - Condizioni.

L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato, l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge. Ne consegue che la domanda di usucapione speciale non può ritenersi immanente in ogni domanda di usucapione ordinaria; sicché, ove proposta per la prima volta in appello, la domanda di usucapione speciale può reputarsi ammissibile se le condizioni costitutive del diritto siano state oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte, ritualmente, in causa, dovendosene altrimenti ritenere la tardività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Proc. Civ. art. 1159 bis, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 7543 del 2011 Rv. 617434 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22476 del 2014 Rv. 633001 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30246 del 20/11/2019** (Rv. **656297 - 04**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (CORDA PIETRO) contro N. (VIGNOLO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/06/2014

105017 MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE Mandato nell'interesse del mandatario - Potere del mandante di alienare - Esclusione - Fissazione di durata - Necessità - Natura essenziale del termine - Ragioni.

Il mandato a vendere "in rem propriam" preclude al mandante la possibilità di alienare direttamente il bene, come si desume dagli artt. 1723, comma 2, e 1724 c.c.; è, in tale ipotesi, essenziale a pena di nullità, la previsione di un termine ultimo di durata del mandato, decorso il quale l'incarico deve intendersi cessato, attesa la disposizione di portata generale prevista nell'art. 1379 c.c., applicabile anche a pattuizioni che comportino comunque limitazioni incisive del diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1379, Cod. Civ. art. 1724, Cod. Civ. art. 1723 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7038 del 2015 Rv. 634829 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30083 del 19/11/2019** (Rv. **656202 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

D. (SILIPO CRISTIAN) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/10/2015

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Conclusione dell'affare - Nozione - Stipula del contratto preliminare - Configurabilità - Patto d'opzione - Preliminare di preliminare - Diritto alla provvigione - Esclusione - Fondamento.

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1775, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 24445 del 2011 Rv. 620623 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13590 del 2004 Rv. 574761 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4628 del 2015 Rv. 634761 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30082 del 19/11/2019** (Rv. **656201 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

F. (MUSTI SAVINO ANTONIO) contro M. (MONTERISI DOMENICO ROSARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/08/2015

168165 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGITTIMARI Legato in sostituzione di legittima - Condizioni - Difetto di volontà inequivoca del testatore - Legato in conto di legittima - Fattispecie.

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale, che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni : un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l'usufrutto legale di tutta la sua proprietà, in contrapposizione all'istituzione di eredi dei figli)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 588

Massime precedenti Conformi: N. 824 del 2014 Rv. 629360 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30079 del 19/11/2019** (Rv. **656200 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

Z. (VENCO MARIO) contro Z. (FUGAZZA MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2015

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Tassatività degli atti interruttivi - Azione di riduzione - Idoneità ad interrompere l'usucapione - Condizioni - Messa in mora o diffida - Inidoneità ad interrompere l'usucapione - Fondamento.

In tema di possesso "ad usucapionem" l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1161 com. 1, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 6910 del 2001 Rv. 546841 - 01, N. 26018 del 2010 Rv. 615714 - 01, N. 16234 del 2011 Rv. 618663 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30079 del 19/11/2019** (Rv. **656200 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

Z. (VENCO MARIO) contro Z. (FUGAZZA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2015

168176 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE Successione "ab intestato" e testamentaria - Legittimario totalmente pretermesso - Domanda di simulazione preordinata all'azione di riduzione - Condizione della preventiva accettazione con beneficio d'inventario - Esclusione - Fondamento - Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all'accertamento della nullità del negozio dissimulato - Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 28632 del 2011 Rv. 620793 - 01, N. 4400 del 2011 Rv. 616717 - 01, N. 16635 del 2013 Rv. 627105 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29873 del 18/11/2019** (Rv. **656189 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ELISA PICARONI**. Relatore: **ELISA PICARONI**.

G. (MONTANARO RICCARDO) contro P. (SABINA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/02/2015

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Pericolo di danno ambientale - Obbligo di comunicazione dell'interessato - Illecito omissivo di cui all'art. 304, comma 2, ultimo cpv. del d.lgs. n. 152 del 2006 - Presupposti.

In tema di tutela ambientale, l'illecito omissivo di cui all'art. 304, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 è integrato dalla mancata comunicazione del pericolo di danno ambientale, da parte dell'operatore interessato, anche ad uno solo dei destinatari previsti dal comma 1 del cit. art. 304 nel termine di ventiquattro ore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 304

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29862 del 18/11/2019** (Rv. **656188 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

N. (COLETTA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2012

071088 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - IN GENERE Confisca per mafia di una quota di un bene indivisibile - Art. 2 ter, comma 5, della l. n. 575 del 1965, applicabile

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

"ratione temporis" - Scioglimento della comunione richiesto dal terzo - Ammissibilità - Fondamento - Vendita del bene - Esclusione - Attribuzione del bene al terzo - Condizioni.

La confisca di una quota di un bene indivisibile, frutto o provento di attività mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 2 ter, comma 5, della l. n. 575 del 1965, applicabile "ratione temporis", non comprime il diritto del terzo comproprietario a ottenerne l'attribuzione, previa corresponsione del conguaglio, potendo il terzo comproprietario ottenere lo scioglimento della comunione, secondo le norme comuni, ove il giudice di merito ne accerti la buona fede, dovendosi, sul presupposto dell'affidamento incolpevole, riconoscere la medesima tutela accordata a chi vanta diritti nei confronti del bene oggetto di confisca. Va esclusa, viceversa, la possibilità di vendita del bene, modalità contemplata dalla normativa successiva, secondo forme pubblicitiche e a cura dell'Agenzia Nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/02/2010 num. 4 art. 5 com. 1, Legge 31/03/2010 num. 50, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 48 com. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10532 del 2013 Rv. 626570 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29875 del 18/11/2019 (Rv. 656190 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.** *Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)*

Z. (GIZZI FABRIZIO) contro Q.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/09/2015

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Ammissione di colui che oppone la prescrizione ex art. 2959 c.c. - Non contestazione ex art. 115 c.p.c. - Equivalenza - Esclusione - Ragioni.

La mancata contestazione dell'inadempimento del debito non costituisce ammissione indiretta o implicita della mancata estinzione dell'obbligazione, ostativa all'eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che l'ammissione di cui all'art. 2959 c.c. non può risiedere nella nuda non contestazione, non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulla presunzione legale di pagamento sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17595 del 2019 Rv. 654428 - 01, N. 12771 del 2012 Rv. 624108 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29566 del 14/11/2019 (Rv. 656187 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

T. (FIORIO VALENTINO) contro F. (BOETTI VILLANIS AUDIFREDI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/05/2015

152012 RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITA' Imprevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c. - Limite alla misura dell'ammontare del danno risarcibile - Configurabilità - Criteri di determinazione - Valutazione della prevedibilità astratta - Necessità - Parametri di riferimento - Individuazione - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in ordine alla prevedibilità del danno da lucro cessante, riportato dall'acquirente di un quadro di autore, rivelatosi non autentico, aveva valutato la perdita dell'incremento di valore di mercato, rispetto al prezzo di acquisto versato di un quadro autentico dello stesso pittore, avente le medesime caratteristiche di quello risultato falso, valorizzando, tra l'altro, la circostanza che lo stesso venditore, pur assicurando l'incremento di valore dell'opera con il tempo, non aveva provveduto a fornire il certificato di autenticità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225

Massime precedenti Vedi: N. 17460 del 2014 Rv. 631909 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019 (Rv. 656185 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

R. (SABBATUCCI LUCIANA) contro G. (SERTORIO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2014

106012 MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE Contratto preliminare di compravendita - Irregolarità urbanistica dell'immobile promesso in vendita - Obbligo di informazione a carico del mediatore - Portata - Fattispecie.

Nella stipula di un preliminare di vendita il mediatore ha l'obbligo di comunicare al promissario acquirente le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza richiesta in relazione al tipo di prestazione, non essendo egli tenuto, in difetto di uno specifico incarico, a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale che, in una fattispecie in cui l'immobile promesso in vendita era risultato edificato in assenza di concessione edilizia e la domanda di sanatoria allegata al titolo d'acquisto della promittente venditrice era stata falsificata, aveva escluso la responsabilità del mediatore sul presupposto che la falsificazione non fosse agevolmente riscontrabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1759

Massime precedenti Vedi: N. 16623 del 2010 Rv. 614512 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019 (Rv. 656183 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

S. (PORTA MARIO ULISSE) contro G. (MARCHESI DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/01/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ipotesi di doppia conforme - Omessa istruzione probatoria - Inoperatività dell'art. 348 ter c.p.c.

La disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", sicché la preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28174 del 2018 Rv. 651118 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019 (Rv. 656184 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE.

Relatore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (PANIZ MAURIZIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/02/2014

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI Costruzioni civili che adottano strutture in cemento armato - Competenza professionale dei geometri - Esclusione - Conseguenze - Innovazione ex d.lgs. n. 212 del 2010 - Portata.

Il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato stipulato da un geometra anteriormente all'abrogazione - ad opera del d.lgs. n. 212 del 2010 - del r.d. n. 2229 del 1939, è nullo per contrarietà a norme imperative, atteso che la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/12/2010 num. 212, Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19989 del 2013 Rv. 627757 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019 (Rv. 656184 - 02)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE.

Relatore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (PANIZ MAURIZIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/02/2014

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI Competenza professionale - Limiti - Progettazione di costruzioni in cemento armato - Ammissibilità - Condizioni - Natura di annesso agricolo del manufatto - Necessità - Interpretazione estensiva o analogica dell'art. 16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929 - Esclusione - Fondamento.

La disposizione, contenuta nell'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929, secondo cui i geometri non sono abilitati a redigere "progetti di massima" ove riguardanti costruzioni in cemento armato, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite dalla lett. l), risponde ad evidenti ragioni di pubblico interesse e lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando, invece, un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti. Ne consegue l'inammissibilità di un'interpretazione estensiva o evolutiva di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 della l. n. 1086 del 1971 e art. 17 della l. n. 64 del 1974 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19292 del 2009 Rv. 609966 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29236 del 12/11/2019** (Rv. **656186 - 02**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (BRUGNOLETTI MASSIMILIANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2016

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Sanzioni amministrative - Termine per l'irrogazione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Richiesta dell'interessato di essere sentito - Proroga "ex lege" del termine - Diversità della disciplina rispetto a quella prevista per le violazioni del codice della strada - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di infrazioni valutarie, il termine di centottanta giorni per l'irrogazione delle sanzioni è prorogato "ex lege", ex art. 8 del d.lgs. n. 195 del 2008, in caso di richiesta dell'interessato di audizione o di valutazioni tecniche, mentre per le violazioni del codice della strada, previste dal d.lgs. n. 285 del 1992, il termine per l'ingiunzione si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente e resta sospeso fino alla data fissata per l'espletamento dell'audizione stessa. Tale differenza non lede i principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione della durata dei termini per l'istruttoria e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, né vi è ragione per far ricorso alla analogia, essendo consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio a un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 9521 del 2018 Rv. 648152 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 29236 del 12/11/2019** (Rv. **656186 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (BRUGNOLETTI MASSIMILIANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2016

042012 COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) Importazione o esportazione di titoli di credito - Violazione della disciplina cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Requisiti oggettivi e soggettivi.

180045 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CAMBIO VALUTA ESTERA In genere.

L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto; si tratta, infatti, di un adempimento che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/2008 num. 195 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13670 del 2009 Rv. 608482 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28489 del 06/11/2019** (Rv. **655691 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **ENRICO CARBONE.**

Relatore: **ENRICO CARBONE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)**

G. (DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro R. (VALENTINI ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/02/2015

187074 VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA Trasferimento di una determinata estensione immobiliare da distaccare da una entità di maggiori dimensioni (c.d. vendita immobiliare alternativa) - Effetti reali - Decorrenza - Contratto preliminare avente ad oggetto la relativa stipulazione - Effetti.

La vendita immobiliare cd. alternativa o di genere limitato, con la quale le parti concordano il trasferimento di un'estensione a stralciarsi da un'entità maggiore, produce effetti reali solo con la concreta individuazione del bene trasferito; pertanto, ove si tratti di preliminare, questo si configura come negozio preparatorio di un contratto ad effetti obbligatori, essendo questione di interpretazione della comune volontà dei contraenti l'identificazione della parte cui spetta il diritto di specificazione mediante le operazioni di frazionamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 5757 del 2004 Rv. 571423 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28275 del 04/11/2019** (Rv. **655688 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.** Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

L. (SALVAGO ROSA) contro M. (SCIARROTTA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/06/2014

113158 OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - OFFERTA NON FORMALE Consegna di immobili - Offerta non formale - Rifiuto del creditore - Legittimità - Condizioni.

In caso di offerta non formale di una prestazione che abbia ad oggetto la consegna di cose specifiche, quali alcuni immobili, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l'impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede; sicché, anche a fronte di un rifiuto del creditore, motivato dalla negazione della stessa identità tra i beni offerti dal debitore (nella specie con la stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre) e quelli dovuti per contratto, negazione mantenuta ferma durante tutta la durata del giudizio, va esclusa la "mora debendi", anche nel caso in cui gli immobili pur correttamente individuati, manchino delle sole rifiniture interne.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 25155 del 2010 Rv. 615725 - 01, N. 27255 del 2017 Rv. 646076 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28283 del 04/11/2019** (Rv. **655690 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Rigetta, TRIBUNALE COMO, 17/12/2015

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Trasporto di merci su strada senza autorizzazione - Nozione.

Per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell'art. 46 della l. n. 298 del 1974, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12697 del 2007 Rv. 597558 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28271 del 04/11/2019** (Rv. **655687 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

V. (BLASI NICOLA) contro E. (ZACCHEO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 01/08/2014

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Servitù di elettrodotto costituita per usucapione - Natura - Servitù volontaria - Fondamento.

La servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Cod. Civ. art. 1068

Massime precedenti Vedi: N. 13223 del 2019 Rv. 653820 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28282 del 04/11/2019** (Rv. **655689 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (AMOROSO ALFONSO VINCENZO) contro C. (ROSSI DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2014

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Riscaldamento centralizzato - Adozione del sistema di contabilizzazione del calore - Ripartizione delle spese - Criterio - Consumo effettivamente registrato - Conseguenze - Riparto sulla base di criteri diversi - Illegittimità - Fattispecie.

Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri - sia pure solamente parziale - alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né potendo a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, la quale aveva ritenuto legittima una delibera condominiale che, in presenza di un sistema di contabilizzazione del calore, aveva ripartito le spese di riscaldamento per il metano al 50% in base al consumo registrato e, per il restante 50%, in base ai millesimi di proprietà, secondo quanto previsto dal punto 10.2 della Delibera della Giunta regionale della Lombardia n. IX/2601 del 30 novembre 2011).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Legge Reg. Lombardia 30/08/2008 num. 1 art. 28, Legge Reg. Lombardia 30/08/2008 num. 1 art. 32, Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26 com. 5, Decreto Legisl. 04/07/2014 num. 102 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 18/07/2016 num. 141, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192 art. 17, Decreto Legge 30/12/2016 num. 244 CORTE COST., Decreto Legge 04/06/2013 num. 63 art. 13 bis, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19651 del 2017 Rv. 645851 - 01, N. 22573 del 2016 Rv. 641639 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019 (Rv. 655847 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.**

Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

Z. (BRINI GIUSEPPE) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/06/2018

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento di Cassazione - Emendabilità "ex officio" di errori materiali - Istanza sollecitatoria di una parte - Conseguenze - Fissazione dell'udienza camerale - Deposito di memorie - Possibilità - Proposizione di controricorso - Inammissibilità.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

La presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30393 del 21/11/2019 (Rv. 656255 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:*

STEFANO OLIVA.

L. (LONGO SERENELLA) contro C. (ABBATE CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2017

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese giudiziali - Chiamata in causa - Dichiarazione di inammissibilità della chiamata del terzo perché tardivamente proposta - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a carico del chiamante - Fondamento.

In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata viene dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 2492 del 2016 Rv. 638998 - 01, N. 4195 del 2018 Rv. 647422 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.**

Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

A. (ARNONE FRANCESCO) contro V. (SALONIA ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/03/2017

131029 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE Revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione - Applicazione analogica dell'art. 336 c.p.c. - Conseguenze - Domanda di restituzione formulata in separato giudizio - Passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione - Necessità - Esclusione.

Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19296 del 2005 Rv. 584460 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 814 del 2015 Rv. 633972 - 01, N. 14253 del 2019 Rv. 653973 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30289 del 20/11/2019 (Rv. 656253 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:*

GIUSEPPE TEDESCO.

C. (BARBARO MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 23/01/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE NON ANCORA CONCRETAMENTE SOSTENUTE DALLA PARTE VITTORIOSA, MA DOVUTE - INCLUSIONE.

Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1907 del 1984 Rv. 433979 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 30051 del 19/11/2019** (Rv. **656252 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE GRASSO**. Relatore: **GIUSEPPE GRASSO**.

S. (D'ADDARIO FILOMENA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 04/08/2018

132014 PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI Copia di sentenza - Rilascio - Rifiuto del cancelliere - Ricorso avverso il rifiuto - Decreto del presidente del tribunale - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento

Il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza, non è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, adottato sulla base dell'audizione di detto cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente deliberativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 745, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 9234 del 1996 Rv. 500183 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019** (Rv. **656248 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

I. (CONTALDI GIANLUCA) contro A. (FIGONE ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2017

127001 PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva - Onere di specificazione della proposizione dell'una o dell'altra eccezione - Sussistenza - Fondamento - Omessa specificazione - Interpretazione del giudice di merito della volontà delle parti - Incensurabilità in cassazione.

La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi; in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16486 del 2017 Rv. 644816 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8520 del 2012 Rv. 622464 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 29821 del 18/11/2019** (Rv. **656247 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO.**

Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO.**

A. (ALONGI ANTONIETTA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 29/11/2018

162043 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE
Pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese - Estensione alle spese di registrazione - Esclusione - Fondamento.

La pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14192 del 2011 Rv. 618274 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 29925 del 18/11/2019** (Rv. **656251 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore:

ANTONIO SCARPA.

F. (MANFREDDA EMANUELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/01/2018

046170 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI)
Spazio sottostante il suolo in cui sorge l'edificio - Presunzione di comunione - Configurabilità - Fondamento - Escavazione del sottosuolo da parte di un condomino - Consenso degli altri condomini - Necessità - Ragioni.

In materia di condominio, la zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio, in mancanza di un titolo che ne attribuisca ad alcuno di essi la proprietà esclusiva, rientra per presunzione in quella comune tra i condomini. Nessuno di costoro, pertanto, può, senza il consenso degli altri, procedere all'escavazione del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, in quanto, attraendo la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, limiterebbe l'altrui uso e godimento ad essa pertinenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 6154 del 2016 Rv. 639400 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019** (Rv. **656248 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **STEFANO OLIVA.** Relatore:

STEFANO OLIVA.

I. (CONTALDI GIANLUCA) contro A. (FIGONE ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2017

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Pluralità di avvocati incaricati della difesa - Diritto agli onorari nei confronti del cliente - Criteri - Opera effettivamente prestata da ciascun avvocato - Fondamento - Limitazione del diritto al compenso - Condizioni.

Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro, limitare il diritto

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

al compenso in capo ad ogni procuratore solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 22463 del 2010 Rv. 614751 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29825 del 18/11/2019 (Rv. 656249 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO.** Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO.**

B. (BONI NICOLA) contro A. (PETRACCA NICOLA DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/02/2018

058120 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Rappresentanza - Art. 1398 c.c. - Ambito di applicazione - Rappresentanza organica - Inclusione - Fattispecie.

La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri di cui all'art. 1398 c.c. è applicabile a ogni tipo di rappresentanza, compresa quella derivante da un rapporto organico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che, con riferimento ad una convenzione di collaborazione stipulata dal direttore di un Azienda municipalizzata con un professionista, aveva ritenuto inefficace nei confronti dell'ente la clausola di rinnovo automatico della convenzione, perché eccedente il potere riconosciuto al direttore dalla delibera del consiglio di amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398

Massime precedenti Vedi: N. 11772 del 2003 Rv. 565622 - 01, N. 2681 del 1993 Rv. 481262 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29924 del 18/11/2019 (Rv. 656250 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

S. (PAGANI LUIGI) contro C. (MONACO' SALVATORE MASSIMILIANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/04/2018

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Condominio - Modifica di parti comuni - Previsione regolamentare di preventiva delibera assembleare - Omessa autorizzazione - Ratifica delle attività realizzate da parte dell'assemblea - Ammissibilità - Condizioni - Interesse del singolo condomino ad agire per contestare l'uso fatto della cosa comune - Sussistenza.

Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, imponga il consenso preventivo dell'amministratore o dell'assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli condomini che possa modificare le parti comuni dell'edificio, pur dovendosi riconoscere all'assemblea stessa, nell'esercizio dei suoi poteri di gestione, la facoltà di ratificare o convalidare "ex post" le attività che siano state compiute da alcuno dei partecipanti in difetto nella necessaria preventiva autorizzazione, resta salvo l'interesse processuale di ciascun condomino ad agire in giudizio per contestare il determinato uso fatto della cosa comune ed il potere dell'assemblea di consentirlo, ove esso risulti comunque lesivo del decoro architettonico del fabbricato, non dando ciò luogo ad un sindacato dell'autorità giudiziaria sulle valutazioni del merito o sulla discrezionalità di cui dispone l'assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Massime precedenti Vedi: N. 175 del 1986 Rv. 443820 - 01, N. 8830 del 2008 Rv. 602778 - 01, N. 11268 del 1998 Rv. 520525 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29543 del 14/11/2019 (Rv. 656244 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

R. (PERETTI NICOLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 20/09/2017

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Prescrizione presuntiva - Crediti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Per crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1304 del 1995 Rv. 490268 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29542 del 14/11/2019 (Rv. 656243 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

E. (SPILLARE CARLO) contro G. (MANFREDINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/02/2016

138131 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE Scelta discrezionale del giudice di merito - Configurabilità.

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 217

Massime precedenti Conformi: N. 13844 del 1999 Rv. 531994 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29689 del 14/11/2019 (Rv. 656246 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.

G. (PERFETTI FRANCO) contro I. (DI ZENZO CARMINE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/11/2017

058112 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE Rappresentante di società di persone - Conclusione di contratto richiedente forma scritta "ad probationem" - "Contemplatio domini" nel documento contrattuale - Necessità - Conoscenza o affidamento dei terzi circa l'esistenza del rapporto sociale - Irrilevanza.

In materia di rappresentanza sociale, qualora il contratto richieda la forma scritta "ad probationem", la "contemplatio domini", pur non richiedendo l'uso formale di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento negoziale, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che essa comporta.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2266

Massime precedenti Conformi: N. 25104 del 2013 Rv. 628762 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29548 del 14/11/2019 (Rv. 656245 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.**

Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

B. (RAMADORI PAOLA) contro C. (PANIZZA ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2017

122043 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - VITA ED INTEGRITA' FISICA - INTEGRITA' FISICA - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO - IN GENERE Diritto di scelta del luogo di sepoltura - Diritto della persona - Trasferimento "mortis causa" - Esclusione - Mancata scelta da parte del titolare - Diritto di scelta dei congiunti - Criteri di prevalenza - domanda di trasferimento della salma - Poteri del giudice.

168001 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - IN GENERE In genere.

Lo "jus eligendi sepulchrum" rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento "mortis causa"; ove, tuttavia, la "electio" non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello "ius coniugii" sullo "ius sanguinis" e di questo sullo "ius successionis". Una volta eseguita la scelta indicata dal congiunto, il giudice, accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 5, Costituzione art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 1527 del 1978 Rv. 390904 - 01, N. 2475 del 1970 Rv. 348752 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019 (Rv. 656242 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.** Relatore:

MAURO CRISCUOLO.

F. (CECCONI MAURIZIO) contro F. (FERRONI SIMONE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/09/2017

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Azione di simulazione di un contratto esperita dal creditore di una delle parti - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento - Valutazione globale e sintetica degli indizi - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

058284 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - PRESUNZIONI In genere.

In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22454 del 2014 Rv. 632953 - 01, N. 22801 del 2014 Rv. 633188 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29139 del 11/11/2019 (Rv. 656240 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (FLOCCO MARINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/03/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo esecutivo - Debitore esecutato rimasto inattivo - Diritto all'indennizzo - Condizioni - Fondamento.

Nel processo di esecuzione il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta necessariamente effetti negativi per l'irragionevole durata del processo, preordinato, invece, all'esclusivo interesse del creditore; ne consegue che, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, egli ha l'onere di allegare un suo specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari oneri probatori gravanti sulla parte attrice.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 89 del 2016 Rv. 638571 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019 (Rv. 656241 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

T. (COSI SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/02/2018

133152 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Interruzione per sospensione del procuratore dall'albo professionale - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla cessazione del periodo di sospensione - Fondamento.

Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3782 del 2015 Rv. 634500 - 01, N. 21186 del 2019 Rv. 655198 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29108 del 11/11/2019 (Rv. 656239 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

F. (PUGLISI GIANCARLO) contro P. (CURRAO NUNZIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/06/2017

136231 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - DI COSTRUZIONE ; FONDI A DISLIVELLO Fondi a dislivello naturale - Muro di sostegno del fondo superiore e di divisione tra i due immobili - Presunzione di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore - Limiti.

In tema di fondi posti a dislivello naturale, il muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 887

Massime precedenti Vedi: N. 3674 del 1999 Rv. 525336 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28432 del 05/11/2019 (Rv. 655755 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

T. (ANASTASIA CHIARAMARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 25/02/2016

132014 PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI Decreto ingiuntivo reso ex art. 5 della l. n. 89 del 2001 - Istanza di rilascio di copia esecutiva - Rifiuto della cancelleria - Ricorso alla Corte d'Appello - Rigetto - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il decreto di rigetto della Corte d'Appello, pronunciato sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare alla parte copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 5 della l. n. 89 del 2001 e motivato sul presupposto dell'intervenuta inefficacia del decreto medesimo, siccome notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio "ex lege" Pinto, non è impugnabile in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione - adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia - privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività, stante la possibilità di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 745

Massime precedenti Vedi: N. 4523 del 1998 Rv. 515104 - 01, N. 9234 del 1996 Rv. 500183 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019 (Rv. 656137 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

C. (DEROBERTIS LORENZO) contro T. (GIARDINO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 22/03/2018

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE Evento dannoso - Condotte colpose di soggetti diversi - Terzo corresponsabile chiamato dal convenuto - Automatica estensione della originaria domanda attorea - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

148028 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONCORSO DI PIU' FATTI COLPOSI In genere.

In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fonda sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l'ente comunale, convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo ente provinciale, chiamato ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione a favore del danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 24294 del 2016 Rv. 642803 - 01, N. 10513 del 2017 Rv. 644009 - 01, N. 30601 del 2018 Rv. 651852 - 01, N. 5057 del 2010 Rv. 611932 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31067 del 28/11/2019 (Rv. 656138 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

R. (PAOLETTI MICHELE) contro O. (NAPOLITANO FERNANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/07/2017

018008 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - INTERESSE Contratto di trasporto tra venditore-mittente e vettore - Disciplina applicabile - Conseguenze - Diritti del mittente-venditore - Portata e limiti temporali - Assicurazione della merce trasportata - Titolarità del diritto all'indennizzo - Individuazione.

174037 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE In genere.

187140 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - SPECIFICAZIONE - - IN GENERE In genere.

Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richiama al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1689 com. 1, Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1891

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 553 del 2012 Rv. 620541 - 01, N. 15107 del 2013 Rv. 626909 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019 (Rv. 656137 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

C. (DEROBERTIS LORENZO) contro T. (GIARDINO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 22/03/2018

148076 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA
Applicabilità - Condizioni.

In tema di responsabilità da fatto illecito, qualora il danno sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 6400 del 1990 Rv. 467970 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3626 del 2017 Rv. 642838 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

E. (GALLUZZO SILVIO) contro C. (GRAZIOSI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/03/2016

058092 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - RICONOSCIBILE Parificazione dell'astratta riconoscibilità dell'errore in concreto alla effettiva conoscenza della controparte - Sussistenza - Valutazione del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti.

La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, "quoad effectum", la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la "ratio" della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3892 del 1985 Rv. 441470 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5900 del 1997 Rv. 505639 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019** (Rv. **655978 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

E. (GALLUZZO SILVIO) contro C. (GRAZIOSI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/03/2016

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha considerato esente da critiche la sentenza che aveva ritenuto costituire domanda nuova ed ulteriore, rispetto a quella originaria di mero accertamento della natura locatizia del contratto, la richiesta declaratoria di illegittimità dell'avvenuta estromissione dai locali con conseguente loro riconsegna).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 4322 del 2019 Rv. 652667 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 31071 del 28/11/2019** (Rv. **655976 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

C. (VICICONTE GAETANO) contro C. (GAVIRAGHI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/06/2016

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile - Eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore chiamato in causa - Effetto estintivo nei confronti dell'assicurato - Sussistenza - Tardività dell'analoga eccezione del detto assicurato - Irrilevanza.

127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI In genere.

In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2939, Cod. Civ. art. 1306

Massime precedenti Vedi: N. 15869 del 2019 Rv. 654291 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31077 del 28/11/2019** (Rv. **655977 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI.** Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI.**

Z. (FALCOMER GIOVANNI) contro B. (MARZI MASSIMO FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2018

138260 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO Limite di cui all'art. 2721 c.c. - Applicabilità anche alle testimonianze rese in altro giudizio e documentate attraverso il verbale.

In tema di prova testimoniale, i limiti di cui all'art. 2721 c.c. trovano applicazione anche alle testimonianze rese (in merito al medesimo contratto) in altro giudizio e documentate attraverso il verbale in quanto la fonte di conoscenza del fatto, cui si riferiscono le cautele di legge, deriva pur sempre dalla narrazione del testimone, ancorché acquisita mediante il verbale di assunzione di prova in altro processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Civ. art. 2721

Massime precedenti Vedi: N. 11889 del 2007 Rv. 596726 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31062 del 28/11/2019** (Rv. **656136 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **DANILO SESTINI.** Relatore: **DANILO SESTINI.**

P. (NUCCI COSTANZA) contro S. (BORROMETI CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/11/2017

085020 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI Confideiussore che paga l'intero - Azione di regresso verso gli altri confideiussori - Natura - Fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune - Opponibilità all'attore in regresso - Limiti.

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

Il confideiussore che, pagato l'intero, agisce in regresso ai sensi dell'art. 1954 c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell'obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell'azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 1203 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 1204, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299

Massime precedenti Vedi: N. 3628 del 2016 Rv. 638629 - 01, N. 4507 del 2001 Rv. 545261 - 01, N. 18782 del 2017 Rv. 645171 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32 del 1999 Rv. 522976 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31063 del 28/11/2019** (Rv. **656353 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **MARILENA GORGONI.** Relatore: **MARILENA GORGONI.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

A. (STAJANO ERNESTO) contro C. (SPANU STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 24/11/2018

001006 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CONSORZI - IN GENERE Trasferimento degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione della Regione Sardegna al gestore unico del servizio idrico

SEZIONE TERZA E VI TERZA

integrato - Conduzione di tali impianti durante il periodo transitorio - Spettanza ai nuovi "consorzi industriali provinciali" - Fondamento - Conseguenze.

155003 SARDEGNA - ACQUE PUBBLICHE In genere.

La conduzione degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione della Regione Sardegna, durante il periodo transitorio occorrente alla definizione del loro trasferimento al gestore unico del servizio idrico integrato previsto dall'art. 172, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l.r. Sardegna n. 10 del 2008, similmente a quanto avviene per i servizi attinenti ai rifiuti, ai nuovi "consorzi industriali provinciali". Quest'ultima disposizione, nel dare attuazione al citato art. 172, esclude sia la necessità di convenzioni fra tali consorzi ed il suddetto gestore unico sia l'applicabilità, per la riscossione della relativa tariffa, delle modalità di cui all'art. 156 del medesimo d.lgs. n. 152.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 156, Legge Reg. Sardegna 25/07/2008 num. 10 art. 3 com. 9, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 172 com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 474 del 2015 Rv. 633834 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

S. (SEGALERBA ANTONIO) contro L. (FUSCO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/06/2016

104036 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO DEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO Obbligo del conduttore di pagamento del canone - Mancata corresponsione - Valutazione dell'importanza dell'inadempimento - Art. 5 l. n. 392 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Utilizzabilità come parametro di orientamento - Ammissibilità - Fattispecie.

104263 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE In genere.

In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto grave la mancata corresponsione del canone nei termini da parte del conduttore, attribuendo rilievo alla clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti - nonostante il locatore non se ne fosse avvalso - poiché l'apposizione della stessa dimostrava come il ripetuto ritardo nei pagamenti non fosse stato tollerato, ma avesse inciso sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 41 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1428 del 2017 Rv. 642706 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 14508 del 2018 Rv. 649341 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30728 del 26/11/2019** (Rv. **656226 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

M. (GERMANI GIANCARLO) contro N. (FORLENZA FRANCO)

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2013

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Necessità di un espresso accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di legittimità, ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi "dall'individuare chi sarebbe stato soccombente".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8980 del 2018 Rv. 650327 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30738 del 26/11/2019** (Rv. **656135 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**.

M. (MORA PAOLA EMILIA) contro M. (MERLO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/11/2017

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Questione di legittimità costituzionale - Generica indicazione di contrasto con i parametri - Inammissibilità.

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale, reiterandosi l'istanza avanzata nel giudizio di merito, si chieda di dichiarare una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e di rimetterne l'esame alla Corte costituzionale, è inammissibile ove contenga soltanto la generica deduzione dell'illegittimità di una norma e non anche l'indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10123 del 2005 Rv. 581298 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30738 del 26/11/2019** (Rv. **656135 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**.

M. (MORA PAOLA EMILIA) contro M. (MERLO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/11/2017

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Principio di immanenza della prova - Portata - Prove documentali non riesaminate in appello perché non presenti agli atti - Efficacia - Limiti - Presunzione di legittimità della decisione di primo grado - Sussistenza.

Il principio di immanenza della prova, per il quale una prova documentale, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche da una parte diversa da quella che l'ha introdotta, va riferito non al documento materialmente incorporante tale prova, bensì all'efficacia

SEZIONE TERZA E VI TERZA

spiegata dal mezzo istruttorio virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti; ne consegue che le prove documentali, non riesaminate in appello perché non più materialmente presenti in atti per l'inerzia della parte che ne invochi una diversa valutazione, continuano, tuttavia, a spiegare efficacia nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 11797 del 2016 Rv. 640106 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30736 del 26/11/2019 (Rv. 655974 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI.

M. (CAMPOREALE LUCIA) contro D. (TASCIOTTI FAUSTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto dispositivo di bene gravato da ipoteca - Idoneità dello stesso ad integrare "eventus damni" - Modalità di valutazione del pregiudizio - Distinzione a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta dal creditore ipotecario.

In tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l'idoneità dello stesso ad integrare l'"eventus damni" va valutata in modo diverso a seconda che l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale; nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 11892 del 2016 Rv. 640191 - 01, N. 25733 del 2015 Rv. 638077 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 03)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

S. (SEGALERBA ANTONIO) contro L. (FUSCO CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/06/2016

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratti di durata - Locazione - Domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento - Adempimento successivo - Conseguenze.

In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, non trova applicazione la regola generale, relativa ai contratti di durata, secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti contraenti fino alla pronuncia giudiziale definitiva - nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla - atteso che in tale contratto, invece, vale il differente principio per il quale il conduttore può corrispondere il canone anche dopo la presentazione della detta domanda, ma il pagamento non sana o diminuisce le conseguenze dell'inadempimento precedente e rileva soltanto ai fini della valutazione della relativa gravità.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 24207 del 2006 Rv. 593313 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 02)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:*

MARILENA GORGONI. *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

S. (SEGALERBA ANTONIO) contro L. (FUSCO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/06/2016

104263 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE Inadempimento del conduttore - Inerzia del locatore - Rilevanza in ordine alla richiesta di risoluzione del contratto - Esclusione.

L'inerzia del locatore nel richiedere il puntuale adempimento del canone rispetto a pur reiterati ritardi del conduttore non va interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale del termine di pagamento, non potendo una condotta così equivoca indurre il conduttore a ritenere di essere autorizzato ad adempiere in base alla propria disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Conformi: N. 3964 del 2003 Rv. 561184 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30737 del 26/11/2019 (Rv. 656044 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:*

MARILENA GORGONI.

T. (SILVETTI MASSIMILIANO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Credito tributario - Momento in cui diviene liquido ed esigibile ai fini dell'azione revocatoria - Attività di accertamento della P.A. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25604 del 2010 Rv. 615375 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30723 del 26/11/2019** (Rv. **656224 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GIAMPIETRO FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/01/2017

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Onere reale a carico del proprietario e di chi subentra nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato - Sussistenza - Obblighi connessi - Contenuto - Recupero dei costi sostenuti per gli interventi realizzati d'ufficio da Comune o Regione - Strumento - Privilegio speciale da fare valere in caso di vendita forzata - Fattispecie.

149210 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

In materia ambientale, l'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997 impone al proprietario, autore dell'inquinamento, l'onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate che grava anche su chi, non autore della violazione, acquisti in seguito la proprietà o il possesso delle medesime; quest'ultimo subentra, altresì, negli obblighi derivanti da detto onere reale, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica, se intende evitare le conseguenze dei vincoli previsti dal successivo comma 11, secondo cui le spese sostenute per tali interventi realizzati d'ufficio dal Comune o dalla Regione - qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili - sono assistite da privilegio speciale immobiliare ex art. 2748, comma 2, c.c. sulle stesse aree, esercitabile sul ricavato di una eventuale vendita forzata pure in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva respinto la domanda delle pubbliche amministrazioni attrici poiché esse avevano agito per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ambientale nei confronti della impresa convenuta, subentrata quando l'inquinamento si era già verificato, e non già per far valere il credito assistito da privilegio speciale immobiliare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2748 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21887 del 2011 Rv. 619926 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30732 del 26/11/2019** (Rv. **655973 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI.** Relatore:

GIUSEPPE CRICENTI.

C. (PINELLI MARIO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/05/2017

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese per attività stragiudiziale - Ricomprensione nella generica domanda di risarcimento o nella nota spese - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Domanda nuova.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16990 del 2017 Rv. 644917 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30729 del 26/11/2019** (Rv. **656227 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

C. (CAMADINI PIERPAOLO) contro M. (PIROMALLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/01/2016

681004 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Origine da vizio strutturale dell'immobile - Presunzione di responsabilità del proprietario - Fondamento - Individuazione del soggetto responsabile - Riconducibilità del danno ad anomale iniziative del conduttore o al fatto del terzo - Rilevanza - Condizioni.

In tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della "res locata". Al contrario, la riconducibilità del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore può assumere rilievo qualora essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, idoneo ad esonerare il locatore da responsabilità, ma solo nei limiti, tipici del "fatto del terzo" ex art. 2051 c.c., in cui tale riconducibilità, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11815 del 2016 Rv. 640516 - 01, N. 18317 del 2015 Rv. 636857 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30723 del 26/11/2019** (Rv. **656224 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GIAMPIETRO FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/01/2017

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Onere reale ex art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Operatività - Momento di insorgenza - Individuazione - Condizioni.

In materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'operatività dell'onere reale previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dal relativo regolamento attuativo approvato con d.m. n. 471 del 1999 non dipende, in assenza di una previsione normativa espressa, dal mero fatto dell'inquinamento, ma presuppone l'emanazione di un provvedimento amministrativo dell'autorità competente, che accerti la contaminazione del suolo ed individui la necessità di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, imponendone l'adozione all'esito dell'approvazione di un progetto di bonifica ed onerando il proprietario del relativo costo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Ambiente 25/10/1999 num. 471, Cod. Civ. art. 1489

Massime precedenti Conformi: N. 2982 del 2012 Rv. 621576 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31005 del 2017 Rv. 647067 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30727 del 26/11/2019** (Rv. **656225 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**. Relatore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

F. (DE STAVOLA CARLO) contro M. (ZHARA BUDA CLAUDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Diagnosi di normalità morfologica - Obbligo di diligenza del sanitario - Contenuto - Obbligo di informazione della possibilità di esame presso un centro più specializzato - Necessità - Onere della prova Configurabilità - Fattispecie.

In tema di responsabilità medica, il sanitario che riscontri una normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali, i quali tuttavia non ne consentano la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo, secondo un'adeguata valutazione della diligenza richiestagli, d'informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, nella prospettiva della determinazione della gestante ad interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti. (Nella specie, con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dai genitori di un bimbo nato affetto da grave sindrome "facio-auricolo-vertebrale" per mancata diagnosi di malformazione e conseguente trauma psichico patito a causa della nascita di un figlio affetto da gravi patologie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di merito la verifica, secondo un'adeguata valutazione della diligenza richiesta al sanitario, se la presenza di fattori limitanti l'indagine quali la "posizione di vertice" e il "dorso orientato a destra" che avevano impedito l'esame del profilo facciale, fossero tali da imporre accertamenti ulteriori e non, viceversa, tali da consentire un referto di normoconformazione fetale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24220 del 2015 Rv. 638098 - 01, N. 15386 del 2011 Rv. 618771 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30729 del 26/11/2019** (Rv. **656227 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

C. (CAMADINI PIERPAOLO) contro M. (PIROMALLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/01/2016

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021788/2015 63755401

Massime precedenti Conformi: N. 21788 del 2015 Rv. 637554 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30741 del 26/11/2019** (Rv. **655975 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARIO CIGNA**. Relatore: **MARIO CIGNA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (MUSACCHIO GIUSEPPE PIO) contro C. (LACERRA SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 16/05/2017

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Requisiti per ottenere il riscatto ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 - Condizioni dell'azione - Accertamento d'ufficio del giudice di appello - Ammissibilità - Condizioni.

I requisiti indicati dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965 perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal

SEZIONE TERZA E VI TERZA

giudice d'ufficio. Il giudice d'appello ha detto potere solo se la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado, mentre nel caso in cui tale esame sia avvenuto è onere della parte soccombente proporre specifici motivi d'appello, onde evitare la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3757 del 2007 Rv. 596012 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30506 del 22/11/2019 (Rv. 655838 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **FRANCESCA FIECCONI.** Relatore: **FRANCESCA FIECCONI.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

D. (POTTINO GUIDO MARIA) contro D. (ANICHINI GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2017

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI Giudizio di rendiconto - Gestione - Ricostruzione - Prova - Onere - Ripartizione - Lacunosità o incompletezza delle prove - Conseguenze - Istruttoria d'ufficio - Ammissibilità - Contenuto.

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265

Massime precedenti Conformi: N. 21090 del 2004 Rv. 577939 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30502 del 22/11/2019 (Rv. 655837 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI.** Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (FERRAU' GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2013

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Tardiva ed incompleta trasposizione delle direttive CEE - Riconoscimento di un danno ulteriore rispetto a quello ex art. 11 delle l. n. 370 del 1999 - Danno da perdita di "chance" - Onere di allegazione - Modalità - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull'art. 11 della l. n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di "chance" specifica, con l'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell'impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso deducente omessa pronuncia in ordine al richiesto ulteriore danno da perdita di "chance", subito per via del mancato riconoscimento del valore

SEZIONE TERZA E VI TERZA

legale della specializzazione secondo il diritto comunitario, essendo la censura incentrata su un'allegazione generica in quanto legata alla mera impossibilità dello sfruttamento del titolo all'estero e di farne punteggio nei concorsi in Italia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2737 del 2015 Rv. 634501 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30515 del 22/11/2019 (Rv. 655840 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

P. (BENVENUTO MAURIZIO) contro C. (PETTINARI BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2018

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Affidamento indotto dalla P.A. circa l'edificabilità di un'area - Permesso di costruire - Annullamento - Domanda di risarcimento danni per lesione del detto affidamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'edificabilità di un'area e nella legittimità del conseguente permesso di costruire, successivamente annullato (nella specie, per la sopravvenuta non edificabilità del suolo in quanto ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le conseguenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, né richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., che egli invece può solo subire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 all. 34, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 all. 35, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11932 del 2010 Rv. 612891 - 01, N. 6595 del 2011 Rv. 616520 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30517 del 22/11/2019 (Rv. 655969 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

D. (ORONZO GIOVANNI) contro G. (RUSSO MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/10/2017

082241 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - CESSAZIONE Scioglimento ad opera dei genitori - Esistenza di figli minori - Mancata autorizzazione del giudice tutelare - Invalidità - Legittimazione ad impugnare - Spettanza ai detti minori e non a soggetti terzi - Fondamento - Fattispecie.

In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo

SEZIONE TERZA E VI TERZA

già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l'autorizzazione del giudice tutelare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 171

Massime precedenti Vedi: N. 17811 del 2014 Rv. 632152 - 01, N. 22069 del 2019 Rv. 655267 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 30509 del 22/11/2019 (Rv. 655839 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (CASTAGNI GIANCARLO) contro C. (LEPORE GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Oggetto - Causa concreta - Differenze rispetto al contratto di fideiussione.

Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611834 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 30509 del 22/11/2019 (Rv. 655839 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

A. (CASTAGNI GIANCARLO) contro C. (LEPORE GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - "Exceptio doli" - Limiti di contenuto - Prova - Caratteristiche.

In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere adottate a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 31956 del 2018 Rv. 651947 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30520 del 22/11/2019 (Rv. 655970 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

S. (ORSINI SALVATORE) contro U. (RANCHINO MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2017

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015200/2018 64930502

Massime precedenti Conformi: N. 15200 del 2018 Rv. 649305 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 30521 del 22/11/2019 (Rv. 655971 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (LOVELLI ALFREDO) contro P. (TRISOLINI MIRELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/10/2017

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Condizioni ambientali e fattori naturali - Sufficienza nella causazione del danno - Responsabilità dell'agente - Esclusione - Fondamento - Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Graduazione di responsabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso a criteri equitativi nella graduazione della responsabilità - Esclusione.

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 15991 del 2011 Rv. 618881 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27524 del 2017 Rv. 646830 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24408 del 2011 Rv. 620057 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30521 del 22/11/2019** (Rv. **655971 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **EMILIO IANNELLO.** Relatore: **EMILIO IANNELLO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (LOVELLI ALFREDO) contro P. (TRISOLINI MIRELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/10/2017

136022 PROPRIETA' - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - IN GENERE Difesa dai corsi d'acqua - Art. 12, comma 3, r.d. n. 523 del 1904 - Opere idrauliche a carico dei proprietari o possessori frontisti - Individuazione - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del r.d. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (nella specie, un canale di bonifica); essi non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del citato r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 10, Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 12 com. 3, Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 4, Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 5, Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 7, Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8588 del 1997 Rv. 507590 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30502 del 22/11/2019** (Rv. **655837 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI.** Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (FERRAU' GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2013

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento dei danni - Natura giuridica - Danno da attività lecita - Fondamento - Inadempimento obbligo di attuazione - Configurabilità - Prescrizione.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antiggiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Conformi: N. 10813 del 2011 Rv. 617336 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16452 del 2019 Rv. 654419 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30521 del 22/11/2019** (Rv. **655971 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **EMILIO IANNELLO.** Relatore: **EMILIO IANNELLO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (LOVELLI ALFREDO) contro P. (TRISOLINI MIRELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/10/2017

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
Precipitazioni atmosferiche - Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Condizioni -
Accertamento - Criteri.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14861 del 2019 Rv. 654206 - 01, N. 18856 del 2017 Rv. 645160 -
01, N. 2482 del 2018 Rv. 647936 - 01, N. 522 del 1987 Rv. 450251 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30525 del 22/11/2019** (Rv. **655972 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO.** Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO.**

B. (DE LUCA SARITA) contro T. (DE LUCA ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/02/2018

058013 CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO Giudizio di accertamento del negozio
di cessione con efficacia di giudicato fra tutti i contraenti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza
- Fondamento - Domanda di adempimento del cessionario nei confronti del ceduto -
Accertamento del negozio di cessione in via incidentale - Litisconsorzio necessario - Esclusione.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati - il cedente, il cessionario e il contraente ceduto -, ove il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio in esame, il litisconsorzio necessario non sussiste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 2909 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5439 del 2006 Rv. 587855 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30516 del 22/11/2019** (Rv. **655968 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**.

C. (SELMI CLAUDIO) contro E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/06/2017

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Cause risarcitorie conseguenti a sinistri stradali - Entrata in vigore della l. n. 102 del 2006 dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello - Applicazione in appello del rito ordinario - Necessità - Sopravvenienza dell'art. 53 l. n. 69 del 2009 - Irrilevanza - Condizioni.

In materia di appello, nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, instaurate prima dell'entrata in vigore della l. n. 102 del 2006 (che prevedeva l'applicabilità alle stesse del rito del lavoro, senza, però, dettare una disciplina transitoria), il gravame deve essere proposto con le forme e nei termini del rito ordinario allorché i giudizi siano stati trattati e decisi in primo grado secondo detto rito, non ostando a questo esito neppure la sopravvenienza dell'art. 53 della l. n. 69 del 2009, il quale - nel disporre l'abrogazione dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, ma sancendo la persistente applicabilità del rito del lavoro alle cause "de quibus", pendenti alla data della propria entrata in vigore - ha, tuttavia, sottratto al regime dell'ultrattività del rito del lavoro le controversie introdotte con quello ordinario per le quali, a tale data, non fosse stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/2006 num. 102 art. 3 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13311 del 2015 Rv. 635802 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30332 del 21/11/2019** (Rv. **655836 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

D. (GABRIELI LEONIDA MARIA) contro R. (MUSTO PELLEGRINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2017

055019 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE Indennità riconosciuta per i miglioramenti - Consenso preventivo del proprietario - Necessità - Contenuto della relativa manifestazione di volontà - Autorizzazione generica - Sufficienza - Esclusione - Consenso successivo all'esecuzione delle opere - Rilevanza al solo fine di escludere la risoluzione per inadempimento - Fondamento.

In materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere. Il consenso del concedente all'esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del mezzadro, dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1989 num. 203 art. 16, Legge 03/05/1989 num. 203 art. 17, Legge 03/05/1989 num. 203 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 19789 del 2011 Rv. 619642 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30316 del 21/11/2019** (Rv. **655967 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

A. (DE LUCA GIACOMO) contro S. (SCOGNAMIGLIO LUCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2017

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE Regione Lazio - Tariffe di remunerazione delle prestazioni erogate in regime di accreditamento - Potere dei direttori generali di adottare od incrementare tali tariffe - Esclusione - Fattispecie.

In materia di prestazioni sanitarie eseguite nella Regione Lazio, in virtù delle norme statutarie e regolamentari regionali, non compete ai direttori generali il potere di adottare od incrementare le tariffe di remunerazione delle prestazioni compiute in regime di accreditamento, spettando tale attribuzione alla Giunta regionale. (Fattispecie relativa a trattamenti emodialitici "ad alta efficienza" effettuati, in regime di accreditamento, in epoca anteriore alla delibera della Giunta della Regione Lazio n. 603 del 2004).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 11/11/2004 num. 1 art. 46, Regolamento Regionale Lazio 06/09/2002 num. 1 art. 66, Regolamento Regionale Lazio 06/09/2002 num. 1 art. 67

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30323 del 21/11/2019** (Rv. **656147 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (RIVETTI ANTONIO) contro I. (IACOPINO GIUSEPPE MARIA PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Debitore esecutato - Compensazione - Credito illiquido certamente superiore a quello di controparte - Opponibilità al creditore esecutante - Conseguente sospensione dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione.

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è consentito al debitore dedurre in compensazione un suo controcredito, anche se illiquido, ma di importo certamente superiore al credito opposto, la cui sussistenza ed entità potrà essere accertata dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, peraltro, in tale eventualità, non potrà disporre la sospensione dell'esecuzione nelle more del giudizio medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11449 del 2003 Rv. 565364 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30330 del 21/11/2019** (Rv. **655835 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (MACARIO FRANCESCO) contro G. (CORBYONS GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2018

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Azione per risarcimento danni - "Aliunde perceptum" - Onere probatorio - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di azione per risarcimento danni, grava in capo al convenuto l'onere della prova (positiva) di diverse opportunità di guadagno e non in capo al danneggiato la prova (negativa)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

della mancanza di esse; il c.d. "aliunde perceptum", non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, è però rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30315 del 21/11/2019** (Rv. **656146 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (CAPELLI ALESSANDRA) contro F. (ANDREOLI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/01/2018

043014 COMODATO - DURATA Eccezione relativa all'esistenza di un contratto di comodato a tempo determinato per esigenze della famiglia - Natura - Eccezione in senso stretto - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

L'eccezione con cui si allega l'esistenza di un contratto di comodato a tempo determinato per esigenze della famiglia ha natura di eccezione in senso stretto, poiché si fonda su un diritto potestativo che potrebbe essere azionato in via autonoma, e, come tale, non è rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 1320 del 2000 Rv. 533543 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30329 del 21/11/2019** (Rv. **656149 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (GIATTI MONICA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/10/2017

138064 PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI Dichiarazioni rese in sede di tentativo di conciliazione innanzi agli organi di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982 in tema di contratti agrari - Utilizzabilità sul piano probatorio ex art. 116, comma 2, c.p.c. - Esclusione.

Il "contegno delle parti" dal quale, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto nel corso del processo, rimanendo, pertanto, ininfluenza, ai predetti effetti, il comportamento tenuto innanzi al competente ispettorato agrario in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della l. n. 203 del 1982, previsto come onere a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa a controversia agraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8596 del 2001 Rv. 547674 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30311 del 21/11/2019** (Rv. **656144 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (AMATO ALFONSO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/10/2016

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Condanna penale irrevocabile - Effetti nel giudizio civile di risarcimento del danno - Limiti - Capo di imputazione penale - Necessario utilizzo dello stesso da parte del giudice civile quale parametro di riferimento per la liquidazione del detto risarcimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

089017 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere.

In tema di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile di risarcimento del danno, il capo di imputazione penale non può costituire parametro di riferimento, al fine di verificare l'esattezza del procedimento di liquidazione di tale danno seguito dal giudice civile, poiché solo a quest'ultimo spetta, nel sistema disciplinato dall'art. 651 c.p.p., ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità e alla liquidazione del pregiudizio, dovendo egli accertare se la condotta penalmente rilevante abbia cagionato alla vittima una lesione della sfera personale o patrimoniale idonea ad assurgere al rango di violazione costituzionalmente rilevante. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento del danno derivato dalla mancata comunicazione al successore del beneficiario dell'accoglimento di una richiesta di contributo, condotta per la quale l'imputato era stato condannato per abuso d'ufficio, la S.C. ha affermato che il giudice civile ben poteva quantificare, in via equitativa, il danno facendo riferimento alla compromissione di un diritto soggettivo dell'interessato ed all'intero ammontare del contributo dal medesimo non conseguito, nonostante la decisione penale si fondasse sul mancato rispetto di un interesse legittimo e sul semplice ritardo della detta comunicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25918 del 2019 Rv. 655377 - 02, N. 20786 del 2018 Rv. 650408 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30314 del 21/11/2019** (Rv. **656145 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

M. (ASTOLFI ANDREA MASSIMO) contro H. (RANUCCI LUISA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/06/2017

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Casa di cura privata - Assicurazione della responsabilità civile - Rapporto con le assicurazioni della responsabilità civile "personali" dei medici in essa operanti - Assicurazione con copertura "a secondo rischio" - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

La polizza stipulata da una casa di cura "per conto proprio" a copertura della responsabilità civile (tanto per il fatto proprio quanto per quello altrui) non può "operare in eccesso" rispetto all'assicurazione "personale" del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, affermando che presupposto necessario perché possano sussistere una coassicurazione, una assicurazione plurima od una copertura "a secondo rischio" è proprio l'identità del rischio coperto).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi: N. 23948 del 2019 Rv. 655358 - 04

Sez. 3 - , Sentenza n. 30326 del 21/11/2019 (Rv. 656148 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

F. (COLAZINGARI ERMINIO) contro A. (SPADAFORA ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/11/2017

100281 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016224/2015 63633801

Massime precedenti Conformi: N. 16224 del 2015 Rv. 636338 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29727 del 15/11/2019 (Rv. 655834 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

D. (ZUFFADA MARCO) contro B. (SPEZIA FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/08/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Eventus damni" - Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. - Idoneità a sottrarre i beni all'azione esecutiva - Pregiudizio alle ragioni creditorie - Sussistenza.

L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9320 del 2019 Rv. 653273 - 01, N. 13388 del 2018 Rv. 649036 - 01, N. 10498 del 2019 Rv. 653878 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019 (Rv. 655799 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**

S. (LOASSES ERNESTO) contro A. (MORGANTI DAVID)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/06/2017

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Mancanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 920 del 2015 Rv. 634142 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29716 del 15/11/2019 (Rv. 655833 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

B. (SCAPATO GIUSEPPE) contro B. (PICONE FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2017

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notificazione in altro Stato membro dell'Unione Europea - Regolamento (CE) n. 1393 del 2007 - Verifica del perfezionamento della notifica - Risultanze del certificato di espletamento delle formalità redatto col "modulo standard" - Sufficienza - Prova della provenienza del modulo - Timbro o sottoscrizione - Equipollenza.

In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 all. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22000 del 2018 Rv. 650355 - 01, N. 11140 del 2015 Rv. 635506 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29485 del 14/11/2019 (Rv. 655829 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

A. (TAMPONI MICHELE) contro D. (CAFFU' GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/04/2017

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Prelazione limitata ad una porzione del fondo - "Denuntiatio" indicante il prezzo complessivo del fondo - Efficacia - Esclusione - Fondamento e conseguenze.

In tema di contratti agrari, non è dato riconoscere alcun effetto traslativo ad una prelazione effettuata ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 dall'affittuario di una porzione del fondo agrario in relazione alla comunicazione di una "denuntiatio-proposta" (ed al connesso preliminare) avente ad oggetto invece l'offerta di vendita dell'intero fondo (senza distinzione della porzione condotta in affitto) con indicazione di un unico prezzo globale, atteso che l'omessa specificazione del prezzo dei singoli lotti impedisce al prelatario di esercitare il proprio diritto, potendo al più riconoscersi alla dichiarazione resa da quest'ultimo la funzione di mera "contro-proposta".

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326

Massime precedenti Vedi: N. 19862 del 2013 Rv. 627621 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29495 del 14/11/2019** (Rv. **655831 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

G. (CONTE RICCARDO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/05/2017

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Condizioni e limiti - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo identificato nelle tabelle milanesi il parametro equitativo, aveva inspiegabilmente quantificato il risarcimento, spettante al figlio per la perdita della madre, in una misura corrispondente a circa un terzo dell'importo minimo delle tabelle stesse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12408 del 2011 Rv. 618048 - 01, N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 02, N. 26590 del 2014 Rv. 633861 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29506 del 14/11/2019** (Rv. **655832 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

N. (PIZZO FELICIANA) contro C. (SARNO SABINO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2018

046032 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROMIETARI E TERZI - LITISCONSORSIO NECESSARIO Fondo in comunione - Danno cagionato da terzi al godimento del bene - Esperibilità dell'azione risarcitoria da parte del singolo comproprietario - Sussistenza - Fondamento - Misura della liquidazione - Fattispecie.

In materia di comunione nei diritti reali, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene "pro indiviso" per il minor godimento del bene (nella specie, per violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante) dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, consistenti nel deprezzamento del bene comune, dovendosi presumere che l'attore abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti in virtù del principio della "rappresentanza reciproca", fondata sulla comunione di interessi ed attribuita a ciascuno d'una "legittimazione sostitutiva".

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Massime precedenti Vedi: N. 8177 del 1999 Rv. 529049 - 01, N. 7827 del 2003 Rv. 563290 - 01, N. 3313 del 2017 Rv. 643869 - 01, N. 24 del 1963 Rv. 260032 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29490 del 14/11/2019 (Rv. 655797 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.**

L. (LAMONICA PASQUALE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2017

133009 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021840/2014 63299001

Massime precedenti Conformi: N. 21840 del 2014 Rv. 632990 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29492 del 14/11/2019 (Rv. 655798 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

C. (TOMASSI EMANUELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Patologia ingravescente - Danno biologico - Successivo aggravamento e decesso del danneggiato in conseguenza della patologia - Autonoma risarcibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusione con sangue infetto.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

In caso di patologia ingravescente dal possibile esito letale che determini un'invalidità espressa nei gradi percentuali dei "barèmes" medico legali, l'aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di un'evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all'originaria infermità e, perciò, non integra un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell'accertamento il successivo evento dannoso, ancorché riconducibile all'originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e, quindi, non considerato dai "barèmes". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento - in aggiunta al danno biologico precedentemente accertato e liquidato - del pregiudizio derivante dal peggioramento delle condizioni di salute e, poi, dal decesso di un soggetto affetto da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusione, trattandosi di avveramento di un prevedibile rischio di aggravamento della patologia epatica originaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 10980 del 2001 Rv. 548928 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 580 del 2008 Rv. 600908 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29506 del 14/11/2019** (Rv. **655832 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

N. (PIZZO FELICIANA) contro C. (SARNO SABINO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2018

046032 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROMIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO Fondo in comunione - Domanda di un singolo comproprietario per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito del terzo - Litisconsorzio necessario tra tutti - Esclusione - Fondamento.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (nella specie, realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5391 del 1990 Rv. 467553 - 01, N. 7827 del 2003 Rv. 563290 - 01, N. 3313 del 2017 Rv. 643869 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29491 del 14/11/2019** (Rv. **655830 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

D. (DI CAMILLO CARMINE) contro D. (MAURIELLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/10/2017

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Immobile locato prima del pignoramento dal non proprietario - Inopponibilità alla procedura - Pagamento dei canoni al locatore - Applicabilità dell'art. 1189 c.c. - Condizioni - Azione del custode giudiziario per risarcimento danni da occupazione "sine titulo" - Limiti

In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione di immobile stipulato, quale locatore, da parte del non proprietario prima del pignoramento del medesimo bene, ancorché valido, non è opponibile alla procedura esecutiva, essendo invece ad essa opponibile il pagamento liberatorio effettuato al locatore, anche dopo la trascrizione del pignoramento, dal conduttore in buona fede ex art. 1189 c.c. in deroga alla regola dell'inefficacia del pagamento al non legittimato (art. 560, comma 2, c.p.c.); sicché, il custode, che non ha titolo di pretendere il pagamento dei canoni di locazione essendo stati riscossi con effetto liberatorio nei confronti del "solvens", può agire per ottenere, previa dimostrazione dell'ammontare del danno da occupazione "sine titulo", la differenza tra questa, ove maggiore, e quanto già corrisposto al locatore a titolo di canoni di locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi: N. 924 del 2013 Rv. 624958 - 01, N. 9758 del 2018 Rv. 648550 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29327 del 13/11/2019** (Rv. **655794 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

I. (GRECO PIETRO) contro F. (DALMAZIO TARANTINO ANGELA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/03/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Sopravvenuto fallimento del debitore opponente - Improcedibilità del giudizio - Fondamento - Fattispecie.

081159 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI In genere.

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI In genere.

Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall'art. 52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a precetto proseguita dalla curatela fallimentare del debitore opponente benché il creditore opposto, per la stessa ragione di credito, fosse già stato ammesso, con provvedimento non impugnato, al passivo fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1416 del 1972 Rv. 358016 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22166 del 2019 Rv. 654938 - 01, N. 12115 del 2003 Rv. 565947 - 01, N. 1511 del 2001 Rv. 543620 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29325 del 13/11/2019** (Rv. **655793 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

P. (BAGIANTI EMILIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/07/2016

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore ipotecario - Effetti.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2810, Cod. Civ. art. 2878

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 13372 del 2012 Rv. 623588 - 01, N. 15698 del 2012 Rv. 623790 - 01, N. 8792 del 2000 Rv. 538121 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29352 del 13/11/2019 (Rv. 655966 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

I. (BAFILE GIOVANNI) contro B. (GALASSO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/07/2017

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE "Mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 d.lgs. n. 209 del 2005 - Rappresentante "ex lege" dell'assicuratore - Conseguenze processuali - Compatibilità con diritto UE - Sussistenza - Fondamento.

Il "mandatario per la liquidazione dei sinistri" di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui; il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell'Unione Europea, perché l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/05/2000 num. 26 art. 4, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 152

Massime precedenti Conformi: N. 10124 del 2015 Rv. 635437 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29329 del 13/11/2019 (Rv. 655795 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

F. (SANTUCCI ALESSANDRO) contro M. (ROCCHETTI SIMONE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/11/2016

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA Deterioramento subito dalla cosa locata per il normale uso - Eliminazione al termine del rapporto - Obbligazione contrattuale del conduttore - Clausola - Nullità.

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE In genere.

In tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1590, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 11703 del 2002 Rv. 556648 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15592 del 2007 Rv. 598628 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29347 del 13/11/2019 (Rv. 655796 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

G. (MARCUCIO MARCELLO) contro T. (GIANNOTTI MARIA RAFFAELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/05/2017

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Chiusura del procedimento esecutivo - Preclusione all'ulteriore azionamento del titolo esecutivo - Condizioni - Valutazione del giudice dell'esecuzione sulla consumazione del diritto di procedere esecutivamente - Necessità.

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere.

In tema di esecuzione forzata, la irretrattabilità dei risultati del procedimento esecutivo consegue alla sua conclusione con l'attuazione concreta dell'obbligo posto in esecuzione (nella specie, relativa ad obblighi di fare, con la realizzazione materiale delle concrete modalità disposte dal giudice dell'esecuzione), sicché ogni diverso esito della procedura che non implichi una valutazione del giudice dell'esecuzione sulla consumazione del diritto a procedere esecutivamente non preclude al creditore - salva la eventuale prescrizione del diritto - di azionare ulteriormente il titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23182 del 2014 Rv. 633236 - 01, N. 20994 del 2018 Rv. 650324 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29329 del 13/11/2019 (Rv. 655795 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

F. (SANTUCCI ALESSANDRO) contro M. (ROCCHETTI SIMONE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/11/2016

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Domanda di pagamento di spese condominiali - Onere della prova - Ripartizione tra locatore e conduttore - Oggetto.

In tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 della l. n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6202 del 2004 Rv. 571619 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20348 del 2010 Rv. 614714 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28993 del 11/11/2019** (Rv. **655791 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

C. (FAFONE CLEMENTINA) contro A. (VIGEZZI DONATO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/09/2017

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Perdita della possibilità di un miglior risultato incerto ed eventuale - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perdita di possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5641 del 2018 Rv. 648461 - 01 Rv. 648461 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28991 del 11/11/2019** (Rv. **655828 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

G. (NOCCESE ANDREA) contro A. (PECORINI PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2017

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità contrattuale del sanitario - Individuazione del danno-evento nelle obbligazioni di diligenza professionale - Conseguenze sulla ripartizione degli oneri probatori.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 26700 del 2018 Rv. 651166 - 01, N. 21008 del 2018 Rv. 650183 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime successive: Conformi

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28994 del 11/11/2019** (Rv. **655792 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CRISTIANO VALLE.** Relatore: **CRISTIANO VALLE.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

G. (GALLONE GIORGIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/02/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Art. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012 e art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione.

In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15652 del 2004 Rv. 575503 - 01, N. 19134 del 2004 Rv. 577312 - 01, N. 8940 del 2014 Rv. 630778 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28987 del 11/11/2019** (Rv. **655790 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore: **PAOLO PORRECA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

V. (TURRA' SERGIO) contro G. (CUCINELLA LUIGI ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/10/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Rivalsa nei confronti del sanitario (disciplina "ante" legge n. 24 del 2017) - Ripartizione paritaria della responsabilità - Fondamento - Limiti.

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connesso all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 4298 del 2019 Rv. 652666 - 01, N. 16512 del 2017 Rv. 644819 - 01, N. 6243 del 2015 Rv. 635072 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13246 del 2019 Rv. 654026 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28985 del 11/11/2019** (Rv. **656134 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Parz. Diff.)

I. (GARGANO RAFFAELE) contro D. (DI TRANI SAVINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2016

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Omessa acquisizione del consenso informato del paziente - Condotta illecita autonoma rispetto a quella inerente al trattamento terapeutico - Fondamento - Limiti - Unitarietà del rapporto medico-paziente - Conseguenze - Carattere plurioffensivo della condotta di omessa informazione - Configurabilità - Condizioni.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di attività medico-chirurgica, sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno; è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19199 del 2018 Rv. 649949 - 01, N. 16892 del 2019 Rv. 654400 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28986 del 11/11/2019** (Rv. **656174 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

G. (FELICIOTTI LUCIA) contro L. (GIANOLA RAFFAELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/09/2017

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno - Concause - Configurabilità - Malattia preesistente - Causalità materiale - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "coesistenti" - Causalità giuridica - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Rilevanza - Differenze.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado

SEZIONE TERZA E VI TERZA

di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 30922 del 2017 Rv. 647123 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22857 del 2019 Rv. 655090 - 01, N. 25327 del 2016 Rv. 642318 - 02, N. 15991 del 2011 Rv. 618882 - 01, N. 6048 del 2018 Rv. 647485 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:*

GABRIELE POSITANO. *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

U. (ERRICO EDOARDO) contro E. (LIGUORI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/04/2017

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020312/2015 63745401

Massime precedenti Conformi: N. 20312 del 2015 Rv. 637454 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:*

GABRIELE POSITANO. *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

U. (ERRICO EDOARDO) contro E. (LIGUORI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/04/2017

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10912 del 2018 Rv. 649024 - 01, N. 27482 del 2018 Rv. 651338 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14746 del 2019 Rv. 654307 - 01, N. 24471 del 2014 Rv. 633522 - 01, N. 2788 del 2019 Rv. 652664 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28988 del 11/11/2019** (Rv. **655964 - 03**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore: **GABRIELE POSITANO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

U. (ERRICO EDOARDO) contro E. (LIGUORI MICHELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/04/2017

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018161/2014 63222401

Massime precedenti Conformi: N. 18161 del 2014 Rv. 632224 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28989 del 11/11/2019** (Rv. **656223 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Parz. Diff.)

A. (COEN STEFANO) contro D. (MAZZONI FEDERICA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2017

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021060/2016 64293402

Massime precedenti Conformi: N. 21060 del 2016 Rv. 642934 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28986 del 11/11/2019** (Rv. **656174 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

G. (FELICIOTTI LUCIA) contro L. (GIANOLA RAFFAELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/09/2017

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Liquidazione del danno alla salute - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Risarcimento del danno - Criteri - Discrezionalità del giudice - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 384 del 2014 Rv. 629655 - 01, N. 6048 del 2018 Rv. 647485 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 (Rv. 656223 - 03)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M. FRESA MARIO.* (Parz. Diff.)

A. (COEN STEFANO) contro D. (MAZZONI FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2017

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021084/2015 63774401

Massime precedenti Conformi: N. 21084 del 2015 Rv. 637744 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28990 del 11/11/2019 (Rv. 655965 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. SGROI CARMELO.* (Diff.)

T. (CASSINELLI ROBERTO NICOLA) contro I. (CARASSALE UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/07/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno alla salute - Art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Criterio di liquidazione - Applicazione a fatti pregressi e nei giudizi in corso - Ragioni - Limite del giudicato.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7 com. 4, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 8940 del 2014 Rv. 630778 - 01, N. 8662 del 2017 Rv. 643837 - 02

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28985 del 11/11/2019** (Rv. **656134 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Parz. Diff.)

I. (GARGANO RAFFAELE) contro D. (DI TRANI SAVINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2016

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Omessa acquisizione del consenso informato - Allegazione, come danno-conseguenza, della sola sussistenza di un pregiudizio alla salute - Rilevanza causale della omissione informativa - Condizioni.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24074 del 2017 Rv. 645778 - 02, N. 11950 del 2013 Rv. 626347 - 01, N. 19199 del 2018 Rv. 649949 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28989 del 11/11/2019** (Rv. **656223 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Parz. Diff.)

A. (COEN STEFANO) contro D. (MAZZONI FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2017

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale - Profili del pregiudizio - Criteri di accertamento - Elementi presuntivi - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7513 del 2018 Rv. 648303 - 01, N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 04, N. 11212 del 2019 Rv. 653591 - 01, N. 21060 del 2016 Rv. 642934 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)*

I. (GARGANO RAFFAELE) contro D. (DI TRANI SAVINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Consenso informato del paziente all'atto terapeutico - Fondamento - Diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione - Conseguenze - Espressa previsione in norme eurounitarie e internazionali sopravvenute - Irrilevanza.

In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.; pertanto, la circostanza che esso abbia trovato espressa previsione nelle fonti eurounitarie ed internazionali (art. 3, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 5 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina) solo successivamente al trattamento terapeutico praticato (nella specie, risalente al 1989) non può essere invocata per sostenere l'inesistenza, in epoca antecedente, dello specifico obbligo del medico di informare correttamente il paziente della tipologia e modalità delle cure, dei benefici conseguibili, dei possibili effetti indesiderati e del rischio di complicanze anche peggiorative dello stato di salute.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32 com. 2, Tratt. Internaz. 04/04/1997, Tratt. Internaz. 07/12/2000

Massime precedenti Vedi: N. 5444 del 2006 Rv. 587878 - 01, N. 10423 del 2019 Rv. 653580 - 01, N. 3906 del 1968 Rv. 337411 - 01, N. 27751 del 2013 Rv. 628757 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 05)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)*

I. (GARGANO RAFFAELE) contro D. (DI TRANI SAVINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2016

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Lesione del diritto all'autodeterminazione - Conseguenze dannose - Risarcibilità - Condizioni - Allegazione del pregiudizio - Necessità - Onere probatorio - Spettanza in capo al paziente - Ragioni - Mezzi di prova - Individuazione - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può

SEZIONE TERZA E VI TERZA

essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11269 del 2018 Rv. 648606 - 01, N. 11950 del 2013 Rv. 626347 - 01, N. 20885 del 2018 Rv. 650433 - 01, N. 19199 del 2018 Rv. 649949 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 04)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO.* (Parz. Diff.)

I. (GARGANO RAFFAELE) contro D. (DI TRANI SAVINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/12/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico - Conseguenze dannose - Lesione dei diritti della salute e all'autodeterminazione - Configurabilità - Condizioni.

In tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell'ipotesi di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova contraria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11950 del 2013 Rv. 626347 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28827 del 08/11/2019 (Rv. 655789 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M. FRESA MARIO.* (Conf.)

P. (GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO) contro P. (DI MICCO PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2017

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA
Fideiussione a garanzia di una locazione - Controversie relative - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Cumulo con la causa relativa al rapporto di locazione - Irrilevanza - Ragioni.

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere.

La controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale; anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che

SEZIONE TERZA E VI TERZA

prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal fideiussore del locatario con atto di citazione, dovendosi avere riguardo alla data di notificazione dell'atto e non a quella del suo deposito in cancelleria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1705 del 2005 Rv. 578707 - 01, N. 14468 del 2005 Rv. 582680 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

A. (BARONI BASSANO) contro M. (MURVANA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2016

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" Criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza - Art. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012 e art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza previsti dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 28994 del 2019 Rv. 655792 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019 (Rv. 655959 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**

B. (MERLICCO DOMENICO) contro F. (FABIANO NICOLETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/12/2016

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria.

Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 951 del 1982 Rv. 418812 - 01, N. 10852 del 1996 Rv. 501053 - 01, N. 279 del 2017 Rv. 643246 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28809 del 08/11/2019 (Rv. 655584 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore:

ANTONIETTA SCRIMA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

F. (CAPELLI ALESSANDRA) contro C. (LUGLI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/05/2017

104272 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE Cessione del contratto e dell'azienda senza il consenso del locatore - Pluralità di cessioni - Vincolo di corresponsabilità tra i cedenti "intermedi" nei confronti del locatore - Sussistenza - Rilevanza del numero delle cessioni e dei distinti rapporti diretti di garanzia con i singoli cessionari - Esclusione - Fondamento.

In materia di locazione, in caso di plurime cessioni - senza il consenso del locatore - del contratto di locazione insieme all'azienda, tra i cedenti "intermedi" viene a configurarsi, in presenza dell'inadempimento dei cessionari, un vincolo di corresponsabilità nei confronti del locatore, a prescindere dal numero delle cessioni ed indipendentemente dal loro rapporto "diretto" di garanzia con i singoli cessionari; tale meccanismo di "cumulatività indeterminata" della responsabilità tra coobbligati costituisce adeguato "contrappeso" per riequilibrare la vicenda contrattuale, che si sviluppa in deroga al generale principio di incedibilità del rapporto obbligatorio in mancanza dell'assenso del contraente ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 9486 del 2007 Rv. 597853 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28820 del 08/11/2019 (Rv. 655643 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO

IANNELLO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (BRUNO DAVIDE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/08/2017

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 - Requisiti - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi - Necessità - Art. 15, comma 1, lett. c), l. n. 122 del 2016 - Valenza non innovativa.

In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione istituito dalla l. n. 512 del 1999 costituisce condizione immanente allo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, dovendosi attribuire all'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016 - che ha introdotto nella disciplina positiva l'espressa previsione di tale condizione - valenza non innovativa ma meramente confermativa del requisito.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 21306 del 2015 Rv. 637350 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28811 del 08/11/2019** (Rv. **655963 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

A. (BARONI BASSANO) contro M. (MURVANA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ambiguità del ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Interpretazione complessiva dell'atto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'ambiguità del ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità tutte le volte che essa possa essere agevolmente superata mediante un'interpretazione complessiva dell'atto, in conformità al principio sovranazionale secondo cui nell'interpretazione non solo delle norme processuali, ma anche degli atti processuali, il giudice nazionale ha il dovere di preferire le interpretazioni tali da consentire una pronuncia sul merito, piuttosto che quelle tali da imporre una pronuncia in rito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione che nell'epigrafe indicava come ricorrente una azienda socio-sanitaria territoriale e nel testo, in modo ambiguo, precisava che ricorrente era il direttore della stessa ASST nella sua qualità di commissario liquidatore della gestione liquidatoria della disciolta azienda sanitaria locale).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 6, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17698 del 2014 Rv. 631985 - 01, N. 1787 del 2019 Rv. 652321 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019** (Rv. **655788 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (PAOLINI ENZO) contro D. (LEONE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/03/2018

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione - Doveri del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69 del 2019 - Sussistenza - Effetti "ex tunc" - Limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali - Insussistenza.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

L'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 59 art. 46 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26948 del 2017 Rv. 647047 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8933 del 2019 Rv. 653305 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24212 del 2018 Rv. 650641 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28811 del 08/11/2019** (Rv. **655963 - 05**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **MARCO ROSSETTI.** Relatore: **MARCO ROSSETTI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

A. (BARONI BASSANO) contro M. (MURVANA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2016

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze.

113092 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1885 del 2002 Rv. 552161 - 01, N. 12828 del 2009 Rv. 608547 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28811 del 08/11/2019** (Rv. **655963 - 04**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **MARCO ROSSETTI.** Relatore: **MARCO ROSSETTI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

A. (BARONI BASSANO) contro M. (MURVANA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2016

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Insorgenza - Mora dell'assicuratore - Decorrenza - Presupposti.

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE In genere.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi; tuttavia, l'assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente ad un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e per liquidare il danno e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4940 del 1977 Rv. 388546 - 01, N. 4861 del 1988 Rv. 459681 - 01, N. 30795 del 2011 Rv. 621075 - 01, N. 5137 del 1998 Rv. 515726 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9510 del 2014 Rv. 630721 - 01, N. 22054 del 2017 Rv. 646015 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28811 del 08/11/2019** (Rv. **655963 - 06**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **MARCO ROSSETTI.** Relatore: **MARCO ROSSETTI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

A. (BARONI BASSANO) contro M. (MURVANA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2016

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Mora dell'assicuratore - Conseguenze - Incapienza del massimale - Al momento dell'illecito dell'assicurato o sopravvenuta - Rilevanza.

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE In genere.

In tema di "mora debendi" nell'assicurazione della responsabilità civile, qualora il massimale garantito resti capiente rispetto all'intero debito dell'assicurato nonostante la mora dell'assicuratore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'assicurato capitale ed interessi compensativi; se invece il massimale assicurativo, capiente all'epoca dell'illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell'indennizzo, l'assicuratore in mora è tenuto a dare all'assicurato integrale copertura, senza riguardo al limite del massimale (che riguarda il danno cagionato dall'assicurato), in quanto chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al diritto di garanzia dell'assicurato dal proprio colposo ritardo nell'adempimento; se, invece, il massimale assicurativo era già incapiente all'epoca del sinistro, l'assicuratore in mora è tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale ex art. 1224, comma 1, c.c. o, in alternativa agli interessi moratori, il maggior danno ai sensi del secondo comma della citata disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219

Massime precedenti Vedi: N. 14975 del 2006 Rv. 593042 - 01, N. 12828 del 2009 Rv. 608547 - 01, N. 15213 del 2005 Rv. 583388 - 01, N. 9666 del 2018 Rv. 648408 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28811 del 08/11/2019** (Rv. **655963 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **MARCO ROSSETTI.** Relatore: **MARCO ROSSETTI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

A. (BARONI BASSANO) contro M. (MURVANA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2016

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Pagamento di somme eccedenti il massimale - Ipotesi - "Mala gestio" o "mora debendi" dell'assicuratore - Differenze.

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE In genere.

L'assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale - oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 1917, comma 3, c.c. - nei casi, tra loro diversi, della "mora debendi", costituita dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria dal quale derivano le conseguenze ex art. 1224 c.c. (ivi compreso il maggior danno ai sensi del secondo comma), oppure della "mala gestio", determinata dall'inadempimento (art. 1218 c.c.) dei doveri di diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro, dal quale discende l'obbligo di risarcire il danno causato all'assicurato, qualora allegato e provato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 15213 del 2005 Rv. 583388 - 01, N. 9666 del 2018 Rv. 648408 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28615 del 07/11/2019** (Rv. **655785 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARILENA GORGONI**. Relatore: **MARILENA GORGONI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

D. (BAGALINI OTELLO) contro G. (DE SANTIS SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/03/2017

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi - Cessione "ex lege" del contratto di locazione ed estinzione del rapporto in capo al coniuge non assegnatario, originario conduttore - Configurabilità - Anche nel caso di sottoscrizione dell'originario contratto da parte di entrambi i coniugi - Sussistenza - Ignoranza della successione "ex lege" da parte del locatore - Rilevanza - Limiti.

104072 LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione; pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10104 del 2009 Rv. 608017 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28624 del 07/11/2019** (Rv. **655786 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

T. (LAZZERETTI SILVIA) contro U. (CATAVELLO GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Negozi traslativi di diritti reali e di locazione finanziaria di immobili - Difformità del titolo di costruzione dalla normativa urbanistica per violazione delle distanze - Irrilevanza - Ragioni - Pregiudiziale amministrativa - Esclusione.

Nei negozi di trasferimento di diritti reali e di locazione finanziaria di beni immobili la difformità del titolo abilitativo alla costruzione dalla normativa urbanistica, specie se in materia di distanze, non integra di per sé sola una ragione di nullità, poiché - pur dovendosi escludere una pregiudiziale amministrativa e, quindi, l'onere di previa impugnativa degli atti amministrativi presupposti - la sanzione ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001, da qualificarsi come nullità "testuale", riguarda la mancata inclusione nell'atto negoziale degli estremi del titolo abilitativo, il quale deve essere realmente esistente e riferibile all'immobile, ma non anche la sostanziale illegittimità urbanistica del bene.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/04/1968, Cod. Civ. art. 1418 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28625 del 07/11/2019** (Rv. **655787 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

A. (TESTORI CARLO) contro N. (D'ERRICO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/09/2017

018015 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANCATO AVVISO O SALVATAGGIO (INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO) Perdita dell'indennizzo - Specifico intento di creare danno all'assicuratore - Necessità - Esclusione - Consapevolezza dell'obbligo e cosciente volontà di non osservarlo - Sufficienza - Conseguenze in tema di interpretazione del contratto di assicurazione del credito.

Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l'interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice società di capitale, neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 17088 del 2014 Rv. 632145 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28626 del 07/11/2019** (Rv. **655827 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

C. (VITA SAMORY LUIGI) contro D. (TAGLIORETTI FORTUNATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/01/2018

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Responsabilità del produttore e del distributore ex art. 2050 c.c. - Bene intrinsecamente pericoloso utilizzato come materia prima in un successivo ciclo produttivo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Nesso di causalità tra attività specifica del produttore e del distributore ed evento dannoso - Necessità - Fattispecie.

148022 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE In genere.

La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - che può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo sia intrinseco ai beni - non si configura in danno del produttore e del distributore e a favore di chi professionalmente impieghi gli oggetti potenzialmente lesivi come materie prime in una fase autonoma di un successivo ciclo produttivo, assumendo così propri oneri di precauzione adeguati a quello sviluppo, a meno che il danneggiato non provi, impregiudicati eventuali diversi titoli di responsabilità (da prodotto difettoso o per vizi della cosa venduta), il nesso causale tra l'esercizio della fase specifica dell'attività pericolosa gestita dalle controparti e il danno subito. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza d'appello affermando che la semplice presenza di nitrocellulosa - in precedenza prodotta e commercializzata da altri e poi stoccata, come materia prima, in un impianto di produzione di vernici - non poteva di per sé sola considerarsi la causa dell'incendio divampato nello stabilimento e, comunque, non era eziologicamente riconducibile all'attività pericolosa esercitata dalle controparti e, segnatamente, alle fasi della produzione e della distribuzione del materiale esplosivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17369 del 2004 Rv. 576570 - 01, N. 19872 del 2014 Rv. 632680 - 01, N. 294 del 1981 Rv. 410725 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28613 del 07/11/2019 (Rv. 655962 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI.

G. (DE SANTIS FRANCESCO) contro I. (PICOZZI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2017

159080 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI Azione ex art. 2394 c.c. - Responsabilità di amministratori e sindaci verso i creditori sociali - Presupposti - Rapporto di causalità tra condotta illegittima degli organi sociali e pregiudizio dei creditori - Insufficienza del patrimonio sociale - Nozione - Fattispecie in tema di responsabilità di amministratori e revisore di società cooperativa.

159294 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI In genere.

L'azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 2394, comma 2, c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall'escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che - in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476, comma 1, e 2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c.) - si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l'eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che, pur avendo correttamente qualificato ex art. 2394 c.c. l'azione esperita dalla creditrice di una cooperativa edilizia, non aveva considerato che gli amministratori, senza rilievi da parte del revisore, avevano dapprima predisposto un bilancio con poste patrimoniali falsificate e così consentito alla società di proseguire l'attività nonostante la causa di scioglimento costituita dalla perdita del capitale sociale e, poi, proceduto all'assegnazione ai soci degli immobili costruiti, compiendo un atto gestorio che, sebbene rientrando nello scopo sociale, era idoneo a pregiudicare l'integrità del patrimonio della società in scioglimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2519, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2486, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13378 del 2014 Rv. 631369 - 01, N. 21662 del 2018 Rv. 649960 - 01, N. 20677 del 2012 Rv. 624278 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28228 del 04/11/2019 (Rv. 655784 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)

C. (PATERNO' RADDUSA PIETRO) contro D. (RAPPAZZO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2016

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Responsabilità del proprietario - Prova liberatoria - Caso fortuito - Fatto del conduttore - Requisiti.

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In tema di danni da cose in custodia originati da un immobile condotto in locazione, il proprietario del bene è responsabile, in via esclusiva, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e

SEZIONE TERZA E VI TERZA

dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, salvo che egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21788 del 2015 Rv. 637554 - 01, N. 11815 del 2016 Rv. 640516 - 01, N. 18317 del 2015 Rv. 636857 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28220 del 04/11/2019 (Rv. 655782 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DANILO SESTINI. Relatore: DANILO SESTINI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

T. (FONTANELLI ALDO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Prossimi congiunti dell'offeso - Danno non patrimoniale - Sofferenza soggettiva e mutamento delle abitudini di vita - Risarcibilità - Condizioni - Invalidità solo parziale del congiunto e condivisione dell'assistenza prestata - Irrilevanza - Fattispecie.

Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale del marito e dei figli della paziente lesa, risultata non totalmente dipendente dai congiunti, perché questi avevano prestato "un'assistenza familiare, per quanto faticosa sul piano psicologico, evidentemente condivisa ed avvenuta principalmente durante i ricoveri ospedalieri").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5807 del 2019 Rv. 652841 - 01, N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 04, N. 11212 del 2019 Rv. 653591 - 01, N. 14392 del 2019 Rv. 654094 - 01, N. 23469 del 2018 Rv. 650858 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28217 del 04/11/2019 (Rv. 655781 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DANILO SESTINI. Relatore: DANILO SESTINI.

T. (MALASPINA EMILIO) contro I. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2017

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale rilasciata da avvocato munito di procura generale alle liti - Inammissibilità - Fondamento.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore al quale sia stata rilasciata la procura speciale da un avvocato munito di procura generale alle liti (peraltro priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione da proporsi), poiché il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a se stesso né ad altri, la procura ex art. 365 c.p.c.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7084 del 2006 Rv. 590629 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28224 del 04/11/2019 (Rv. 655583 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI.

G. (MENDOLIA STEFANO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/12/2017

055082 CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE Riscatto forzoso, da parte del comproprietario, della quota di fondo rustico spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice - Prescrizione - Termine decennale - Decorrenza.

Il diritto (ex art. 8, comma 10, legge n. 590 del 1965) del comproprietario di domandare il riscatto forzoso della quota del fondo rustico in titolarità del componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice si prescrive nel termine decennale decorrente dalla scadenza del quinto anno dalla cessazione della coltivazione del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10417 del 2002 Rv. 555885 - 01, N. 10760 del 1999 Rv. 530316 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28222 del 04/11/2019 (Rv. 655783 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRISTIANO VALLE. Relatore: CRISTIANO VALLE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

R. (D'ERME GIOVANNI) contro U. (SILVESTRI CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/11/2016

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Coniuge separato solo di fatto - Risarcimento del danno non patrimoniale - Condizioni - Verifica della permanenza di un vincolo affettivo - Necessità - Fattispecie.

Il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge separato solo "di fatto" può essere accordato al coniuge superstite, purché si accerti che tra questo e la vittima sussistesse ancora - nonostante la separazione (ancorché non legalmente pronunciata) - un vincolo affettivo particolarmente intenso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto della moglie al risarcimento del danno per l'uccisione del marito, il quale, pur senza addivenire alla separazione legale, aveva intrapreso una nuova relazione affettiva e, da oltre venti anni, cessato la convivenza e ogni altro rapporto con l'attrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 1025 del 2013 Rv. 625065 - 01, N. 3767 del 2018 Rv. 648035 - 02

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31340 del 30/11/2019 (Rv. 656181 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (STROZZIERI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2018

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Riduzione "ope legis" del canone dovuto - Ipotesi di nullità del contratto - Esclusione.

In tema di locazione, l'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, nel prevedere la riduzione del 15 per cento del canone dovuto dalle Amministrazioni centrali, non introduce una ipotesi di nullità del contratto, ma una riduzione "ope legis" della controprestazione a carico della P.A. per ragioni di contenimento della spesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6389 del 2018 Rv. 648423 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31300 del 29/11/2019 (Rv. 656180 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.

P. (MURA NIVES) contro U. (GARAU PAOLO)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/05/2018

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 001049/2019 65268501

Massime precedenti Conformi: N. 1049 del 2019 Rv. 652685 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019 (Rv. 656178 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

G. (ZITO DOMENICO) contro G.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALMI, 03/01/2018

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Decreto ingiuntivo esecutivo - Atto di precetto - Contenuto - Omissione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in ragione dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.

Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 654

Massime precedenti Conformi: N. 22510 del 2014 Rv. 633160 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24226 del 2019 Rv. 655175 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31227 del 29/11/2019 (Rv. 656179 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

P. (PALOMBELLA ROCCO) contro U. (DE SIMONE ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2017

085007 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007444/2017 64381801

Massime precedenti Conformi: N. 7444 del 2017 Rv. 643818 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31041 del 27/11/2019 (Rv. 656294 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

M. (MARTINO GIUSEPPE) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/06/2017

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deposito a mezzo posta - Inammissibilità - Art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE In genere.

In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134

Massime precedenti Conformi: N. 8835 del 2018 Rv. 648717 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 30592 del 2018 Rv. 651922 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31041 del 27/11/2019 (Rv. 656294 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

M. (MARTINO GIUSEPPE) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/06/2017

079090 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE Credito da indennizzo per riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione - Impignorabilità ex art. 545 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di espropriazione presso terzi, è liberamente pignorabile il credito per equa riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., in quanto avente natura di strumento indennitario da atto lecito, diretto a compensare, a prescindere dalla situazione patrimoniale dell'avente diritto, i pregiudizi provocati dalla privazione della libertà e non assimilabile ai sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri previsti dall'art. 545, comma 2, c.p.c.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30744 del 26/11/2019 (Rv. 656293 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**

M. (FERRARI FRANCESCO) contro I.

Regola competenza

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Pluralità di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva davanti ad uffici giudiziari diversi – Relazione di continenza o connessione fra le cause – Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva ed introdotte davanti ad uffici giudiziari diversi, ove fra due cause sussista una relazione di continenza o di connessione per pregiudizialità e per il titolo, va disposta, essendosi in presenza di competenze inderogabili, la sospensione della lite pregiudicata in attesa della decisione di quella pregiudicante. (Nella specie, la S.C. ha precisato che il principio di cui in massima trova applicazione sia se nelle due controversie sono denunciati profili attinenti all'opposizione all'esecuzione sia se i giudizi sono proposti ex art. 617 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 01, N. 19738 del 2017 Rv. 645691 - 01, N. 6564 del 1980 Rv. 410353 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**

P. (BORDONI MARCO) contro V. (BRAZESCO MARZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2017

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Art. 183, comma 6, c.p.c. - Precisazioni e modificazioni della domanda - Limiti.

La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 4322 del 2019 Rv. 652667 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019** (Rv. **656177 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

P. (BORDONI MARCO) contro V. (BRAZESCO MARZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2017

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Principio della ragione più liquida - Operatività - Portata e fondamento.

L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 363 del 2019 Rv. 652184 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9936 del 2014 Rv. 630490 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019** (Rv. **656164 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**.

D. (MANESCALCHI CARLO) contro B. (DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/09/2017

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Fondamento.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14253 del 2019 Rv. 653973 - 01, N. 11491 del 2006 Rv. 590956 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 30500 del 21/11/2019** (Rv. **656176 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**.

B. (PUNZI CARMINE) contro R. (D'ALBERTO PINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

079048 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Pluralità pignoramenti sugli stessi beni - Dichiarazione di estinzione di uno dei pignoramenti - Irrilevanza - Obbligo di custodia del terzo ex art. 546 c.p.c. - Violazione in buona fede - Conseguenze.

079116 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - PLURALITA' DI PIGNORAMENTI In genere.

In tema di pluralità di pignoramenti sugli stessi beni, la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venire meno gli effetti di quelli eventualmente successivi ed autonomi; in ogni caso, la violazione in buona fede, da parte del terzo, degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa cessare gli effetti conservativi del pignoramento né pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del medesimo terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12602 del 2007 Rv. 597212 - 01, N. 2803 del 1963 Rv. 264352 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 548 del 1973 Rv. 362582 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019** (Rv. **656163 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**.

A. (SIMONELLI NICOLA) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 11/08/2017

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Statuizione sulle spese - Irrilevanza.

In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostanza che si sia provveduto sulle spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative spese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 06, N. 15082 del 2019 Rv. 654225 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30299 del 20/11/2019 (Rv. 655844 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**

D. (COSENTINO VITO) contro E. (LAGOTETA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021686/2017 64571301

Massime precedenti Conformi: N. 21686 del 2017 Rv. 645713 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30110 del 19/11/2019 (Rv. 656162 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

A. (MANFREDI MARCO) contro B. (BASSO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/11/2017

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Rilevabilità d'ufficio della causa di estinzione ex art. 567 c.p.c. - Conseguenze in materia di preclusioni - Sussistenza del relativo potere fino al momento dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato - Configurabilità.

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (sia nel testo anteriore che successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005), fa sì che ad essa non possano applicarsi le preclusioni relative all'eccezione di estinzione riservata alla parte ex art. 630 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il rilievo d'ufficio è consentito sino alla data di aggiudicazione dell'immobile pignorato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26202 del 2011 Rv. 620645 - 01, N. 5539 del 2012 Rv. 621807 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29959 del 19/11/2019 (Rv. 656161 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**

Z. (MACCHION PAOLO) contro G. (ROMANELLI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/03/2018

058115 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO Art. 1395 c.c. - Presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi - Sussistenza - Prova contraria - Onere del rappresentante - Condizioni legali per il superamento di detta presunzione - Autorizzazione data dal rappresentato - Specificità - Necessità - Contenuto necessario di tale autorizzazione in ipotesi di compravendita.

187001 VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo. Ne consegue che, con riferimento ad una compravendita, l'esistenza di detta autorizzazione non può escludere l'annullabilità del contratto, ove sia da reputare generica perché priva di indicazioni in ordine al prezzo, così da non impedire eventuali abusi del rappresentante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6398 del 2011 Rv. 617158 - 01, N. 27783 del 2008 Rv. 605865 - 01, N. 19229 del 2013 Rv. 627752 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019 (Rv. 656160 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**

C. (D'OTTAVIO GABRIELE) contro U. (FILESI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/08/2017

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - Presupposti - Necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Sufficienza - Fondamento.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27623 del 2017 Rv. 646080 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 7901 del 2018 Rv. 648311 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5725 del 2019 Rv. 652838 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29806 del 18/11/2019 (Rv. 656159 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**

H. (PASETTO PAOLO) contro S.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 28/03/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 017321/2016 64211901

Massime precedenti Conformi: N. 17321 del 2016 Rv. 642119 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019** (Rv. **656158 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

D. (DI CATALDO EMANUELE) contro C. (BOSCHETTI GIULIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2017

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Contestazione di una diffida di pagamento - Opposizione esecutiva - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sospensione feriale - Applicabilità.

La controversia nella quale si contesti una diffida di pagamento non integra un'opposizione all'esecuzione forzata, sicché trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10212 del 2019 Rv. 653634 - 01, N. 21568 del 2017 Rv. 645765 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019** (Rv. **656158 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

D. (DI CATALDO EMANUELE) contro C. (BOSCHETTI GIULIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2017

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica - Giurisdizione tributaria - Limiti - Giudizio concernente una diffida di pagamento - Sussistenza di tale giurisdizione - Fondamento.

L'attribuzione alle commissioni tributarie - ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001 - della cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti, si estende a tutte le questioni concernenti l'"an" o il "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, tra cui non ricade la diffida di pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15717 del 2019 Rv. 654455 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2016 Rv. 639481 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019** (Rv. **656175 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

D. (PELOSI NICOLA) contro M. (GRASSO GIORGIO)
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 14/07/2017

079210 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Spedizione in forma esecutiva - Erronea indicazione del difensore richiedente - Conseguenze - Sanatoria - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153

Massime precedenti Vedi: N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019 (Rv. 656156 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

V. (FRASCARI DIOTALLEVI CLEMENTE) contro E.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 15/06/2016

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Iscrizione a ruolo di crediti erariali - Opposizione all'esecuzione forzata - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c.

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE In genere.

Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 13929 del 2019 Rv. 654264 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

A. (BUSA' ROBERTA) contro C. (CIRILLO PIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2017

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Art. 182 c.p.c. - Vizi della procura - Poteri del giudice - Verifica di ufficio della presenza agli atti di altro mandato in grado di sanare i detti vizi - Ammissibilità.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In genere.

Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. - nella versione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24212 del 2018 Rv. 650641 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

A. (BUSA' ROBERTA) contro C. (CIRILLO PIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2017

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Cumulo tra cause connesse di opposizione all'esecuzione e di accertamento del controcredito - Operatività della sospensione feriale - Condizioni.

Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera tale sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5396 del 2009 Rv. 607279 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29729 del 15/11/2019 (Rv. 656155 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

B. (MERCADANTE MAURO) contro U. (MIGLIORISI CLAUDIO LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025713/2014 63368101

Massime precedenti Conformi: N. 25713 del 2014 Rv. 633681 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 29732 del 15/11/2019** (Rv. **655843 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

V. (DE GERONIMO FEDERICO) contro P. (LIUZZO SALVATORE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 16/08/2017

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Mancato versamento del prezzo - Decadenza dell'aggiudicatario - Successiva vendita - Notificazione dell'avviso all'aggiudicatario decaduto - Necessità - Esclusione.

In tema di vendita forzata, l'aggiudicatario di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere la notificazione dell'avviso della successiva vendita, sebbene dall'esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ex art. 587, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 490

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019** (Rv. **655842 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore: **GABRIELE POSITANO**.

T. (ROSSI MASSIMILIANO) contro P. (VIALE MIRELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/12/2016

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Inadempimento rientrante nella previsione della clausola risolutiva espressa - Accertamento giudiziale della gravità - Esclusione.

La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 4369 del 1997 Rv. 504442 - 01, N. 3102 del 2000 Rv. 534835 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 28403 del 05/11/2019** (Rv. **655841 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**.

A. (MANZI LUIGI) contro E. (CHIARINI LUISA)

Regola competenza

044023 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E' SORTA Contratto redatto in forma solenne - Conclusione - Luogo della sottoscrizione dell'atto innanzi al notaio - Precedente corrispondenza tra i professionisti incaricati dalle parti - Irrilevanza.

In tema di contratti redatti con la forma solenne dell'atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l'atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell'ambito del procedimento di formazione del consenso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1352



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 31279 del 29/11/2019** (Rv. **655988 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **GUIDO RAIMONDI**. Relatore: **GUIDO RAIMONDI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

D. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro P. (BIOLE' ADOLFO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/04/2018

103146 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE Plurimi livelli dirigenziali - Configurabilità - Condizioni.

Nell'ambito della medesima azienda è configurabile un rapporto gerarchico tra più dirigenti di diverso livello, a condizione che esso sia particolarmente attenuato, traducendosi in un'attività di controllo o di coordinamento di direttive relative ad una sfera generalmente più limitata, esercitata dal dirigente sovraordinato, quale diretto tramite della volontà dell'imprenditore, in modo che sia conservata al dirigente subordinato ampia autonomia nelle scelte decisionali funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8842 del 1987 Rv. 456201 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3981 del 2016 Rv. 638954 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 31277 del 29/11/2019** (Rv. **655987 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (ROSSI SILVIA) contro L. (AMERINI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/05/2014

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Personale sanitario - Incompatibilità ex art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1992 - Partecipazioni societarie - Esclusione - Presupposti - Onere della prova - Riparto.

L'incompatibilità del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale con la titolarità o compartecipazione delle quote di società, prevista dall'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1992, che può sorgere anche in relazione a strutture con cui il servizio sanitario non ha rapporti economici, può essere esclusa nei casi in cui, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, da svolgersi anche e principalmente con riferimento all'oggetto sociale dell'impresa, non sussista alcuna situazione di conflitto di interesse; spetta, tuttavia, al dipendente dimostrare che al dato formale non corrisponda una realtà fattuale integrativa del divieto legislativamente previsto ed espressiva di un contrasto con l'Azienda sanitaria.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15789 del 2010 Rv. 613962 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 31293 del 29/11/2019** (Rv. **655906 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro B. (CARUSO NICOLETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/10/2017

132153 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE Prova testimoniale -

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Citazione dei testimoni prima della ammissione della prova - Onere della parte a pena di decadenza - Esclusione - Rito cd. Fornero - Estensione.

Nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 202, comma 1, 420, commi 5 e 6, e 250 c.p.c., vige il principio che il giudice provvede nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non può dichiarare decaduta la parte dalla prova per la loro mancata presentazione, essendone consentita la citazione solo a seguito del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrà fissare altra udienza per la prosecuzione della prova; tali considerazioni valgono anche per il rito cd. "Fornero", caratterizzato - nella fase sommaria - dal principio di libertà delle prove, in relazione al quale non è possibile ipotizzare decadenze, e - nella fase a cognizione piena - dalle disposizioni dettate per il processo del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 202 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 250

Massime precedenti Conformi: N. 3275 del 1997 Rv. 503718 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 9136 del 2008 Rv. 602956 - 01, N. 4161 del 1994 Rv. 486416 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 262 del 1997 Rv. 501700 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31282 del 29/11/2019 (Rv. 655890 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2017

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Contributi - Opposizione a cartella esattoriale - Prescrizione successiva alla notifica - Deduzione specifica - Necessità - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Conseguenze.

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14135 del 2019 Rv. 654016 - 01, N. 29294 del 2019 Rv. 655707 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 31281 del 29/11/2019** (Rv. **655989 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

S. (MARZANO CARLO) contro C. (SCONOCCHIA BRUNO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2013

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 - Procedure di recupero dell'evasione contributiva già in corso - Effetto conservativo del termine di prescrizione decennale - Richiesta di informazioni prodromica - Idoneità - Esclusione.

L'art. 3 della l. n. 335 del 1995, che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretino comunque in una serie di atti inequivocabilmente finalizzati al conseguimento della pretesa creditoria, tra le quali non può ricomprendersi una generica richiesta di informazioni, rivolta dall'organismo previdenziale all'amministrazione finanziaria, e riferita alla generalità degli iscritti.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 11529 del 2013 Rv. 626558 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31286 del 29/11/2019** (Rv. **655990 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (MARITATO LELIO) contro Z. (MANNA GIULIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/11/2013

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE Coadiutore familiare di socio amministratore di s.r.l. - Iscrizione alla gestione commercianti - Presupposti e modalità.

In virtù dell'applicazione analogica dell'ambito di operatività di cui all'art. 1, commi 202, 203 e 206, della l. n. 662 del 1996, l'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui al suddetto comma 203, opera nei confronti dei coadiutori, familiari del suddetto socio o amministratore della s.r.l. titolare dell'impresa, in relazione alle attività gestorie agli stessi demandabili e nel concorso degli altri requisiti di legge relativi all'impresa, sicché la registrazione "virtuale" del titolare dell'impresa presso l'INPS, per l'attuazione dell'assicurazione dei suddetti coadiutori, non determina alcuna anomalia operativa.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19273 del 2018 Rv. 649935 - 01, N. 11466 del 2010 Rv. 613496 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 31136 del 28/11/2019** (Rv. **655903 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (INFANTINO ROSARIO MARIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/07/2013

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici a favore delle vittime della criminalità organizzata e loro familiari - Requisito dell'estraneità ambiente mafioso - Estensione ai familiari - Necessità - Fondamento.

In tema di benefici a favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari, il requisito dell'estraneità all'ambiente mafioso è necessario per "tutti i soggetti destinatari", dovendosi comprendere nell'espressione anche i familiari delle vittime e i loro superstiti, per effetto del richiamo congiunto compiuto dagli artt. 9 bis e 4 della l. n. 302 del 1990 all'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge, al fine di impedire l'attribuzione di strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore dei loro autori o di persone ad essi contigue, e risultando in contrasto con l'art. 3 Cost. una richiesta del requisito per le vittime e non anche per i loro familiari o aventi causa.

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1990 num. 302 art. 9 bis, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 259 CORTE COST., Legge 11/12/1998 num. 407, Decreto Legge 02/10/2008 num. 151 art. 2 quinquies lett. A, Legge 28/11/2008 num. 186, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 21 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21306 del 2015 Rv. 637350 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18983 del 2017 Rv. 645129 - 01, N. 22753 del 2018 Rv. 650606 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 31144 del 28/11/2019** (Rv. **655905 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**. Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (MATTIUZZO FLAVIO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 07/04/2014

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto irregolare - Costituzione del rapporto di lavoro in capo al committente - Legittimazione enti previdenziali - Sussistenza - Fondamento.

In tema di appalto irregolare, sussiste la legittimazione degli enti previdenziali all'azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore, stante l'indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato all'iniziativa del lavoratore che denunci l'irregolarità, l'autonomia del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi, e tenuto conto dell'interpretazione letterale dell'art. 29, comma 3 bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, che non preclude di far valere la nullità degli atti di interposizione da parte di chiunque vi abbia interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6673 del 2003 Rv. 562538 - 01, N. 5353 del 2004 Rv. 571223 - 01, N. 13650 del 2019 Rv. 653842 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 31137 del 28/11/2019** (Rv. **655904 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SANTULLI TERESA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2014

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego privatizzato - Misure di tutela ex d.lgs. n. 151 del 2001 - Finalità - Incidenza negativa sul trattamento retributivo - Esclusione.

In tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, hanno la funzione di proteggere la salute della donna ma anche quella di soddisfare le esigenze puramente fisiologiche del minore, nonché di appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati, con esclusione di particolari e specifici compensi quali, ad esempio, i compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, ove non ne ricorrano i presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 22, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 39

Sez. L - , **Sentenza n. 31137 del 28/11/2019** (Rv. **655904 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SANTULLI TERESA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2014

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego privatizzato - Lavoratori che beneficiano delle misure di cui al d.lgs. n. 151 del 2001 - Buono pasto - Riconoscimento - Limiti e Condizioni.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva); ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore, né può valere l'equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell'art. 39 dello stesso d.lgs., che vale "agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro", in quanto l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla P.A., con una agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 23/11/1993 num. 104, Direttive del Consiglio CEE 22/06/2000 num. 34

Massime precedenti Vedi: N. 13841 del 2015 Rv. 635825 - 01, N. 14388 del 2016 Rv. 640568 - 01, N. 14290 del 2012 Rv. 623572 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 31150 del 28/11/2019** (Rv. **655986 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MICELI WALTER)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/04/2018

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE Personale ATA - Servizi preruolo - Limiti ex art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione - Servizio effettivo prestato - Riconoscimento - Necessità.

In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 569, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 570, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Vedi: N. 20918 del 2019 Rv. 654798 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31149 del 28/11/2019** (Rv. **655985 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ZAMPIERI NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/07/2016

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale scolastico assunto con contratti a termine - Servizi pre-ruolo - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Verifica - Condizioni - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione - Anzianità pregressa - Riconoscimento - Criteri.

In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 11 com. 14, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Vedi: N. 20918 del 2019 Rv. 654798 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 30992 del 27/11/2019** (Rv. **655886 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

S. (MASI MARIA) contro C. (FURNO ERIK)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/06/2018

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Procedura concorsuale - Illegittimità - Conseguenze - Contratto di lavoro - Nullità - Fattispecie.

Nel pubblico impiego privatizzato, la procedura concorsuale costituisce l'atto presupposto del contratto individuale del quale condiziona la validità, sicchè sia l'assenza, sia l'illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, rientrando nell'ambito di applicazione di portata generale del successivo art. 36, comportano la nullità del contratto individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del contratto di assunzione stipulato in violazione delle norme concorsuali inerenti l'attribuzione dei punteggi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13884 del 2016 Rv. 640477 - 01, N. 20416 del 2019 Rv. 654744 - 01, N. 11951 del 2019 Rv. 653751 - 01, N. 17002 del 2019 Rv. 654364 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30999 del 27/11/2019** (Rv. **655888 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro A. (SAMMARCO ANNUNZIATO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 17/10/2013

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Credito contributivo - Opposizione allo stato passivo del concessionario - Intervento dell'Inps - Ammissibilità - Pendenza di autonomo ricorso - Irrilevanza.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, promosso dal concessionario per crediti contributivi iscritti a ruolo, è ammissibile l'intervento dell'INPS, che conserva la titolarità del credito azionato, senza che rilevi la contemporanea pendenza di una eventuale autonoma opposizione da quest'ultimo proposta, a cui soccorre lo specifico rimedio processuale della riunione dei procedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2588 del 1966 Rv. 324982 - 01, N. 24202 del 2015 Rv. 637707 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 31012 del 27/11/2019** (Rv. **655889 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

I. (MASSAFRA PAOLA) contro T. (PANICI PIER LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2014

103403 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI Contratti di portierato con enti previdenziali - Originaria natura privatistica - Trasformazione in rapporti di pubblico impiego - Svolgimento di mansioni istituzionali prima della trasformazione - Conseguenze.

I contratti di portierato con enti previdenziali, aventi originaria natura privatistica, sono stati trasformati in rapporti di pubblico impiego privatizzato dall'art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000, con conseguente assegnazione degli addetti, "ex lege", alle mansioni proprie dell'attività istituzionale degli enti di riferimento; in caso di svolgimento di tali mansioni anche prima della trasformazione, spetta ai lavoratori, ex art. 2126 c.c., il riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni concretamente svolte, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 285 del 1988, gradualmente transitata nella successiva contrattazione collettiva del pubblico impiego privatizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., DPR 01/03/1988 num. 285, DPR 26/05/1976 num. 411 art. 51, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 43 com. 19, Legge 16/01/2003 num. 3 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 14809 del 2007 Rv. 597765 - 01, N. 2102 del 2019 Rv. 652614 - 01, N. 9555 del 2010 Rv. 613414 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11459 del 1990 Rv. 469945 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 30993 del 27/11/2019** (Rv. **655887 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **NICOLA DE MARINIS**. Relatore: **NICOLA DE MARINIS**.

P. (CASSARINO GIUSEPPE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/12/2013

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Indennità premio di fine servizio - Determinazione - Criteri - Retribuzione di posizione - Esclusione - Natura fissa dell'emolumento - Irrilevanza.

Ai fini della determinazione dell'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, comma 5, della l. n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da tale norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18231 del 2015 Rv. 636946 - 01, N. 13433 del 2019 Rv. 654066 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 30856 del 26/11/2019** (Rv. **655883 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (RICCI MAURO) contro F. (SCARPELLI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/01/2013

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Revoca dell'indennità di accompagnamento - Soggetti affetti da patologie irreversibili e di particolare gravità - Ripristino della prestazione - Accertamento dei presupposti - Necessità - Criteri.

L'accertamento giudiziale del diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento revocata, pur in presenza di patologie irreversibili, impone la verifica del perpetuarsi delle condizioni di minorazione, da compiersi nel processo attraverso l'acquisizione di prove o il ricorso, secondo le circostanze, a presunzioni di fatto dalle quali desumere la permanenza nel tempo di condizioni sanitarie o psicofisiche tali da compromettere la salute e la dignità dell'assistibile.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 80, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26090 del 2019 Rv. 655616 - 01, N. 3688 del 2015 Rv. 634570 - 01

Sez. L, **Ordinanza n. 30868 del 26/11/2019** (Rv. **655885 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**.

I. (SGROI ANTONINO) contro D. (NATALIZI ZIZZI MARIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/11/2014

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Accordi di riallineamento retributivo - Variazione di programmi ex art. 5, comma 5, del d.l. n. 510 del 1996 - Limiti - Reiterazione - Esclusione.

Il potere di variazione dei programmi di riallineamento retributivo, di qualunque contenuto ed indipendentemente dalla tempestività dell'accordo o dall'identità delle parti sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 510 del 1996, conv. dalla l. n. 608 del 1996, può essere esercitato una sola volta, nel rispetto dei limiti temporali, oggettivi e soggettivi previsti dalle norme di riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5 com. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8611 del 2017 Rv. 643900 - 01, N. 26027 del 2019 Rv. 655394 - 01

Sez. L, **Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019** (Rv. **655884 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**.

C. (MAZZUCCHIELLO MASSIMO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 11/03/2015

129162 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Art. 149 disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 21985 del 2018 Rv. 650304 - 01, N. 14880 del 2018 Rv. 649250 - 01, N. 8533 del 2015 Rv. 635345 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30663 del 25/11/2019 (Rv. 655878 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

S. (CAPPELLETTO MARCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/10/2015

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Art. 2112 c.c. - Trasferimento d'azienda in forza di provvedimento autoritativo - Applicabilità - Presupposti - Conservazione dell'identità dell'entità economica - Sufficienza.

L'art. 2112 c.c. deve ritenersi applicabile - in conformità alla direttiva comunitaria 77/187/CE e all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 20 novembre 2003, C-340/01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98 - anche ove il trasferimento dell'azienda non derivi da un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., quale l'assegnazione di un appalto pubblico di servizi, comportante un periodo di sospensione tra l'attività del primo e del successivo imprenditore, purché l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità e si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 21278 del 2010 Rv. 615174 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)*

C. (GRACIS ALESSANDRO) contro C. (CARDELLA LUCIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/03/2013

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Concorso di colpa del lavoratore - Riduzione della misura del risarcimento - Esclusione - Limiti e Condizioni.

In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17917 del 2017 Rv. 645001 - 01, N. 798 del 2017 Rv. 642508 - 02, N. 7649 del 2019 Rv. 653410 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , Sentenza n. 30668 del 25/11/2019 (Rv. 655879 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: GUGLIELMO CINQUE. Relatore: GUGLIELMO CINQUE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

P. (GIUSTINIANI MARCELLO) contro T. (FONTANA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2017

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Pluralità di contratti a progetto - Illegittimità - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Decorrenza - Recesso dall'ultimo contratto - Rilevanza.

Nell'ipotesi di pluralità di contratti a progetto, l'impugnativa volta a far valere l'illegittimità degli stessi, da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di costituzione del primo, è assoggettata ad un unico termine di decadenza che, ex art. 32 della l. n. 183 del 2010, decorre dal recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal rapporto in essere, in relazione all'ultimo contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17127 del 2016 Rv. 640919 - 01, N. 30134 del 2018 Rv. 651695 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30669 del 25/11/2019 (Rv. 655880 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA D'ANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (CARTA GIANUARIO) contro R. (CAMBA ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/12/2013

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Regione Sardegna - Personale transitato da enti soppressi - Fondo integrativo regionale (FITQ) - Esclusione - Legittimità - Ragioni.

155085 SARDEGNA - PERSONALE REGIONALE - IN GENERE In genere.

L'art. 3 della l.r. Sardegna n. 21 del 1999, nel prevedere, al comma 6, l'esclusione - fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del "Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale" - dell'iscrizione a detto Fondo del personale transitato da enti soppressi nel ruolo unico

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

della predetta Amministrazione, non viola il principio di uguaglianza di cui all'art 3 Cost., stante la differenza tra la posizione dei dipendenti regionali, per i quali il Fondo è stato creato, e quella del personale proveniente da enti soppressi, transitato senza concorso, a cui favore non è stata mai versata una contribuzione nel Fondo e che, non avendo, in precedenza, goduto di trattamenti analoghi, non potrebbe neppure vantare, trattandosi di previdenza integrativa non riconducibile alla retribuzione, un diritto ad una parità di trattamento in caso di svolgimento delle stesse mansioni dei dipendenti regionali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 01/06/1999 num. 21 art. 3 com. 6

Sez. L - , **Sentenza n. 30679 del 25/11/2019** (Rv. **655882 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

C. (GRACIS ALESSANDRO) contro C. (CARDELLA LUCIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/03/2013

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Obblighi informativi - Violazione - Concorso di colpa del lavoratore - Esclusione.

In tema di infortuni sul lavoro, qualora il comportamento del lavoratore che ha determinato l'evento dannoso sia scaturito dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all'attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l'infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore l'ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione, al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale e tale da ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24629 del 2019 Rv. 655134 - 01, N. 12753 del 2019 Rv. 653901 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30670 del 25/11/2019** (Rv. **655881 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (CARBONE LEONARDO) contro N. (NEGRI ANTONELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2014

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Cassa forense - Rimborso di contributi - Domanda amministrativa - Necessità - Omissione - Conseguenze.

In tema di previdenza forense, la richiesta di rimborso alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ex art. 3, ultimo comma, della l. n. 319 del 1975 (come modificato dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980), dei contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci, deve essere preceduta dalla domanda amministrativa, alla cui omissione consegue l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2063 del 2014 Rv. 629924 - 01, N. 2760 del 2019 Rv. 652619 - 01, N. 27384 del 2018 Rv. 650990 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019** (Rv. **655877 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LUPIA LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2013

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Attribuzione di qualifica superiore - Procedimento cd. trifasico - Modalità - Violazione - Conseguenze - Sindacato in sede di legittimità - Fattispecie.

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del c.c.n.l. comparto delle Istituzioni di alta Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11037 del 2006 Rv. 589058 - 01, N. 18943 del 2016 Rv. 641208 - 01, N. 8589 del 2015 Rv. 635313 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 30573 del 22/11/2019** (Rv. **655876 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/08/2013

098226 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI Personale scolastico assunto con contratti a termine - Scatti biennali di anzianità di cui all'art. 53 della l. n. 312 del 1980 - Progressione stipendiale da anzianità di servizio - Domande - Distinzione - Criterio.

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini della determinazione del trattamento retributivo del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, occorre distinguere, secondo il criterio del cd. "petitum sostanziale", la domanda avente ad oggetto gli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53 della l. n. 312 del 1980, previsti solo in favore di determinate categorie di docenti, da quella avente ad oggetto la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, che, in base alla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, va riconosciuta anche ai dipendenti assunti a tempo determinato.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26108 del 2017 Rv. 645918 - 01, N. 22558 del 2016 Rv. 641599 - 01, N. 20918 del 2019 Rv. 654798 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30571 del 22/11/2019 (Rv. 655875 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

C. (CARBONE LEONARDO) contro C. (CAMPILII ANNA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/04/2017

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Cancellazione retroattiva dalla Cassa per accertata incompatibilità - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi - Sussistenza - Rimborso dei contributi integrativi - Esclusione - Funzione solidaristica - Configurabilità.

In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l'obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 5098 del 2003 Rv. 562170 - 01, N. 15109 del 2005 Rv. 583059 - 01, N. 10458 del 1998 Rv. 519948 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30568 del 22/11/2019 (Rv. 655874 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.**

I. (RICCI MAURO) contro C. (PARISE ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/05/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Cecità parziale - Diritto alle relative prestazioni economiche - Indennità di accompagnamento - Cumulabilità - Sussistenza - Fondamento.

Le prestazioni assistenziali relative alla cecità parziale ed all'indennità di accompagnamento sono cumulabili - ove ricorrano i rispettivi presupposti - in ragione della diversa funzione di tali provvidenze, che tendono, nell'uno caso, a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell'invalidità non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento, nell'altro, a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana, dovendosi considerare, nella valutazione complessiva dello stato di inabilità totale, l'eventuale concorso della cecità parziale con le altre minorazioni nel determinare la perdita di autonomia e autosufficienza che dà diritto all'indennità di accompagnamento per effetto della sentenza della Corte cost. n. 346 del 1989.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26559 del 2018 Rv. 651289 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 30418 del 21/11/2019** (Rv. **655869 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (TROPANO ANNAMARIA) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 13/04/2017

218017 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE Distrazione delle spese - Dichiarazione del difensore - Patrocinio a spese dello Stato - Rinuncia implicita - Esclusione - Fondamento.

La richiesta di distrazione delle spese non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all'eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (spese per gli ausiliari del giudice, prenotazione a debito del contributo unificato), considerato, peraltro, che l'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede specifiche ipotesi di revoca del beneficio, diverse dalla richiesta ex art. 93 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

Massime precedenti Difformi: N. 5232 del 2018 Rv. 648215 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30416 del 21/11/2019** (Rv. **655868 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **GUIDO RAIMONDI**. Relatore: **GUIDO RAIMONDI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

G. (MARUCCHI GIAN LUCA) contro C. (HERNANDEZ FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2016

086042 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - IN GENERE Rapporto di lavoro alle dipendenze di società estera - Legge regolatrice del rapporto di lavoro - Art. 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - Criteri in mancanza di scelta espressa dalle parti - Criterio del "collegamento più stretto" - Verifica - Necessità - Fondamento.

In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di società estera, l'individuazione della legge regolatrice del rapporto di lavoro, in assenza di scelta operata dalle parti, deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 6, paragrafo 2, lettere a) e b) della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e cioè quelli del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in subordine, si trova la sede che ha proceduto ad assumerlo, essendo comunque tenuto il giudice, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a verificare se, dall'insieme delle circostanze, risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, dovendosi, in tal caso, applicare la legge di quest'ultimo con esclusione di qualsiasi altra.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/06/1980 art. 6

Sez. L - , **Sentenza n. 30419 del 21/11/2019** (Rv. **655870 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/05/2017

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Domanda amministrativa specifica in relazione alla prestazione richiesta - Mancata

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

allegazione del certificato medico - Conseguenze sulla decorrenza della prestazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di invalidità civile, ai fini della procedibilità del ricorso giudiziale, è sufficiente che la domanda amministrativa consenta di individuare la specifica prestazione richiesta, senza che l'eventuale assenza del certificato medico possa incidere sul riconoscimento del diritto al beneficio con decorrenza dalla presentazione della medesima domanda, ove sussistano gli altri presupposti previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1970 num. 382, DM Tesoro 09/11/1990, Legge 15/10/1990 num. 215 art. 1 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 443, Costituzione art. 111, Decr. Minist. Tesoro 05/08/1991 num. 387 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14412 del 2019 Rv. 653976 - 01, N. 24896 del 2019 Rv. 655317 - 01, N. 25804 del 2019 Rv. 655392 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30421 del 21/11/2019** (Rv. **655871 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **PAOLA GHINOY**. *Relatore:* **PAOLA GHINOY**. *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA*. (Conf.)

C. (DE STEFANO MAURIZIO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/02/2014

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Pensione di vecchiaia - Anzianità contributiva - Annualità non coperta da contribuzione integrale - Inclusione - Fondamento - Contribuzione "effettiva" ex art. 1 della l. n. 141 del 1992 - Rilevanza esclusiva ai fini della commisurazione della pensione.

Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Ne consegue che l'art. 1 della l. n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di "effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale".

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 141 art. 1, Cod. Civ. art. 2116, Legge 20/09/1980 num. 576 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5672 del 2012 Rv. 622140 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7621 del 2015 Rv. 635163 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30428 del 21/11/2019** (Rv. **655873 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE**. *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Conf.)

I. (CATALANO GIANDOMENICO) contro S. (BONOTTO MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2016

129033 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - IN GENERE Associati studi professionali - Obbligo assicurativo contro infortuni e malattie professionali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965) vi assoggettano le associazioni professionali.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 17 com. 6 lett. A PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15971 del 2017 Rv. 644791 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30425 del 21/11/2019 (Rv. 655872 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:*

AMELIA TORRICE. *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

R. (FACCINI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2014

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Giudizio promosso ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 - Domanda di riconoscimento di punteggio superiore a quello attribuito per ragioni discriminatorie - Obbligo di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Incremento delle posizioni a concorso - Rilevanza - Esclusione.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nell'ambito di un giudizio ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, promosso da un lavoratore che invochi l'attribuzione di un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente ricevuto, per ragioni discriminatorie, in una procedura selettiva, sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti sulla cui posizione in graduatoria l'accoglimento della domanda è suscettibile di incidere; né la necessaria partecipazione al giudizio di questi ultimi può escludersi in ragione dell'astratta possibilità di incremento del numero delle posizioni economiche messe a concorso, dovendo aversi riguardo alla procedura selettiva concretamente indetta dal datore di lavoro, sulla base di scelte correlate alle proprie esigenze organizzative e a vincoli di spesa e di bilancio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28766 del 2018 Rv. 651690 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30228 del 20/11/2019 (Rv. 655867 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

C. (PANUCCIO ALBERTO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/01/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Assunzione a tempo determinato - Differenza con assunzione a tempo indeterminato e conferimento di incarico dirigenziale a termine - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di dirigenza medica, va distinto il termine apposto all'incarico conferito al dirigente medico legato all'azienda sanitaria da contratto a tempo indeterminato, con il termine finale del contratto del dirigente assunto a tempo determinato, perché nel primo caso lo spirare del termine comporta la cessazione dell'incarico ma non del rapporto, mentre nel secondo è lo stesso rapporto che si risolve automaticamente alla scadenza ed il dirigente non vanta alcun diritto soggettivo alla rinnovazione, che, seppure consentita nei limiti previsti dalla legge e dal c.c.n.l., rientra comunque nella facoltà dell'amministrazione, tenuta a valutare la persistenza delle condizioni che legittimano il ricorso alla tipologia contrattuale. (Nella specie, è stato escluso che

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

il dirigente medico assunto a tempo determinato potesse pretendere allo spirare del termine il rinnovo dell'incarico o il conferimento di altra funzione dirigenziale, reputando nulle perché contrarie a norme imperative le pattuizioni del contratto individuale poste a fondamento di tali pretese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 bis CORTE COST., DPR 10/12/1997 num. 483, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 27, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 25, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 27120 del 2017 Rv. 646155 - 01, N. 8674 del 2018 Rv. 648631 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30220 del 20/11/2019 (Rv. 655865 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

I. (PULLI CLEMENTINA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/11/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Erogazioni in materia di invalidità - Somme percepite a titolo di assegno sociale - Compensazione impropria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni; ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 com. 3, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12323 del 2018 Rv. 649005 - 01, N. 4825 del 2019 Rv. 652692 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 30226 del 20/11/2019 (Rv. 655866 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CARAPELLE ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/08/2014

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Competenza dell'organo disciplinare - Individuazione - Criteri - Massimo della sanzione irroganda - Rilevanza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 492 com. 2 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 20721 del 2019 Rv. 654793 - 01, N. 28111 del 2019 Rv. 655602 - 02, N. 20845 del 2019 Rv. 654851 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30062 del 19/11/2019 (Rv. 655861 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:*

FRANCESCA SPENA. *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

C. (PAONE ALBERTO) contro B. (MESSINA SERGIO)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 03/10/2014

013039 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - TERMINI Notifica di una seconda impugnazione del lodo arbitrale irrituale - Osservanza del termine breve decorrente dalla prima impugnazione - Necessità - Fondamento.

La notifica dell'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale - in quanto atto idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell'atto - comporta la decorrenza del termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione, trovando applicazione gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, in difetto di una disciplina specifica, anche in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, attesa la sua finalità di risolvere una controversia, comune alle determinazioni giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 quater, Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 358

Massime precedenti Vedi: N. 19182 del 2013 Rv. 628336 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972 - 01, N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 04

Sez. L - , Sentenza n. 30071 del 19/11/2019 (Rv. 655864 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:*

AMELIA TORRICE. *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SGUEGLIA ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Passaggi di carriera di dipendenti statali - Diritto alla percezione dell'assegno "ad personam" ex artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993 - Passaggio ad altra amministrazione a seguito di procedura concorsuale - Inclusione - Fondamento.

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, il diritto alla percezione dell'assegno "ad personam", previsto per i dipendenti statali dagli artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, sussiste anche nel caso in cui il passaggio ad altra amministrazione avvenga a seguito di procedura concorsuale, deponendo in tal senso il dato letterale della disposizione, così come la sua "ratio", volta ad incentivare la mobilità volontaria nel pubblico impiego attraverso il divieto di attribuzione di un trattamento economico regressivo rispetto a quello goduto al momento del passaggio nella nuova posizione, onde consentire alle diverse Amministrazioni dello Stato di utilizzare le migliori competenze maturate, anche in altri settori, dai suoi dipendenti.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202

Massime precedenti Vedi: N. 169 del 2017 Rv. 642443 - 01, N. 2281 del 2013 Rv. 624850 - 01, N. 5959 del 2012 Rv. 622210 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30061 del 19/11/2019 (Rv. 655860 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

P. (MAINARDI SANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/12/2014

102016 ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE ARTISTICA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONSERVATORI Istituti AFAM - Conservatorio musicale - Docente a tempo indeterminato nominato direttore a tempo determinato - Diritto alla stabilizzazione nell'incarico di direttore ex art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 508 del 1999 - Esclusione - Fondamento.

In tema di istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, della l. n. 508 del 1999, avente lo scopo di conservare nel medesimo stato giuridico, in un apposito ruolo ad esaurimento, il personale, docente e non docente, già in servizio a tempo indeterminato, senza apportare modifiche in senso migliorativo al regime di tali dipendenti, non consente di attribuire ai docenti a tempo indeterminato, nominati direttori dei conservatori a tempo determinato non in virtù di pubblico concorso bensì ai sensi dell'art. 241, comma 6, del d.lgs. n. 297 del 1994 (all'epoca vigente), il diritto alla stabilizzazione nell'incarico di direttore, ponendosi l'opposta interpretazione in contrasto con il principio di temporaneità degli incarichi previsto dalla disciplina generale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993 (poi art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001), temporaneità confermata e regolata anche per i direttori di istituzione AFAM dall'art. 4 del d.P.R. n. 132 del 2003.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 508 art. 2 com. 6 CORTE COST., DPR 28/02/2003 num. 132 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25 com. 9, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 241 com. 6, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 241 com. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 13013 del 2017 Rv. 644512 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30068 del 19/11/2019 (Rv. 655863 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SCIME' DARIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2014

098052 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI Benefici combattentistici ex artt. 1 e 2 della l. n. 336 del 1970 - Estensione ai mutilati ed invalidi per causa di servizio - Esclusione - Fondamento.

I benefici combattentistici di cui alla l. n. 336 del 1970, che, ai sensi del suo art. 1, spettano soltanto ai profughi coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace ed a coloro che a questi profughi sono parificati da apposite leggi, non possono essere riconosciuti ad un pubblico dipendente orfano di un caduto per causa di servizio, né la l. n. 474 del 1958, che, all'art. 5, ha disposto misure perequative in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio titolari di trattamenti pensionistici e dei loro congiunti, ha introdotto una parificazione permanente ed automatica tra questa categoria e quella dei mutilati ed invalidi di guerra.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 03/04/1958 num. 474 art. 5 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 26348 del 2016 Rv. 642249 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30063 del 19/11/2019 (Rv. 655862 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ROSA ARIENZO. Relatore: ROSA ARIENZO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

D. (DEL VESCOVO MATTEO) contro P. (LOMBARDINI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/04/2015

005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Recesso per giusta causa - Recesso del preponente - Contestazione immediata delle ragioni - Obbligatorietà - Recesso dell'agente - Contestuale comunicazione dei motivi -Esclusione.

Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 23455 del 2004 Rv. 578189 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30073 del 19/11/2019 (Rv. 655984 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

P. (MORELLI MAURO) contro I. (MASSAFRA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2014

103403 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI Dipendenti degli enti previdenziali addetti al servizio di portierato di immobili - Successiva assegnazione a mansioni tipiche della funzione amministrativa dell'ente - Trasformazione del rapporto in lavoro pubblico contrattualizzato - A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000 - Periodo antecedente - Applicabilità dell'art. 2126 c.c.

In tema di lavoro dei portieri degli enti previdenziali assunti con contratto di diritto privato, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di portierato e da riportare ad attività proprie della funzione amministrativa dell'ente di appartenenza non comporta la trasformazione del vincolo in un rapporto di impiego pubblico privatizzato, che si verifica solo quale effetto "ex lege" al sopravvenire dell'art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000, ma fa sorgere, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il diritto del lavoratore a percepire, per il periodo di concreto ed effettivo svolgimento di quelle diverse mansioni, il trattamento retributivo proprio del c.c.n.l. inerente agli enti pubblici non economici.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 43 com. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, DPR 26/05/1976 num. 411 art. 51, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29897 del 2019 Rv. 655859 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8985 del 2010 Rv. 612399 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 29897 del 18/11/2019** (Rv. **655859 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

L. (RENZETTI GIANCARLO) contro I. (MASSAFRA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/09/2014

103403 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI Riforma del pubblico impiego - Natura privatistica del rapporto - Ammissibilità - Ipotesi - Successiva assegnazione a mansioni inerenti l'attività amministrativa propria dell'ente - Trasformazione del rapporto in lavoro pubblico contrattualizzato - Condizioni - Fattispecie.

Pur dopo la privatizzazione del pubblico impiego, non è impedita la stipula di contratti di lavoro con la P.A. regolati dalla disciplina privatistica, quando vi sia una norma speciale che lo preveda o per rapporti di lavoro cd. anomali per l'assolvimento di compiti non riconducibili alle finalità istituzionali. In dette ipotesi, la successiva assegnazione a mansioni inerenti l'attività amministrativa propria dell'ente non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto privatistico in un rapporto pubblico contrattualizzato, a meno che detta trasformazione non sia prevista dal legislatore, in armonia con il dettato dell'art. 97 della Costituzione. (Nella specie, la S.C., quanto ai portieri degli enti previdenziali che, dopo la dismissione degli immobili, sono stati addetti a mansioni inerenti l'attività amministrativa dell'ente, ha ritenuto la trasformazione del rapporto in lavoro pubblico contrattualizzato, in virtù della previsione dell'art. 43, comma 9, della l. n. 388 del 2000).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 43 com. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51, DPR 26/05/1976 num. 411 art. 51, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14809 del 2007 Rv. 597765 - 01, N. 9555 del 2010 Rv. 613414 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8985 del 2010 Rv. 612399 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29893 del 18/11/2019** (Rv. **655719 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

A. (ZELA MARINA) contro F. (PELAZZA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/02/2018

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative affidate - Art. 44 del c.c.n.l. Federambiente - Accettazione delle mansioni inferiori - Interpretazione - Conseguenze.

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

In caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore all'espletamento delle mansioni affidategli, l'art. 44 del c.c.n.l. Federambiente si interpreta, in virtù del canone letterale e del criterio sistematico, nel senso che, ai fini della conservazione del posto di lavoro, è sufficiente che il prestatore accetti di svolgere le mansioni assegnategli, sia pure inferiori, mentre è irrilevante l'eventuale contestazione dell'inquadramento che segue, "ex se", le nuove mansioni, garantendosi comunque al lavoratore la conservazione del trattamento economico già percepito a titolo personale ed integrante la retribuzione globale di fatto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/07/2016 art. 44, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 2267 del 2018 Rv. 646902 - 01, N. 5140 del 2005 Rv. 579874 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29893 del 18/11/2019** (Rv. **655719 - 02**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**.

(Diff.)

A. (ZELA MARINA) contro F. (PELAZZA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/02/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative affidate - Obbligo di "repechage" - Manifesta insussistenza del fatto - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il tema della ricollocazione del prestatore in ambito aziendale rientra nel cd. obbligo di "repêchage", la cui verifica incide sul requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav. novellato, da intendere come una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti legittimanti il recesso, che ne consenta di apprezzare la chiara pretestuosità, con accertamento di merito incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale di riconoscere la tutela reintegratoria attenuata in un caso in cui il lavoratore, divenuto fisicamente inidoneo, aveva accettato di svolgere le mansioni inferiori assegnategli, sia pure contestando l'inquadramento applicato).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 01, N. 26675 del 2018 Rv. 651201 - 01, N. 181 del 2019 Rv. 652220 - 01, N. 8661 del 2019 Rv. 653449 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29879 del 18/11/2019** (Rv. **655856 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **FEDERICO BALESTRIERI**. Relatore:

FEDERICO BALESTRIERI. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

D. (CASSIANI MARCO) contro E. (GALVANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/11/2013

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Misure di sicurezza cd. "innominate" - Adozione - Presupposti - Condizioni lavorative obiettivamente pericolose - Fattispecie.

In tema di obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c., l'adozione di particolari misure di sicurezza (cd. "innominate") viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose, in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata dal lavoratore, in ragione della movimentazione, da parte del medesimo, di somme di denaro. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto non esigibile - in relazione all'uccisione, avvenuta per mano di ignoti, di una portiera-custode di un collegio studentesco durante un turno di lavoro notturno - l'adozione, da parte del datore, di cautele anti rapina, non essendo custoditi nel predetto collegio particolari valori; la S.C. ha cassato la sentenza, per avere i giudici di merito omesso di valutare

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

adeguatamente che la lavoratrice era solita custodire di notte anche le quote di pernottamento degli studenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34 del 2016 Rv. 638243 - 01, N. 10097 del 2011 Rv. 618241 - 01, N. 25883 del 2008 Rv. 605135 - 01, N. 7405 del 2015 Rv. 635302 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019 (Rv. 655857 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'.

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PINELLI NUNZIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2014

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Provvedimenti del giudice - Fondatezza di motivi preliminari - Insussistenza giuridica del diritto rivendicato - Conseguenze - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

100150 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE In genere.

Nel giudizio di legittimità, per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (di rito o di merito) da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (sempre di merito), non può portare all'accoglimento del ricorso ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente; in tali evenienze il giudizio di legittimità va comunque definito, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale. (Nella specie, a fronte di un ricorso proposto da un'Università avverso la pronuncia di condanna a corrispondere determinati emolumenti ai medici "specializzandi", i quali, a loro volta, avevano proposto ricorso incidentale per chiedere, in caso di accoglimento del ricorso principale, l'accertamento della legittimazione passiva, rispetto alla pronuncia di condanna alle differenze rivendicate, della Presidenza del Consiglio o dei Ministeri evocati in giudizio, la S.C., riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Università, ha rigettato comunque il ricorso incidentale per infondatezza nel merito delle pretese dei medici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21968 del 2015 Rv. 637019 - 01, N. 6145 del 2019 Rv. 653076 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2731 del 2017 Rv. 642269 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29889 del 18/11/2019 (Rv. 655858 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ELENA BOGHETICH. Relatore: ELENA BOGHETICH. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

B. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro R. (PANICI PIER LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2017

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ambito di applicazione - Domanda proposta nei confronti di soggetto diverso dal formale datore di lavoro - Accertamento sulla effettiva titolarità del rapporto - Riconducibilità alle questioni ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - Fondamento - Fattispecie.

Il rito speciale previsto dalla l. n. 92 del 2012 si applica anche alla domanda proposta nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, di cui si chiede di accertare la

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

effettiva titolarità del rapporto, dovendo il giudice individuare la fattispecie secondo il canone della prospettazione, con il solo limite di quelle artificiose; pertanto, una volta azionata dal lavoratore una impugnativa di licenziamento con riconoscimento delle tutele previste dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, il procedimento speciale deve trovare ingresso a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni, senza alcun effetto preclusivo in ragione della veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la sussistenza di un appalto illecito di manodopera, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il datore di lavoro sostanziale, utilizzatore effettivo delle prestazioni, ed alcuni lavoratori, con illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro meramente formale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17775 del 2016 Rv. 641000 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21959 del 2018 Rv. 650494 - 01, N. 186 del 2019 Rv. 652450 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29755 del 15/11/2019 (Rv. 655718 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

B. (PETRACCI FABIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/04/2014

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Indebito retributivo - Azione di ripetizione - Legittimazione attiva - Ente pagatore - Fondamento - Litisconsorzio necessario con l'ente datore - Limiti.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, la legittimazione attiva all'azione di ripetizione dell'indebito compete, in forza delle regole proprie della contabilità di Stato, al soggetto che provvede all'erogazione delle retribuzioni ed è titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento ricevuto in eccedenza ("id est": il Ministero delle Finanze), mentre sussiste il litisconsorzio necessario con l'ente datore di lavoro solo qualora sia contestata la sussistenza del debito restitutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/06/1955 num. 1544 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4323 del 2017 Rv. 643096 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29754 del 15/11/2019 (Rv. 655717 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA D'ANTONIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/06/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Applicabilità anche alle situazioni in essere - Decorrenza dall'entrata in vigore della nuova disciplina - Fondamento.

In tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, il termine di decadenza introdotto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 47 del 2004), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 anche nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

alla predetta data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47, DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

Massime precedenti Difformi: N. 11484 del 2015 Rv. 635667 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15352 del 2015 Rv. 636077 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29753 del 15/11/2019 (Rv. 655983 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M. CELESTE ALBERTO.* (Parz. Diff.)

C. (CARBONELLI ANTONIO) contro C. (BONARDI PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/06/2016

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 - Termine di centoventi giorni previsto per la contestazione della nullità del termine - Applicazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di somministrazione di lavoro, il termine di decadenza per proporre l'impugnazione stragiudiziale è quello di sessanta giorni previsto dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, come chiarito dal comma 4, lett. d) della stessa norma; le modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012, che ha esteso il termine per l'impugnativa stragiudiziale a centoventi giorni, non riguardano il caso della somministrazione di manodopera, bensì la diversa ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato in cui il rapporto, per quanto a termine, è istaurato dal lavoratore direttamente con chi fruisce della prestazione, mentre nella somministrazione di lavoro si istaura un rapporto trilaterale, in cui il lavoratore non istituisce un vincolo direttamente con chi utilizza la sua attività.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. D CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 11 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7788 del 2017 Rv. 643589 - 01, N. 2420 del 2016 Rv. 638726 - 01, N. 30134 del 2018 Rv. 651695 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29625 del 14/11/2019 (Rv. 655714 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

C. (ANTONUCCI VINCENZO) contro A. (BORTONE GIUSEPPINA NORMA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/07/2014

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Medici ex condotti - Conservazione del rapporto non esclusivo di dipendenza con la ASL - Trattamento retributivo omnicomprensivo ex art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987 - Spettanza - Ulteriori

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per gli altri dirigenti medici - Esclusione - Fondamento.

Gli ex medici condotti con rapporto non esclusivo con le ASL, in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la ASL, tra cui l'indennità di specificità medica, senza che assuma rilievo, a tal fine, lo stanziamento di somme previsto dall'art. 1, comma 456, della l. n. 205 del 2007, limitato alla previsione di un impegno di spesa da ripartire secondo criteri da definire a cura del Ministero della salute.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 26/02/1991 num. 58, Decreto Legge 29/12/1990 num. 415 art. 5, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 110, Contr. Coll. 05/07/2006 art. 4, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 456 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1487 del 2014 Rv. 629918 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29624 del 14/11/2019 (Rv. 655713 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)*

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro B. (NAPPI FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/08/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Mansioni - Inquadramento ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Competenza della contrattazione collettiva - Modifiche ex art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 - Rilevanza - Esclusione.

La classificazione dei dipendenti pubblici al fine di stabilire le mansioni, oltre a quelle di assunzione, cui essi, secondo l'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono essere adibiti, così come la definizione di quanto, ai sensi e per gli effetti dei successivi commi 4 e 5, costituisce esercizio di mansioni superiori, è rimessa alla contrattazione collettiva e ciò sia nel regime previgente che in quello successivo alle modifiche apportate alla predetta norma dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 18817 del 2018 Rv. 649878 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29629 del 14/11/2019 (Rv. 655716 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

F. (PERSIANI MATTIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/01/2017

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004237/2019 65289001

Massime precedenti Conformi: N. 4237 del 2019 Rv. 652890 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 29626 del 14/11/2019** (Rv. **655715 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **GUIDO RAIMONDI**. Relatore: **GUIDO RAIMONDI**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

B. (PANIZ MAURIZIO) contro U. (MONTUSCHI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/02/2017

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Scelte imprenditoriali comportanti processi di riconversione o ristrutturazione aziendali - Adibizione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori, con immutato il livello retributivo - Contrasto con l'art. 2103 c.c. - Insussistenza.

L'art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretato alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l'altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11395 del 2014 Rv. 630913 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29623 del 14/11/2019** (Rv. **655712 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (MULE' CASCIO ADRIANO) contro C. (IOVINO LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/12/2013

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Declaratoria di competenza dell'AGO da parte della Corte di cassazione a seguito di ricorso attinente alla giurisdizione - Riassunzione - Termine - Art. 392 c.p.c. - Applicabilità.

La riassunzione del processo di primo grado conseguente all'affermazione della competenza giurisdizionale dell'AGO, denegata nei gradi di merito e pronunciata dalla Corte di cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto, in via generale, dall'art. 392 c.p.c., secondo la misura in esso "ratione temporis" stabilita, e non nel termine di cui all'art. 367, comma 2, c.p.c., riguardante l'ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, né in quello di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c., né, infine, nei termini stabiliti dall'art. 50 c.p.c. o 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 367 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3920 del 1968 Rv. 337434 - 01, N. 13734 del 2017 Rv. 644359 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 29624 del 14/11/2019** (Rv. **655713 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro B. (NAPPI FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/08/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Classificazione del personale - Competenza della contrattazione collettiva - Previsione per aree omogenee - Ammissibilità - Successione dei contratti - Rilevanza rispetto a mansioni già considerate superiori - Conseguenze.

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, l'equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrano attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività - poi ricomprese nelle medesime aree - fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrano nell'ambito della stessa area - compete il solo trattamento proprio di quell'area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l'assetto complessivo dei rapporti di lavoro quale definito da quest'ultima possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 1241 del 2016 Rv. 638329 - 01, N. 12334 del 2018 Rv. 648967 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29423 del 13/11/2019** (Rv. **655710 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ANTONELLA PAGETTA**. Relatore: **ANTONELLA PAGETTA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

V. (BELLI BRUNO) contro C. (GIOVATI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/11/2017

103229 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE Contratto di lavoro intermittente - Condizioni di ammissibilità ex art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Divieti introdotti dalla contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento.

In tema di lavoro intermittente, l'art. 34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003, rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione delle esigenze in presenza delle quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue ma non il potere di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto dell'art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede l'intervento sostitutivo del Ministero del lavoro, misura che denota la volontà del legislatore di garantire l'operatività dell'istituto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 34, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 40, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 33, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 4223 del 2018 Rv. 647269 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 29419 del 13/11/2019** (Rv. **655708 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**.

B. (DEL GIUDICE GIUSEPPE) contro P. (GRANOZZI GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/07/2014

132074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE Tentativo di conciliazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Condizioni - "Dies a quo" - Dal momento della convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione - Valutazione relativa - Apprezzamento del giudice del merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.

La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6336 del 2009 Rv. 607623 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12516 del 2014 Rv. 631052 - 01, N. 19604 del 2014 Rv. 632590 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29420 del 13/11/2019** (Rv. **655709 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

G. (BUCCICO EMILIO NICOLA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/02/2014

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Criteri di individuazione dello scaglione - Valore della causa - "Somma attribuita" - "Ratio" - Conseguenze.

In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Difformi: N. 3903 del 2016 Rv. 638892 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 29424 del 13/11/2019** (Rv. **655711 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

V. (PIVA LUIGI) contro A. (MORACCI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2013

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura amministrativa - Conseguenze - Fattispecie.

La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso inteso a censurare la statuizione di condanna al raddoppio del contributo per ammissione al gratuito patrocinio).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15166 del 2018 Rv. 649329 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23281 del 2017 Rv. 645474 - 02, N. 13935 del 2017 Rv. 644533 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8958 del 2019 Rv. 653394 - 01, N. 26907 del 2018 Rv. 651141 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 29294 del 12/11/2019** (Rv. **655707 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

R. (TARANTINO MARIA) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/01/2018

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità rispetto alla cartella di pagamento - Interesse ad agire - Condizioni - Fattispecie.

In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5443 del 2019 Rv. 652925 - 01, N. 6723 del 2019 Rv. 653174 - 01, N. 22925 del 2019 Rv. 654864 - 01, N. 27799 del 2018 Rv. 651082 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29290 del 12/11/2019** (Rv. **655854 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

C. (MANCA BITTI DANIELE) contro P. (FALCONE MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/05/2015

005017 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE Per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Limiti - Specificità del rapporto - Intensità del legame fiduciario - Conseguenze - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti - Fattispecie.

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 1749, Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 11728 del 2014 Rv. 631050 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29291 del 12/11/2019** (Rv. **655855 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore:

GUGLIELMO CINQUE. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

A. (PANZONE VALERIA) contro R. (FINAMORE DOMENICO)

Rigetia, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/05/2014

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Diritti dei lavoratori ex art. 2112 c.c. - Continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario - Vantaggi attribuiti ai lavoratori dell'impresa cessionaria - Efficacia per il dipendente dell'impresa ceduta - Esclusione - Fattispecie.

La disciplina dell'art. 2112 c.c., che introduce a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore, ma non garantisce l'omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi all'interno del complesso aziendale risultante dal trasferimento, cosicché i dipendenti dell'azienda ceduta non hanno titolo per pretendere l'estensione in loro favore delle disposizioni contrattuali più favorevoli applicabili ai lavoratori dell'impresa cessionaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente legittimo un accordo sindacale aziendale che differenziava il trattamento spettante ai dipendenti in relazione alla presenza in servizio presso la società cessionaria ad una certa data, anteriore rispetto al periodo in cui si era verificato il passaggio del personale dalla cedente, al quale - in ogni caso - era stato garantito il godimento del pregresso trattamento economico e retributivo, con riconoscimento dell'anzianità fino a quel momento maturata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19681 del 2003 Rv. 569164 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29289 del 12/11/2019** (Rv. **655853 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

M. (DAMOLI CLAUDIO) contro T. (MODENA ANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/02/2018

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Tutela in materia di licenziamento del lavoratore disabile - Nozione di disabilità - Riferimento al contenuto della direttiva n. 2000/78 - Necessità - Fattispecie.

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE In genere.

La nozione di disabilità, anche ai fini della tutela in materia di licenziamento, deve essere ricostruita in conformità al contenuto della direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione, quindi quale limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che, nell'ambito di una procedura ex l. n. 223 del 1991, aveva dichiarato illegittimo perché discriminatorio il licenziamento del lavoratore cui, per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni svolte, non era stato attribuito alcun punteggio aggiuntivo rispetto agli altri dipendenti non affetti da disabilità).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 1 com. 7, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 6798 del 2018 Rv. 647606 - 01, N. 13649 del 2019 Rv. 653966 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29104 del 11/11/2019** (Rv. **655851 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ELENA BOGHETICH**. Relatore: **ELENA BOGHETICH**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

I. (QUAGLIARO MARCO) contro B. (PELIZZO GUGLIELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/06/2017

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Lavoratore assunto con mansioni di guardia giurata - Perdita dei titoli abilitanti - Sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione - Rilevanza ai fini della risoluzione del rapporto - Condizioni - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Configurabilità Sussistenza - Procedimento di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966 - Necessità.

Nel rapporto di lavoro fra un istituto di vigilanza e la guardia giurata dipendente, il venir meno dei titoli abilitativi alle specifiche mansioni (decreto di nomina e/o licenza di porto d'armi) configura, ai sensi dell'art. 120 del c.c.n.l. dipendenti di istituti e imprese di vigilanza 2013-2015, un'ipotesi di impossibilità relativa della prestazione, che può comportare il recesso del datore ex art. 1464 c.c. per mancato interesse alla prosecuzione, da configurarsi quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiedente il preventivo esperimento del procedimento di conciliazione di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/04/2013 art. 120, Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12072 del 2015 Rv. 635550 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29096 del 11/11/2019** (Rv. **655703 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (RICCI MAURO) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 27/08/2013

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Condizioni - Autonoma valutazione difforme del giudice - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3668 del 2019 Rv. 652903 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29105 del 11/11/2019** (Rv. **655852 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ELENA BOGHETICH**. Relatore: **ELENA BOGHETICH**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

E. (MUSTI ANDREA) contro L. (SALVAGNI MICHELANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2018

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Illegittimità - Indennità risarcitoria - Commisurazione - "Ultima retribuzione globale di fatto" - Criteri - Fattispecie.

In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, l'ultima retribuzione globale di fatto, cui dev'essere commisurata l'indennità risarcitoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo, deve essere parametrata al tipo di danno subito dal lavoratore, "id est" la prosecuzione della missione presso l'utilizzatore, nel caso di indebita interruzione della stessa, ovvero la prosecuzione della disponibilità del lavoratore, nel caso in cui la cessazione del rapporto con l'utilizzatore non sia imputabile all'agenzia; ne consegue che il risarcimento corrisponderà, nel primo caso, alla retribuzione percepita presso l'utilizzatore, e, nel secondo caso, all'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore al momento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva commisurato l'indennità risarcitoria alla retribuzione da ultimo percepita presso l'utilizzatore, sul rilievo che il licenziamento era stato dichiarato illegittimo perché il lavoratore aveva concluso la missione

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

nonostante non fosse risultata provata la contemporanea interruzione del contratto commerciale tra datore di lavoro-utilizzatore e agenzia).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15066 del 2015 Rv. 636245 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29093 del 11/11/2019 (Rv. 655850 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: IRENE TRICOMI. Relatore: IRENE TRICOMI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

I. (MASSAFRA PAOLA) contro C. (RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/03/2013

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Area C del c.c.n.l. enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999 - Posizioni C3 e C4 - Tratti distintivi.

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, nell'ambito del personale appartenente all'area C del c.c.n.l. enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999 -area che si caratterizza per il livello di conoscenze richiesto al dipendente in ragione della capacità di quest'ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità - i tratti differenziali fra le posizioni C3 e C4 vanno individuati nell'attribuzione al solo personale C4 della responsabilità formale di conduzione di un ufficio (struttura organizzativa) e del lavoro affidato ai collaboratori, coordinando le attività ed organizzando le risorse assegnate, con responsabilità del raggiungimento dei relativi risultati di produzione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27395 del 2019 Rv. 655523 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29101 del 11/11/2019 (Rv. 655705 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO AMENDOLA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

C. (CHIELLO ANGELO GIUSEPPE) contro A. (PALLANTE UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/10/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Art. 18, comma 7, st. lav. riformulato - Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Assenza di nesso causale fra recesso e motivo addotto - Inclusione - Fattispecie.

In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la ritenuta mancanza di un nesso causale tra recesso datoriale e motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell'alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi dell'art. 18, comma 7, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria attenuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che la giustificazione addotta a supporto del licenziamento, incentrata sul venir meno dell'attività dal lavoratore dedicata al telegiornale ed alle trasmissioni di un canale televisivo ceduto dalla società datoriale ad altra emittente televisiva, fosse stata smentita dall'istruttoria, essendo emerso che il predetto lavoratore, al momento del recesso, era adibito in via prevalente ad altre mansioni, rimanendo così escluso il necessario nesso causale tra la cessione del canale televisivo ed il licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31496 del 2018 Rv. 652015 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 7167 del 2019 Rv. 653429 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 29099 del 11/11/2019** (Rv. **655704 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.**

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.**

(Conf.)

S. (TELARICO MIRA) contro C. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Soppressione del posto di lavoro - Obbligo del "repechage" - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Oggetto - Insussistenza di posizione di lavoro analoga - Necessità - Prospettazione di impiego in mansioni inferiori - Necessità - Fattispecie.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore in seguito all'esternalizzazione dell'attività svolta da quest'ultimo, al quale era stata previamente offerta una posizione di mansione inferiore - non esistendo posti disponibili del suo livello di inquadramento - dal medesimo rifiutata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4509 del 2016 Rv. 639082 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13379 del 2017 Rv. 644518 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29102 del 11/11/2019** (Rv. **655706 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA.** Relatore:

FABRIZIO AMENDOLA. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

P. (MARESCA ARTURO) contro V. (CORRERA NICOLETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/01/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Impossibilità del "repechage" - Inclusione - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata ravvisata l'illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, per non esser stata, tra l'altro, in alcun modo provata dal datore la impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra postazione lavorativa, risultando così integrata la evidente e facilmente verificabile assenza di uno dei presupposti giustificativi del licenziamento cui è riferibile il suddetto requisito).

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 181 del 2019 Rv. 652220 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28928 del 08/11/2019 (Rv. 655701 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

D. (MARZIALE GIUSEPPE) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 02/11/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Termini e competenza - Determinazione - Criteri.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal c.c.n.l., nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20845 del 2019 Rv. 654851 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28938 del 08/11/2019 (Rv. 655702 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

A. (SPALLITTA SONIA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 14/04/2014

103359 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE Dirigenza sanitaria - Turni di pronta reperibilità - Limite ex art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005 - Superamento - Retribuzione - Spettanza - Fondamento.

In tema di dirigenza sanitaria, il carattere derogabile del limite ai turni di pronta reperibilità, fissato in numero di dieci dall'art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005, esclude che per i turni prestati in eccedenza debba essere corrisposta una retribuzione aggiuntiva ma non anche che lo svolgimento del turno, che limita, pur senza escluderlo, il godimento del riposo, venga compensato; la mancata remunerazione lederebbe, infatti, i diritti fondamentali del lavoratore, oltre che l'imparzialità della P.A., la correttezza e la buona fede, senza che rilevino i limiti di spesa, in quanto la distribuzione delle risorse disponibili non può essere effettuata in modo tale da violare i diritti fondamentali degli operatori del settore.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/11/2005 art. 17, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 14288 del 2011 Rv. 617776 - 01, N. 20648 del 2017 Rv. 645607 - 01, N. 5245 del 1995 Rv. 492247 - 01, N. 14439 del 2011 Rv. 617774 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28942 del 08/11/2019** (Rv. **65529 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (ZAMBELLI MARCO) contro F. (BOIOCCHI PIERLUIGI)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/06/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 028787/2017 64638501

Massime precedenti Conformi: N. 28787 del 2017 Rv. 646385 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28743 del 07/11/2019** (Rv. **655611 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (TANDURA GIANFRANCO) contro A. (PROIA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/10/2013

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego - Procedura ex artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità.

In tema di pubblico impiego, la comunicazione della richiesta di conciliazione secondo la procedura di cui agli artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165 del 2001 ("ratione temporis" vigenti), costituisce valido atto interruttivo della prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 65, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 19604 del 2014 Rv. 632590 - 01, N. 27882 del 2008 Rv. 605887 - 01, N. 6336 del 2009 Rv. 607623 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28745 del 07/11/2019** (Rv. **655612 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/04/2015

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNII FAMILIARI - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 011165/2017 64423102

Massime precedenti Conformi: N. 11165 del 2017 Rv. 644231 - 02

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 28750 del 07/11/2019** (Rv. **655699 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

O. (MARZIALE GIUSEPPE) contro S. (FIORILLO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/07/2016

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c) e d), della l. n. 183 del 2010 - Azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto con il cessionario - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. C CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 13648 del 2019 Rv. 653965 - 01, N. 9469 del 2019 Rv. 653615 - 01, N. 13179 del 2017 Rv. 644346 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28745 del 07/11/2019** (Rv. **655612 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/04/2015

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011165/2017 64423101

Massime precedenti Conformi: N. 11165 del 2017 Rv. 644231 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28741 del 07/11/2019** (Rv. **655610 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (MASCHERONI EMILIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/11/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzioni espulsive - Predisposizione ed affissione del codice disciplinare - Comportamenti integranti violazioni del minimo etico o illecito penale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari, che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'imputazione in sede penale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico del dipendente, conseguentemente licenziato, entrasse in contrasto con il predetto "minimo etico", sul rilievo che chi opera presso la P.A. vada salvaguardato dal rischio di interferenze esterne devianti rispetto all'obbligo di fedeltà).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 55, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2105

Massime precedenti Conformi: N. 21032 del 2016 Rv. 641410 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 28751 del 07/11/2019** (Rv. **655700 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore:

FRANCESCA SPENA. P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

B. (CIUFFREDA ALESSANDRO) contro B. (GIAMMARIA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/02/2016

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza del termine - Comunicazione di cancelleria a mezzo PEC - Formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012" - Necessità - Esclusione.

Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l'apposizione della formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012", prevista dall'allegato 8 delle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014 per le sole notificazioni e non anche per la comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 com. 4, DM Grazia e Giustizia 21/02/2011 art. 34 com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16216 del 2016 Rv. 640857 - 01, N. 856 del 2017 Rv. 642513 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28751 del 07/11/2019** (Rv. **655700 - 02**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore:

FRANCESCA SPENA. P.M. **CELENTANO CARMELO.** (Conf.)

B. (CIUFFREDA ALESSANDRO) contro B. (GIAMMARIA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/02/2016

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI In genere

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020947/2018 64995901

Massime precedenti Conformi: N. 20947 del 2018 Rv. 649959 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 28742 del 07/11/2019** (Rv. **655698 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **UMBERTO BERRINO**. Relatore: **UMBERTO BERRINO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

I. (CIMAGLIA GIULIO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 04/06/2014

129017 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO Omissioni contributive - Debiti relativi a diverse annualità - Pagamenti successivi - Imputazione ex art. 1193 c.c. - Applicabilità.

In tema di omissioni contributive, in presenza di debiti afferenti a diverse annualità, trova applicazione, con riguardo ai pagamenti successivi, il principio generale posto dall'art. 1193, comma 2, c.c., secondo cui - in caso di più debiti scaduti che siano ugualmente garantiti per il creditore e parimenti onerosi per il debitore - il pagamento va imputato al debito più antico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19039 del 2019 Rv. 654621 - 01, N. 657 del 1987 Rv. 450367 - 01, N. 194 del 1986 Rv. 443837 - 01, N. 22639 del 2013 Rv. 627885 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28757 del 07/11/2019** (Rv. **655613 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

G. (ESPOSITO MARIO) contro A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/04/2014

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Pubblico impiego contrattualizzato - Part-time superiore al 50% - Autorizzazione implicita allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita - Esclusione - Fondamento.

In tema di pubblico impiego privatizzato, alla stregua della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (applicabile "ratione temporis"), 6, comma 2, del d.p.c.m. n. 117 del 1989 e 1, comma 58-bis, della l. n. 662 del 1996, si deve escludere che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati, in via generale, allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita, in quanto la normativa in esame consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 98 com. 1, DPCM 17/03/1989 art. 6 com. 2, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9131 del 2000 Rv. 538327 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28517 del 06/11/2019** (Rv. **655609 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

P. (ESPOSITO DAVIDE) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/08/2014

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Retribuzione - Nozione - Risarcimento per unilaterale riduzione dell'orario - Esclusione.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23303 del 2019 Rv. 655019 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28516 del 06/11/2019 (Rv. 655608 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)*

A. (PAPADIA FRANCESCO VINCENZO) contro R. (VOZZA VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/07/2014

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Oneri di allegazione del lavoratore - Nocività dell'ambiente di lavoro - Inclusione - Fattispecie.

La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di un dipendente ferroviario, che aveva avuto un infarto in conseguenza di un'aggressione da parte di terzi sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia allegare i fattori concreti di rischio cui era stato esposto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2018 Rv. 651196 - 01, N. 8911 del 2019 Rv. 653217 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28498 del 06/11/2019 (Rv. 655849 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**

S. (PICOTTI LORENZO) contro U. (PULIDORI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2012

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Lettori di lingua straniera - Conversione del rapporto a tempo indeterminato - Giudicato - Stipula successiva di contratti di C.E.L. ex d.l. n. 120 del 1995 - Ammissibilità - Conseguenze.

L'accertamento con sentenza passata in giudicato della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo agli ex-lettori di lingua straniera non preclude la successiva stipula di validi ed efficaci contratti di C.E.L., ai sensi del d.l. n. 120 del 1995, il cui profilo retributivo resta, peraltro, assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 (come autenticamente interpretato dall'art. 26 della l. n. 240 del 2010), con la conseguenza che il maggior trattamento economico assicurato antecedentemente alla stipula di tali contratti può essere mantenuto, come eventuale emolumento di miglior favore, ferma restando l'applicazione della regola di riassorbimento di cui all'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19164 del 2017 Rv. 645036 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 28436 del 05/11/2019 (Rv. 655605 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

M. (DI STASI ANTONIO) contro C. (BARTOLINI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/10/2013

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Ripetizione di indebito - Restituzione di retribuzioni - Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. - Esclusione - Ragioni.

L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21962 del 2018 Rv. 650496 - 01, N. 3706 del 2018 Rv. 647602 - 01, N. 30546 del 2017 Rv. 647185 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28445 del 05/11/2019 (Rv. 655848 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)*

P. (PANNONE STEFANO) contro I. (VALENTE NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/04/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Invalidità civile - Verifica amministrativa - Revoca del trattamento - Domanda di ripristino - Presentazione di nuova istanza amministrativa - Necessità - Fondamento.

In materia di invalidità civile, la revoca della prestazione assistenziale, seppure intervenuta a seguito di una verifica amministrativa disposta dalla legge al fine di accertare la permanenza dei relativi requisiti, determina l'estinzione del diritto, con la conseguenza che l'interessato, per ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a proporre nuovamente l'istanza amministrativa di concessione.

Riferimenti normativi: DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20 com. 2, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6590 del 2014 Rv. 629902 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 28437 del 05/11/2019** (Rv. **655606 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

A. (D'ANGELOSANTE BARBARA) contro B. (PEZZOPANE PIERLUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/05/2014

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Personale sanitario - Graduatorie dei concorsi pubblici - Utilizzabilità - Limite temporale ex art. 39, comma 12, della l. n. 449 del 1997 - Data dell'approvazione - Rilevanza - Data della pubblicazione - Irrilevanza.

In tema di concorsi pubblici per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 39, comma 12, della l. n. 449 del 1997, nel prevedere l'utilizzabilità entro il 31 dicembre 1998 delle graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 1993, attribuisce rilevanza alla data di "approvazione", rimandando al fatto storico dell'adozione di tale atto, e non al momento in cui lo stesso è stato pubblicato o è divenuto efficace.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 39 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2474 del 2006 Rv. 587430 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28436 del 05/11/2019** (Rv. **655605 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

M. (DI STASI ANTONIO) contro C. (BARTOLINI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/10/2013

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Pubblico impiego - Azione di responsabilità erariale - Definizione agevolata - Ripetizione di somme indebite - Ammissibilità - Limite.

Nel pubblico impiego, la definizione agevolata del giudizio di responsabilità per danno erariale non è ragione di consolidamento dei benefici illegittimamente acquisiti dal funzionario, trattandosi di azione che si fonda sul comportamento colposo del dipendente, quindi del tutto autonoma rispetto all'azione di ripetizione dispiegata dall'amministrazione pubblica verso il lavoratore per le somme da questi indebitamente percepite, con la precisazione che quanto ricevuto in sede amministrativa dalla P.A. a ristoro del danno deve essere detratto dalla pretesa azionata nel giudizio di indebito.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 102 com. 1, Costituzione art. 103 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 32929 del 2018 Rv. 652072 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28439 del 05/11/2019** (Rv. **655607 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CARCAVALLO LIDIA) contro G. (STRAMANDINOLI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/02/2014

129075 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Trattamento pensionistico

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

- Liquidazione provvisoria - Prova documentale - Acquisizione d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE In genere.

Il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria "ex officio", con l'acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, sulla base di allegazione effettuata già nella memoria di primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare il carattere provvisorio della liquidazione del trattamento pensionistico ritenuto in parte indebito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7883 del 2019 Rv. 653249 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28288 del 04/11/2019 (Rv. 655603 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ROSA ARIENZO. Relatore: ROSA ARIENZO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (PERRONE CAPANO CARMINE) contro P. (FIORILLO LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 31/03/2017

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010028/2016 63983401

Massime precedenti Conformi: N. 10028 del 2016 Rv. 639834 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28295 del 04/11/2019 (Rv. 655604 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro A. (ANTONINI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/11/2013

129011 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE Indennità di disoccupazione - Presupposti - Contratto a termine - Conversione a tempo indeterminato - Risoluzione consensuale del rapporto a seguito di transazione - Irrilevanza - Ragioni.

L'indennità di disoccupazione, sostegno al reddito per il caso di involontaria mancanza di lavoro, è dovuta anche alla scadenza del contratto a termine che sia stato convertito giudizialmente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando alla pronunzia non segua poi l'effettiva reintegra, e senza che rilevi la successiva risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di transazione posteriore alla sentenza favorevole, che il lavoratore non è obbligato ad eseguire, in quanto lo stato di disoccupazione, provocato dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, deve ritenersi comunque involontario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 1 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 9109 del 2007 Rv. 596418 - 01, N. 6265 del 2000 Rv. 536532 - 01, N. 5850 del 1998 Rv. 516393 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 31128 del 28/11/2019** (Rv. **655902 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore: **FRANCESCA SPENA.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/02/2017

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Imprenditore dichiarato fallito - Crediti ex art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 - Ammissione al passivo - Contestazione dell'INPS - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell'obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l'impossibilità per l'INPS di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19277 del 2018 Rv. 649923 - 01, N. 26021 del 2018 Rv. 651048 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 30874 del 26/11/2019** (Rv. **655900 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **ROBERTO RIVERSO.** Relatore: **ROBERTO RIVERSO.**

S. (TADDIA STEFANO) contro I. (OTTOLINI TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/10/2017

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Socio lavoratore di cooperativa - Tutela previdenziale Inail - Spettanza - Lavoro prestato - Rilevanza - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione dell'occasione di lavoro per la tutela previdenziale INAIL spettante al socio lavoratore di cooperativa, non rileva la distinzione fra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, bensì il tipo di lavoro effettivamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso ad un socio lavoratore che si recava fuori sede per procedere alla stipula di un contratto, sul rilievo che tale attività, svolta in qualità di presidente del cda della cooperativa, avesse natura imprenditoriale, per aver omesso di considerare che il potere di rappresentanza della cooperativa fosse connotato alla sua veste di impiegato quadro, preposto alla gestione tecnica dei servizi di pulizia).

Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16356 del 2016 Rv. 640853 - 01, N. 23332 del 2018 Rv. 650562 - 01, N. 24765 del 2017 Rv. 646374 - 01, N. 12549 del 2018 Rv. 648981 - 01, N. 1864 del 2010 Rv. 611934 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13967 del 2004 Rv. 575876 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 30879 del 26/11/2019** (Rv. **655901 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **ROBERTO RIVERSO.** Relatore: **ROBERTO RIVERSO.**

G. (VALETTINI ROBERTO) contro I. (OTTOLINI TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/01/2018

129034 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE Prestazioni INAIL - Rendita ai superstiti - Limiti temporali alla revisione ex art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il diritto alla rendita erogata dall'INAIL in favore dei superstiti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è condizionato dal fatto che l'aggravamento della malattia che ha cagionato la morte del lavoratore sia avvenuto entro i termini fissati dall'art. 137 del cit. d.P.R. per la revisione della rendita erogata al "de cuius", atteso che tale istituto è diretto all'adeguamento della rendita goduta in vita dal lavoratore, da non confondersi con la rendita ai superstiti, che, quale prestazione autonoma spettante iure proprio agli eredi, prescinde sia dalla circostanza che per quello stesso evento fosse già stata costituita la rendita in favore del lavoratore deceduto, sia dal fatto che tale rendita fosse stata adeguata in relazione all'aggravamento che ha cagionato la morte.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3870 del 2011 Rv. 615975 - 01, N. 5289 del 1999 Rv. 526883 - 01, N. 6306 del 2017 Rv. 643440 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 30874 del 26/11/2019** (Rv. **655900 - 02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **ROBERTO RIVERSO.** Relatore: **ROBERTO RIVERSO.**

S. (TADDIA STEFANO) contro I. (OTTOLINI TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/10/2017

129028 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE Infortunio sul lavoro - Indennizzabilità del soggetto assicurato - Presupposti - Occasione di lavoro - Sufficienza - Natura dell'attività svolta - Irrilevanza.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennizzabilità del singolo infortunio occorso al lavoratore dipendente assicurato sul piano soggettivo, in forza dell'attività lavorativa svolta secondo il contratto di lavoro, soggiace alla verifica dell'esistenza del solo presupposto dell'occasione di lavoro, mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell'attività svolta in quel momento, rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17917 del 2017 Rv. 645001 - 01, N. 2838 del 2018 Rv. 647402 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 30473 del 21/11/2019** (Rv. **655899 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **ROBERTO RIVERSO.** Relatore: **ROBERTO RIVERSO.**

contro

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Termine per il rilievo dell'incompetenza - Decisione nel merito in esito alla fase sommaria - Dichiarazione di incompetenza nella fase di opposizione - Esclusione - Fondamento.

Nel rito c.d. Fornero, per le medesime esigenze di celerità e di certezza vevoli in generale per il rito ordinario, il rilievo di ufficio dell'incompetenza territoriale va operato "in limine litis", in base a quanto risulta dagli atti, o, al più, previa assunzione di sommarie informazioni, dovendosi comunque escludere - per ragioni di coerenza logica e sistematica - l'ammissibilità di una declinatoria di competenza nella fase di opposizione, dopo aver deciso la causa nel merito, in esito alla fase sommaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 797 del 2015 Rv. 633997 - 01, N. 10516 del 2019 Rv. 653461 - 01, N. 9458 del 2019 Rv. 653605 - 01, N. 18263 del 2017 Rv. 645141 - 01, N. 18264 del 2017 Rv. 645142 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 30470 del 21/11/2019** (Rv. **656312 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **ROBERTO RIVERSO.** Relatore: **ROBERTO RIVERSO.**

P. (FABBRIZI CRISTIANA) contro I. (PREDEN SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2017

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Benefici previdenziali per esposizione all'amianto - Legittimazione ad agire per l'accertamento - Configurabilità - Pensionamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In materia di benefici previdenziali conseguenti all'esposizione all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, il lavoratore è legittimato ad agire per conseguirne il riconoscimento, sia pure ai soli fini dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, anche ove non ancora in pensione, perché, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 della l. n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla l. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, a prescindere dall'intervenuto pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Legge 08/07/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9125 del 2002 Rv. 555278 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 30472 del 21/11/2019** (Rv. **656313 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **ROBERTO RIVERSO.** Relatore: **ROBERTO RIVERSO.** (Conf.)

I. (ROSSI ANDREA) contro L.

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Infortunio sul lavoro - Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri.

La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso, esercitata dall'Inail nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall'istituto, spetta al giudice del luogo in cui si trova la sede territoriale dell'ente previdenziale a cui è attribuito il compito di istruire la pratica, pagare le prestazioni e, conseguentemente, ricevere anche le restituzioni (sede che può eventualmente non coincidere con quella del luogo dove è aperta la posizione contributiva), applicandosi non il primo comma dell'art. 444 c.p.c. ma il terzo comma del medesimo articolo, essendo tale ultimo criterio, da ritenersi speciale, dettato per le controversie specificamente riferite agli obblighi previdenziali del datore di lavoro, e non, in generale, per tutte le controversie riguardanti diritti ed obblighi previdenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17387 del 2016 Rv. 640879 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6178 del 2019 Rv. 653140 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29212 del 12/11/2019** (Rv. **655758 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **ADRIANA DORONZO.** Relatore: **ADRIANA DORONZO.**

N. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro M. (SORBELLO GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/07/2017

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Compenso del professionista - Liquidazione - Criteri ex art. 2233 c.c. - Discrezionalità del giudice - Esclusione relativamente alle tariffe fisse - Determinazione vincolante da parte del professionista - Esclusione.

In tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l'oggetto principale dell'obbligazione del proprio cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Conformi: N. 9514 del 1996 Rv. 500282 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 236 del 2011 Rv. 615927 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019** (Rv. **655757 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUCIA ESPOSITO**. Relatore: **LUCIA ESPOSITO**.

M. (COLUCCI DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/02/2018

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno morale - Risarcibilità - Lesione ad interessi inerenti la persona costituzionalmente protetti
- Condizioni - Fattispecie.

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa". (Nella specie, è stata esclusa la risarcibilità del danno conseguente al ritardato adempimento di un giudicato consistente nella riliquidazione, e non nell'attribuzione, di un trattamento pensionistico, senza pregiudizio per il soddisfacimento dei bisogni primari della persona, in difetto, peraltro, di allegazione e prova di ricadute sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20684 del 2009 Rv. 609432 - 01, N. 24030 del 2009 Rv. 609979 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19434 del 2019 Rv. 654622 - 02, N. 23153 del 2019 Rv. 655508 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29218 del 12/11/2019** (Rv. **655898 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUCIA ESPOSITO**. Relatore: **LUCIA ESPOSITO**. (Conf.)

G. (NASO DOMENICO) contro M.

Regola competenza

044070 COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" Giudice incompetente al momento della domanda - "Ius superveniens" attributivo della competenza - "Perpetuatio iurisdictionis" - Fondamento - Fattispecie.

L'incompetenza sussistente al momento della proposizione della domanda non può essere dichiarata ove il giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio. (Nella specie, con riguardo ad una controversia afferente al rapporto di lavoro di un'insegnante in servizio presso un istituto scolastico italiano all'estero, la S.C. ha ritenuto che la competenza spettasse non già, in forza dell'art. 413, comma 5, c.p.c., al giudice del luogo ove la ricorrente lavorava prima dell'assegnazione all'estero, bensì al Tribunale di Roma, in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 27 del d.lgs. n. 64 del 2017, entrato in vigore dopo l'instaurazione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 64 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 16667 del 2010 Rv. 614756 - 01, N. 4059 del 2016 Rv. 638995 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019** (Rv. **655759 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **LUCIA ESPOSITO.** Relatore: **LUCIA ESPOSITO.**

contro

Regola competenza

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Surrogazione legale dell'Inail ex art. 1916 c.c. ed azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965 - Differenze - Conseguenze sulla determinazione della competenza - Fattispecie.

044070 COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" In genere.

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l'INAIL agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre l'inquadramento della stessa entro l'azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace sull'azione promossa dall'INAIL nei confronti di un imprenditore, ritenuto responsabile del sinistro stradale in cui un proprio dipendente aveva riportato danni alla persona, al fine di ottenere il rimborso dell'indennità corrisposta al lavoratore infortunato, senza, tuttavia, qualificare la domanda in termini di regresso - ed anzi precisando in prima udienza di essersi surrogato nei diritti del danneggiato - e facendo valere la violazione, da parte del danneggiante, di regole di comune prudenza, e non anche di norme antinfortunistiche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11324 del 2019 Rv. 653706 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019** (Rv. **655756 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore: **FRANCESCA SPENA.**

C. (CONSORTI ERMANNINO) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/06/2017

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Spese processuali - Compensazione - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Criterio di individuazione - Riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Fondamento - Fattispecie.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva provveduto alla compensazione delle spese - nella vigenza, al momento di deposito del ricorso di primo grado, del testo dell'art. 92 c.p.c. che consentiva la compensazione

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

nella ricorrenza di giusti motivi - "per la peculiarità in punto di fatto della fattispecie", osservando che tale motivazione era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, incentrate sulla mera infondatezza della pretesa di una delle parti per carenza di allegazioni istruttorie e di prova).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1301 del 2017 Rv. 642705 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25594 del 2018 Rv. 650982 - 01, N. 17816 del 2019 Rv. 654447 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28887 del 08/11/2019 (Rv. 655596 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.**

P. (COGO GIOVANNA) contro P. (TRIFIRO' SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2017

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Omesso esame di elementi istruttori - Vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Condizioni - Difettoso esame dei parametri della liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Esclusione.

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2498 del 2015 Rv. 634531 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 31240 del 29/11/2019 (Rv. 656289 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (PANE TIZIANA) contro F. (PISANI ANGELO)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/12/2017

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Notifica di intimazione di pagamento - Mancata impugnazione nei termini - Estratto di ruolo successivamente conseguito - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Motivi.

In presenza di un'intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito, rivolta a far valere l'invalidità dell'intimazione per l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22184 del 2017 Rv. 645996 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8279 del 2008 Rv. 602483 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31334 del 29/11/2019 (Rv. 656087 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: COSMO CROLLA. Relatore: COSMO CROLLA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

T. (SALVINI LIVIA) contro R. (CEDERLE MARCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2012

068014 DEMANIO - DEMANIO STATALE - IDRICO Demanio idrico gestito dalle Regioni ex art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 - Attraversamento da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica - Assoggettamento ad oneri o canoni non previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 o dalle leggi statali ad esso successive - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Imposta regionale sulle concessioni - Estensione - Sussistenza.

L'attraversamento del demanio idrico gestito dalle Regioni, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica, non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) o da legge statale ad esso successiva, poiché le finalità perseguite con le direttive quadro, recepite dallo stato italiano, sulle comunicazioni elettroniche (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002), come risulta anche dai principi e criteri direttivi fissati dall'art. 41, comma 2, della legge delega n. 166 del 2002, sono quelle di garantire agli imprenditori l'accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità (lett. a1) e agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza (lett. a8). Peraltro, il suddetto principio si estende anche all'imposta regionale sulle concessioni relative agli stessi immobili, ponendosi il Codice delle comunicazioni elettroniche come normativa speciale rispetto alla materia da esso regolata.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2002 num. 166 art. 41 com. 2, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 86, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 89, Decreto Legisl. 10/08/2003 num. 259 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14788 del 2014 Rv. 631839 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17524 del 2015 Rv. 636690 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10536 del 2018 Rv. 648134 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31238 del 29/11/2019** (Rv. **656288 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE D'AURIA**. Relatore: **GIUSEPPE D'AURIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

C. (CAMILLI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/02/2012

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazi - Atto di contestazione - Notifica al rappresentante fiscale - Validità - Fondamento - Cessazione della rappresentanza allo sdoganamento - Esclusione.

È valida ed efficace la notificazione dell'atto di contestazione effettuata allo spedizioniere in quanto, in ambito doganale, la rappresentanza dell'importatore non si estingue con lo sdoganamento, ma continua fino a quando il rapporto doganale sorto a seguito dell'atto di sdoganamento non sia divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973, a meno che il rappresentato non abbia comunicato alla dogana la revoca del mandato.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 3078 del 2019 Rv. 652377 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31236 del 29/11/2019** (Rv. **656286 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE D'AURIA**. Relatore: **GIUSEPPE D'AURIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (AMATO CARLO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/06/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Crediti verso l'erario - Opzione per la richiesta di compensazione - Effetto - Rinuncia a richiedere il rimborso - Mancato riconoscimento del credito - Richiesta di rimborso - Inammissibilità - Fondamento.

Il contribuente che ritenga di avere un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, può scegliere, nella dichiarazione dei redditi, se domandare il rimborso del credito ovvero la sua compensazione, sussistendo tra tali opzioni un rapporto di alternatività, sicché, se sceglie di richiedere la compensazione, rinuncia implicitamente a domandare il rimborso; ne discende che, in caso di mancato riconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del credito indicato in compensazione e di conseguente emissione di cartella esattoriale, divenuta incontestabile per difetto di impugnazione, per un valore pari al suo importo, il contribuente non può più richiedere il rimborso del preteso credito, di cui è stata ormai definitivamente accertata l'inesistenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17718 del 2004 Rv. 576649 - 01, N. 23852 del 2019 Rv. 655145 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31241 del 29/11/2019** (Rv. **655943 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (POLLAROLO ERNESTINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/06/2018

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Rappresentanza e difesa in giudizio - Agenzia delle Entrate e Riscossione - Ricorso a propri dipendenti delegati - Possibilità di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato - Contenuto della Convenzione - Rilevanza - Eccezioni - Ricorso ad avvocati del libero foro - Possibilità - Condizioni - Necessità di previa delibera - Esclusione - Criteri di scelta.

Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo evitarla soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 17, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31237 del 29/11/2019** (Rv. **656287 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE D'AURIA**. Relatore: **GIUSEPPE D'AURIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

G. (BONGIANNI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/07/2012

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Natura di dichiarazione di scienza - Possibilità di correzione in caso di errore - Scelte operate con la dichiarazione - Manifestazione di volontà - Emendabilità - Esercizio della facoltà di adeguamento agli studi di settore - Natura - Conseguenze.

Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e possano, quindi, essere modificate ed emendate in presenza di errori che esponano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, le scelte che il contribuente può, in quest'ambito, operare attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano una manifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata, avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione. Ne consegue che l'esercizio della facoltà di opzione riconosciuta al contribuente di volersi o meno uniformare agli studi di settore, costituendo manifestazione di volontà negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta, è estranea all'ipotesi di emendabilità degli errori, tipicamente materiali o formali, commessi nella dichiarazione fiscale, assumendo rilevanza, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente, soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c., applicabile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 31/05/1999 num. 195 art. 2, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1428

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 18180 del 2015 Rv. 636314 - 01, N. 20208 del 2015 Rv. 636860 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31333 del 29/11/2019 (Rv. 655945 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: COSMO CROLLA. Relatore: COSMO CROLLA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

B. (PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 12/06/2012

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposta di successione e donazione - Trasferimento in favore di collaterale di quote di società - Esenzione ex art 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Fondamento.

L'esenzione dall'imposta di donazione e successione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.P.R. n. 346 del 1990, per i trasferimenti di quote sociali e di azioni in favore dei discendenti e del coniuge, non si applica ai parenti in linea collaterale di terzo grado, indicando l'espressione "discendente" solo il legame di sangue tra due soggetti legati da un vincolo di ascendenza-discendenza in linea retta di primo grado (padre-figlio), di secondo grado (nonno-nipote) o di gradi ulteriori (nonno-pronipote) ed essendo le norme agevolative in materia fiscale di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 78 com. 1, Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 75, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4526 del 1957 Rv. 880630 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. 5 - , Sentenza n. 31243 del 29/11/2019 (Rv. 655944 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ROBERTA CRUCITTI. Relatore: ROBERTA CRUCITTI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

T. (PREZIOSI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/09/2014

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Fondamento - Detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata di redditi non dichiarati - Prova per anni di imposta antecedenti al 1 luglio 2009 - Ammissibilità - Presunzione semplice - Sussistenza.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base del dato - emergente dalla c.d. "lista Falciani" - che il contribuente fosse intestatario di un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata).

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2662 del 2018 Rv. 647493 - 01, N. 3276 del 2018 Rv. 647114 - 01, N. 23153 del 2018 Rv. 650931 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 31243 del 29/11/2019 (Rv. 655944 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ROBERTA CRUCITTI. Relatore: ROBERTA CRUCITTI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

T. (PREZIOSI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/09/2014

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Contrasto e accertamento dell'evasione fiscale - Utilizzazione di elemento indiziario anche unico e irrivalentemente acquisito - Limiti - Acquisizione in difformità dal codice di procedura penale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

L'Amministrazione finanziaria, nell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale, può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, ancorché acquisito illegittimamente secondo l'ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, stante la netta differenziazione tra processo penale e tributario, secondo un principio sancito non solo dalle norme sui reati tributari (art. 12 del d.l. n. 429 del 1982, successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000), ma anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ininfluenza l'avvenuta distruzione, su ordine del giudice penale, dei documenti concernenti l'illegale raccolta di informazioni ai danni dell'indagato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220

Massime precedenti Conformi: N. 28060 del 2017 Rv. 646225 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 16951 del 2015 Rv. 636285 - 01, N. 8605 del 2015 Rv. 635558 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31090 del 28/11/2019 (Rv. 656085 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MAURA CAPRIOLI. Relatore: MAURA CAPRIOLI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)

C. (DI MARIA FABRIZIO) contro E. (CALISI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/04/2012

154013 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO Esecuzione forzata tributaria - Riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario - Distinzione - Notificazione della cartella di pagamento o di atti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria - Necessità - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impoesattivo" o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31084 del 28/11/2019 (Rv. 656084 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Diff.)

G. (DEL FEDERICO LORENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 20/12/2012

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno- Imposte periodiche- Effetto vincolante- Limiti- Fatti con efficacia permanente o pluriennale- Diritto unionale- Obbligo di disapplicazione delle norme su giudicato su medesimo tributo per diverso periodo di imposta- Esclusione- Eccezioni.

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell'Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamente eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21824 del 2018 Rv. 650505 - 01, N. 25516 del 2019 Rv. 655438 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019** (Rv. **656285 - 02**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **LIBERATO PAOLITTO.** Relatore: **LIBERATO PAOLITTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MAZZOTTA MARINELLA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 13/10/2016

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione del processo tributario - Pregiudiziale amministrativa - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel contenzioso tributario, è ipotizzabile la sospensione necessaria del processo per la pendenza, davanti al giudice amministrativo, di un giudizio riguardante gli atti amministrativi presupposti dal provvedimento impositivo impugnato, soltanto quando il giudice amministrativo debba decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico con efficacia di giudicato, essendo la stessa volta ad evitare il conflitto di giudicati, mentre deve essere esclusa nel caso in cui la considerazione di tali atti risulti irrilevante ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata sospensione del giudizio d'impugnazione del provvedimento di revisione del classamento per microzone, nell'attesa della definizione di quello amministrativo riguardante gli atti amministrativi generali di individuazione delle microzone interessate, tenuto conto dei motivi di ricorso e della possibilità di disapplicare tali atti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21765 del 2017 Rv. 645619 - 01, N. 12008 del 2014 Rv. 630977 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31079 del 28/11/2019** (Rv. **656344 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **MARGHERITA TADDEI.** Relatore: **MARGHERITA TADDEI.** P.M. **PEDICINI ETTORE.** (Conf.)

Q. (MACHETTA MARCO) contro C. (CICERCHIA RENATO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/04/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Aree destinate ad attività estrattiva (Cava) - Suscettibilità edificatoria - Imponibilità - Sussistenza - Fondamento - Concreto uso - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di ICI, l'area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che è soggetta comunque all'imposta, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, non contemplato tra i casi di esenzione, per la quale vige il criterio della tassatività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14409 del 2017 Rv. 647679 - 01, N. 17764 del 2018 Rv. 649382 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25506 del 2006 Rv. 593375 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31093 del 28/11/2019** (Rv. **656236 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** P.M. **TASSONE KATE.** (Conf.)

V. (NICASTRO ROSAMARIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/03/2014

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Imposta sostitutiva ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - Valore venale del suolo - Perequazione urbanistica - Stima per la base imponibile - Suscettibilità edificatoria - Rilevanza - Diritti edificatori - Esclusione - Fondamento.

L'imposta sostitutiva, prevista dall'art. 7 della l. n. 448 del 2001 per la rideterminazione, ai fini fiscali, del valore di acquisto dei terreni, è commisurata al valore venale degli stessi, come catastalmente individuati, anche nel caso in cui si tratti di fondi inseriti nell'ambito di una "perequazione urbanistica", in quanto, trattandosi di imposta reale, presuppone, per la sua applicazione, il possesso di immobili aventi potenzialità edificatoria, ancorché non immediatamente attuabile, purché inclusi in un piano regolatore generale, anche semplicemente adottato, sul cui valore viene calcolata la base imponibile, mentre non può tenersi conto dei diritti edificatori in quanto suscettibili di essere trasferiti su altri terreni o ceduti a terzi separatamente e perciò svincolati dal suolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 1, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21080 del 2019 Rv. 654825 - 01, N. 27575 del 2018 Rv. 653311 - 01, N. 9202 del 2019 Rv. 653725 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25506 del 2006 Rv. 593375 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31122 del 28/11/2019** (Rv. **655942 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **LUIGI DI PAOLA.** Relatore: **LUIGI DI PAOLA.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/10/2014

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Rimborsi di imposta - Obbligazione dell'Amministrazione finanziaria - Interessi scaduti - Anatocismo - Applicabilità - Limiti temporali - Decorrenza - Domanda - Fattispecie.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 n. 223 del 2006 (conv. in l.n.248 del 2006), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore. Ne deriva che il discrimine temporale per detto periodo va identificato nella domanda di rimborso dell'imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva accordato gli interessi anatocistici fino al 4 luglio 2006, in quanto la domanda di rimborso, pur riguardante l'annualità di imposta 1992, era stata proposta nel 2010).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 50 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1286, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2823 del 2012 Rv. 621847 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019** (Rv. **656285 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LIBERATO PAOLITTO**. Relatore: **LIBERATO PAOLITTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MAZZOTTA MARINELLA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 13/10/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Revisione parziale del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004 - Microzone comunali - Caratteristiche edilizie del fabbricato - Rilevanza - Motivazione - Contenuto.

La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è la rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, mentre, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 138 art. 8 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 29988 del 2019 Rv. 655923 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23046 del 2019 Rv. 655149 - 01, N. 30532 del 2019 Rv. 655950 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza interlocutoria n. 31126 del 28/11/2019** (Rv. **656086 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE SAIIEVA**. Relatore: **GIUSEPPE SAIIEVA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Sospende processo

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario- Pace fiscale- Sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018- Termine- Perentorietà- Esclusione- Ordinarietà- Sussistenza- Fondamento.

In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa domanda, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la detta sospensione, trattandosi di un termine di natura ordinatoria-acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il favor legislativo per la definizione agevolata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 10, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 28493 del 2019 Rv. 655597 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30901 del 27/11/2019** (Rv. **655941 - 03**)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

D. (ARMELLA SARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/03/2012

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Recupero a posteriori di maggiori dazi all'esportazione - Mancata corresponsione a causa di illecito penale - Interessi per ritardato pagamento - Obbligazione autonoma - Prescrizione - Termine - Decorrenza.

In tema di dazi doganali, nell'ipotesi di recupero a posteriori di maggiori dazi il cui mancato pagamento, totale o parziale, sia avvenuto a causa di un atto perseguibile penalmente, gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione degli stessi integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile, ossia dalla data di irrevocabilità della sentenza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 86

Massime precedenti Vedi: N. 14049 del 2006 Rv. 592998 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30901 del 27/11/2019** (Rv. **655941 - 01**)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

D. (ARMELLA SARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/03/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Omesso pagamento dazi per illecito penale - Accertamento e riscossione dei diritti doganali - Prescrizione - Revisione dell'accertamento - Decadenza - Decorrenza - Dalla definitività della sentenza o del decreto penale - Facoltà della Dogana di notificare una richiesta di pagamento prima dell'inizio della decorrenza del termine - Configurabilità.

Nel caso in cui il mancato pagamento dei dazi doganali sia dovuto ad un reato, il termine di prescrizione, ex artt. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 29 della legge n. 428 del 1990, per l'azione di accertamento e di riscossione dei diritti doganali, e quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, decorrono dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, senza che tuttavia sia preclusa all'autorità doganale la facoltà di notificare una richiesta di pagamento anche prima che sia iniziata la decorrenza di tale termine e, quindi, si sia concluso il procedimento penale.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9253 del 2013 Rv. 626169 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30905 del 27/11/2019** (Rv. **656021 - 01**)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

O. (FRUSCIONE ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/03/2018

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Nomenclatura combinata - Modifiche apportate con il regolamento n. 1549 del 2006 - Stampanti c.d. multifunzione - Classificazione.

In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata", in forza delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658 del 1987 dal regolamento della Commissione (CEE) n. 1549 del 2006, entrato in vigore il primo gennaio 2007, le stampanti svolgenti diverse funzioni (cd. "multifunzione"), quali la scansione, la stampa, la copia e, per talune, la trasmissione di telefax, nessuna delle quali possa essere considerata atta a conferire loro il carattere essenziale, vanno classificate nella sottovoce doganale 8443.31.91 (con dazio doganale del 6 per cento) della NC, comprendente "macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico", sottovoce soppressa, con effetto non retroattivo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 620 del 2011.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 17/10/2006 num. 1549, Regolam. Commissione CEE 24/06/2011 num. 620, Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658

Massime precedenti Vedi: N. 26297 del 2010 Rv. 615754 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30901 del 27/11/2019** (Rv. **655941 - 02**)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

D. (ARMELLA SARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/03/2012

180083 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Dazi all'importazione - Sottrazione al controllo doganale della merce - Titolare della ditta di trasporto e proprietario del mezzo - Responsabilità ex art 203 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Fondamento - Fattispecie.

In caso di sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione, il titolare della ditta di trasporto e proprietario degli automezzi con cui sono stati effettuati i trasporti della merce vincolata è responsabile solidalmente dell'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 203 del codice doganale (nella versione "ratione temporis" vigente), in quanto, in ragione della sua preparazione professionale in tema di trasporti internazionali, avrebbe dovuto sapere che la merce trasportata era soggetta al regime di transito comunitario esterno.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 203

Massime precedenti Vedi: N. 2860 del 2019 Rv. 652781 - 01, N. 17237 del 2019 Rv. 654597 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30904 del 27/11/2019** (Rv. **656020 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

D. (FRUSCIONE ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 19/06/2017

179816 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE Accise - Circolazione prodotti in regime sospensivo destinati all'esportazione - Momento della sua conclusione - Irregolarità dello svincolo di prodotti sottoposti ad accisa - Mancata comunicazione all'autorità doganale del cambio di destinazione - Immissione in consumo ex art. 2, comma 2, TUA - Equiparabilità - Fattispecie.

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità con le modalità rispettivamente previste dai commi 7 e 12 dell'art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1995 e lo svincolo irregolare dei detti prodotti dal regime sospensivo, qual è la mancata comunicazione mediante sistema automatizzato all'autorità doganale competente dello Stato membro di spedizione, da parte del depositario autorizzato mittente del cambiamento di destinazione, si considera immissione in consumo ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del citato d.lgs. (Nella specie, l'irregolarità dello svincolo è stata ravvisata nel mancato rispetto della procedura per il cambiamento di destinazione delle spedizioni di gasolio destinato al bunkeraggio, con conseguente mancata dimostrazione della conclusione dell'operazione di esportazione e responsabilità, in solido, della società depositaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 6 com. 7, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 6 com. 12

Massime precedenti Vedi: N. 25126 del 2016 Rv. 641940 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30927 del 27/11/2019** (Rv. **656022 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO**. Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 16/06/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Calamità naturali - Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Definizione automatica - Modalità - Applicabilità a Iva - Esclusione - Ambito soggettivo - Impresa - Esclusione - Fondamento - Aiuto individuale - Accertamento del giudice.

L'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per cento di quanto versato, per chi ha già pagato - non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 07/05/1998 num. 994

Massime precedenti Vedi: N. 2208 del 2019 Rv. 652369 - 01, N. 19577 del 2018 Rv. 650051 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30902 del 27/11/2019 (Rv. 656082 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

M. (SUCCIO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 09/07/2014

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Benefici per l'acquisto della prima casa - Superficie utile complessiva ex d.m. n. 1072 del 1969 - Locale deposito - Inclusione - Fondamento - Applicabilità dell'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa ai sensi dell'art. 1, comma 2, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", va computato nella "superficie utile complessiva" ex art. 6 del D.M. n. 1072 del 1969 anche il locale deposito, rilevando il parametro della utilizzabilità (ossia della potenzialità abitativa) degli ambienti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità, senza che possa trovare applicazione l'innovazione del citato art. 1, comma 2, della tariffa, intervenuta con l'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 23 del 2011, che individua gli immobili di lusso sulla base del classamento catastale, in quanto non avente efficacia retroattiva, perché introduttiva di una diversa fattispecie e applicabile perciò ai soli atti negoziali successivi alla data della sua entrata in vigore (7 aprile 2011).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 5 com. 1, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/08/1969 num. 1072 art. 6, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 19186 del 2019 Rv. 654753 - 01, N. 14964 del 2018 Rv. 649367 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30912 del 27/11/2019 (Rv. 656083 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO D'AQUINO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (TOVAZZI PATRIZIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 26/03/2015

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Termine biennale di decadenza per domanda rimborso - Decorrenza - Indebito relativo al pagamento del tributo - Avvenuto adempimento - Sussistenza - Sopravvenuta incompatibilità con l'ordinamento - Irrilevanza - Fondamento - Indebito per fatto successivo - Decorrenza dal fatto costitutivo ulteriore - Obbligazione autonoma - Fattispecie.

In tema di accise sul consumo dell'energia elettrica, il termine biennale, entro cui il contribuente può far valere eventuali indebiti ex art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1995, decorre dal pagamento dell'imposta se la domanda è fondata sulla primitiva operazione, anche quando, in presenza di diritti quesiti od esauriti alla data del verificarsi della decadenza, sia sopravvenuta

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

la declaratoria di incompatibilità del tributo con l'ordinamento, stante l'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, mentre decorre dal verificarsi dell'ulteriore fatto di rilevanza costitutiva, successivo rispetto a quello posto a base dell'originaria operazione, se la richiesta è fondata su di esso, trattandosi di autonoma obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il termine biennale di presentazione della domanda di rimborso fondata sull'intervenuta abrogazione delle addizionali provinciali sull'accisa sull'energia elettrica con decorrenza dall'anno 2012, avesse iniziato a decorrere da quest'ultimo termine e non dall'avvenuto pagamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 2 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 1 lett. C, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 68 art. 18 com. 5, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 13724 del 2017 Rv. 644358 - 01, N. 16261 del 2019 Rv. 654593 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019 (Rv. 656343 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE FICHERA. Relatore: GIUSEPPE FICHERA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

E. (ROMANO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/09/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica a mezzo PEC - Cartella di pagamento - Copia su supporto informatico - Sottoscrizione con firma digitale - Necessità - Esclusione.

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 179 art. 22 com. 3, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 179 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 27561 del 2018 Rv. 651066 - 03

Sez. 5 - , Sentenza n. 30768 del 26/11/2019 (Rv. 655938 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MARCO DINAPOLI. Relatore: MARCO DINAPOLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/01/2014

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazi "antidumping" - Revoca di un'agevolazione - Applicazione del regime ordinario - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di dazi "antidumping", la revoca di un'agevolazione determina l'assoggettamento "ex post" delle operazioni di importazione all'ordinario dazio "antidumping", sicché è legittimo il recupero "a posteriori" del tributo, in quanto il venir meno di un'agevolazione, in deroga al regime ordinario di tassazione, costituisce rischio normale per l'operatore commerciale ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 268 del 2006. (Nella specie, l'esenzione dal dazio "antidumping", con riguardo all'importazione dalla Cina di chiusini in ghisa, era stata condizionata all'impegno, assunto dagli operatori economici firmatari, di praticare prezzi minimi all'esportazione, sicché la sua violazione ne aveva comportato la revoca con effetti "ex tunc").

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/07/2005 num. 1212, Regolam. Consiglio CEE 14/02/2006 num. 268 art. 2 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 14/02/2006 num. 268 art. 2 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201

Massime precedenti Conformi: N. 14020 del 2019 Rv. 654110 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 26/11/2019 (Rv. 655939 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (STANISCI VALERIO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 13/12/2012

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irrualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7074 del 2017 Rv. 643334 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30782 del 26/11/2019 (Rv. 656340 - 01)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *Relatore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

L. (LIPERA GIUSEPPE) contro A. (MIRMINA GAETANO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 23/09/2013

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Impugnazione incidentale tardiva - Inefficacia conseguente alla declaratoria di improcedibilità per difetto di interesse dell'impugnazione principale - Fondamento.

Il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., è inefficace anche quando quest'ultimo sia dichiarato improcedibile per difetto di interesse all'impugnazione dell'appellante principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2

Massime precedenti Difformi: N. 14084 del 2010 Rv. 613847 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18415 del 2018 Rv. 649766 - 02, N. 19188 del 2018 Rv. 649738 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30786 del 26/11/2019** (Rv. **656341 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIOVANNI FANTICINI**. Relatore: **GIOVANNI FANTICINI**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (IADANZA FRANCO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2013

048019 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - RIMBORSO DEI DAZI Diritto al rimborso di dazi all'importazione ai sensi dell'art. 238 del Codice doganale comunitario - Rifiuto delle merci dall'importatore - Avvenuto uso dei prodotti - Esclusione - Riduzione quantitativa - Presunzione di utilizzo.

Il diritto al rimborso dei dazi all'importazione, ai sensi dell'art. 238 del Regolamento CE n. 2913 del 1992, è precluso dall'avvenuto utilizzo delle merci, il quale consiste non già nella collocazione delle stesse in recipienti differenti rispetto a quelli utilizzati al momento dell'importazione, bensì nel loro effettivo impiego, desumibile da una loro riduzione quantitativa incompatibile con l'accertamento della difettosità o della non conformità alle clausole del contratto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 238

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30776 del 26/11/2019** (Rv. **655940 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MARCO DINAPOLI**. Relatore: **MARCO DINAPOLI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BASILAVECCHIA MASSIMO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/08/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali all'importazione - Valore doganale delle merci importate - Prodotti fabbricati in base a modelli o con marchi oggetto di licenza - Corrispettivi e diritti di licenza che il compratore è tenuto a pagare - Inclusione - Presupposto - "Condizione della vendita" - Nozione - Fondamento.

In tema di dazi doganali all'importazione, il valore in dogana delle merci fabbricate in base a modelli o con marchi oggetto di licenza si determina, a norma dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Reg. n. 2454 del 1992, aggiungendo, al valore di transazione, il corrispettivo dei relativi diritti (nella misura in cui non sia stato incluso nel prezzo), quando il loro pagamento costituisca "condizione della vendita", requisito questo da individuarsi con riferimento alla possibilità, concessa al venditore, di alienare la merce soltanto in caso di pagamento dei diritti di licenza, dovendo la dichiarazione doganale comprendere il valore reale della stessa.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 160, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 14990 del 2019 Rv. 654011 - 01, N. 22761 del 2019 Rv. 655073 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30761 del 26/11/2019** (Rv. **655936 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIANCARLO TRISCARI**. Relatore: **GIANCARLO TRISCARI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

G. (PERSICO LIVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/11/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Valore in dogana della merce importata - Determinazione - Valore di transazione dichiarato - Fondati dubbi - Contestazione e rettifica - Possibilità - Condizioni - Contraddittorio col contribuente - Fattispecie.

In tema di dazi doganali, il valore in dogana della merce importata, pur dovendo essere determinato, in linea generale, ai sensi dell'art. 29 del Codice doganale comunitario (regolamento CEE n. 2913/92), sulla base del valore di transazione (cioè del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci), tuttavia, in presenza di "fondati dubbi" sulla veridicità dello stesso, può essere contestato dall'amministrazione, in base alla previsione dell'art. 181-bis del regolamento CEE n. 2454/93, e rettificato qualora i dubbi persistano anche dopo l'acquisizione di informazioni complementari dall'interessato e l'interlocuzione con lo stesso sui motivi sui quali gli stessi dubbi si fondano. (Nella specie, la sussistenza dei "fondati dubbi" era stata basata sulla verifica della minore entità del prezzo corrisposto rispetto al costo della sola materia prima, il quale, pur supportato dal sistema M.E.R.C.E., era stato in realtà desunto dalla scheda-prodotto trasmessa dalla Direzione generale delle dogane ed elaborata dalla locale Confartigianato per i prezzi rilevati sul mercato internazionale).

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 2214 del 2019 Rv. 652514 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30778 del 26/11/2019** (Rv. **656339 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

V. (AUSTONI NICOLETTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/03/2013

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027902/2018 65141501

Massime precedenti Conformi: N. 27902 del 2018 Rv. 651415 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019** (Rv. **656342 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIOVANNI FANTICINI**. Relatore: **GIOVANNI FANTICINI**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/05/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Processo verbale di constatazione e avviso di rettifica - Notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Presunzione di

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

conoscenza del destinatario - Presupposti - Unicità dell'atto - Necessità - Invio di più avvisi con un'unica raccomandata - Onere della prova a carico del mittente - Sussistenza - Fattispecie.

Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che valesse la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. sul presupposto che il processo verbale di contestazione e l'avviso di rettifica costituissero non già atti distinti, bensì un unico atto, essendo l'uno parte integrante del secondo, sicché sarebbe spettato al destinatario dimostrare che il plico non conteneva l'avviso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20027 del 2011 Rv. 619195 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33563 del 2018 Rv. 652126 - 01, N. 16528 del 2018 Rv. 649227 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 30762 del 26/11/2019 (Rv. 655937 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ROBERTO MUCCI. Relatore: ROBERTO MUCCI. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CESARO VINCENZO MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/11/2012

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Accise - Cessione di gas petroliferi liquefatti in bombole da 10-15 Kg - Presunzione di uso domestico - Limiti - Abuso del diritto - Presupposti.

In tema di accise, la cessione di gas petroliferi liquefatti in bombole da 10-15 Kg si presume effettuata per uso domestico ai sensi dell'art. 8, comma 36, della l. n. 67 del 1988, come interpretato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 202 del 1989, conv. con modif. dalla l. n. 263 del 1989, purché, sebbene formalmente lecita, non sia effettuata allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo di dette disposizioni, così integrando un abuso del diritto con conseguente inopponibilità del negozio nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 36, Decreto Legge 29/05/1989 num. 202 art. 1 com. 3, Legge 28/07/1989 num. 263 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 8168 del 2019 Rv. 653343 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30371 del 21/11/2019 (Rv. 655933 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: ROSITA D'ANGIOLELLA. Relatore: ROSITA D'ANGIOLELLA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

V. (MASTRANGELO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 11/02/2015

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni - Dividendi percepiti da società residente del Regno Unito da parte di società residente dell'Italia - Diritto al credito

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, della Convenzione - Fatti costitutivi - Individuazione - Onere probatorio - Fattispecie.

Il diritto al credito di imposta previsto dall'art. 10, paragrafi 2 e 4, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 (ratificata e resa esecutiva dalla l. n. 329 del 1990), presuppone la duplice dimostrazione che la società del Regno Unito che riceve i dividendi ne sia "la beneficiaria effettiva" e che la società che "riceve i dividendi ed il credito di imposta sia a tale titolo soggetta all'imposta nel Regno Unito", gravandone il corrispondente onere probatorio - che investe gli elementi costitutivi del diritto del contribuente beneficiario dei dividendi a non subire una seconda tassazione della stessa ricchezza già tassata in capo alla società e di conseguire il rimborso di quanto indebitamente pagato - sulla società che abbia percepito i predetti dividendi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che aveva negato il diritto al credito d'imposta a una società madre residente del Regno Unito sul rilievo che essa, pur avendo dichiarato l'imponibile derivante dalla percezione dei dividendi nella dichiarazione dei redditi presentata al fisco inglese, non era stata tuttavia assoggettata ad alcuna imposizione sugli stessi in ragione della specifica esenzione da tassazione prevista dalla normativa inglese).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 24, Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10 com. 2, Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10 com. 4, Legge 05/11/1990 num. 329

Massime precedenti Conformi: N. 4164 del 2013 Rv. 625275 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18628 del 2016 Rv. 640979 - 01, N. 4771 del 2017 Rv. 643109 - 01, N. 23367 del 2017 Rv. 645902 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30373 del 21/11/2019 (Rv. 655934 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: RENATO PERINU. Relatore: RENATO PERINU. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MOLE' GIOVANNI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 25/10/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Aiuti di Stato - Compatibilità con mercato interno - Calamità naturali - Attività di impresa - Nozione - Esclusione - Libere professioni e notai - Equiparazione - Limiti di ammissibilità del beneficio - Onere prova.

In considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica - consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività "protette" (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "de minimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 655 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407, Regolam. Commissione CEE 27/06/2014 num. 717, Regolam. Consiglio CEE 07/05/1998 num. 994

Massime precedenti Conformi: N. 10450 del 2018 Rv. 648403 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 2208 del 2019 Rv. 652369 - 01, N. 17199 del 2019 Rv. 654528 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30378 del 21/11/2019 (Rv. 655935 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: GIUSEPPE SAIEVA. Relatore: GIUSEPPE SAIEVA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

S. (GENTILE UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/12/2011

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento induttivo - Dati e notizie comunque raccolti - Inerenza ad un periodo d'imposta determinato - Necessità - Costanza di reddito in anni diversi - Presunzione - Infondatezza - Fattispecie.

In tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'irrilevanza della fonte di acquisizione e notizie non consente all'Ufficio di prescindere dall'inerenza di questi ad un determinato specifico periodo d'imposta, attesa l'autonomia di ciascun periodo d'imposta, con la conseguente illegittimità della presunzione della costanza di reddito in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito. (Nella specie, nell'ambito di una verifica svolta presso un'attività di ristorazione, era stata estesa anche ad altra annualità la presunzione di maggiori ricavi tratta da un'agenda, rinvenuta in sede di accesso, nella quale era indicato un numero di somministrazioni superiore a quello fatturato in un diverso periodo d'imposta).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27008 del 2007 Rv. 601613 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30364 del 21/11/2019 (Rv. 655931 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

A. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/12/2011

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Mancata esplicita confutazione - Vizio di motivazione - Condizioni.

Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 245 del 1995 Rv. 489610 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15147 del 2018 Rv. 649560 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30347 del 21/11/2019** (Rv. **656235 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MICHELE CATALDI**. Relatore: **MICHELE CATALDI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FANTINELLI SERENA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/03/2017

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Ires - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-tedesca ratificata in Italia da l. n. 459 del 1992 - Trattamento fiscale sulla base della misura della partecipazione della società controllante nel capitale della società controllata - Violazione del principio di non discriminazione e irragionevolezza - Esclusione - Ragioni.

In tema di doppia imposizione internazionale, il trattamento fiscale differenziato previsto dall'art. 24, capoverso b), della Convenzione di Bonn tra Italia e Germania (ratificata con l. n. 459 del 1992), in ragione della misura della partecipazione della società-madre al capitale della società-figlia (pari ad almeno il 25 per cento), in virtù del quale i dividendi corrisposti da quest'ultima sono esclusi dalla base imponibile del reddito della prima, non è in sé irragionevole né viola il principio di non discriminazione, in quanto, secondo la giurisprudenza eurounitaria, il dato "quantitativo" della misura del capitale sociale assume rilevanza "qualitativa" e funzione significativa perché consente di distinguere tra partecipazioni che ammettono l'esercizio di una sicura influenza sulle decisioni di una società e la determinazione delle attività e partecipazioni acquisite al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza l'intento di influire sulla gestione e sul controllo dell'impresa (Corte Giustizia, Baudinet, ord. 4/2/2016, C-194/15, punto 25; Corte Giustizia, sent. Bouanich, 13 marzo 2014, C-375/12, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 18/10/1989 art. 24 com. 2 lett. B, Legge 24/11/1992 num. 459, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89 com. 2

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30347 del 21/11/2019** (Rv. **656235 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MICHELE CATALDI**. Relatore: **MICHELE CATALDI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FANTINELLI SERENA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/03/2017

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) In genere
178395 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030140/2019 65592601

Massime precedenti Conformi: N. 30140 del 2019 Rv. 655926 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30348 del 21/11/2019** (Rv. **656284 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE NICASTRO**. Relatore: **GIUSEPPE NICASTRO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (COLANTONE LECIS PIERO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/06/2013

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Consolidato nazionale - Accertamento di primo livello con adesione della consolidata - Disciplina previgente alle modifiche apportate dall'art. 35 d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010 - Dichiarazione della consolidante di volerne profittare, in caso di mancata partecipazione al

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

procedimento e di impugnazione dell'accertamento di secondo livello - Sufficienza ai fini dell'estensione degli effetti - Sussistenza - Definitività dell'accertamento di secondo livello - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di consolidato nazionale, l'accertamento con adesione di primo livello della consolidata, in base alla disciplina previgente alle modifiche apportate dall'art. 35 d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, produce effetti nei confronti della consolidante che abbia dichiarato, in qualunque forma, di volerne profittare, ancorché non abbia partecipato al procedimento per adesione o non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento di secondo livello, divenuto perciò definitivo, trovando applicazione, in via analogica, in ragione del vincolo di solidarietà esistente tra consolidante e consolidata, il disposto di cui all'art. 1304, comma 1, c.c.. A tali fini, non rileva che la dichiarazione della consolidante sopravvenga quando l'avviso di accertamento notificato sia divenuto definitivo, in quanto l'imponibile della consolidata, rettificato in conseguenza dell'atto di definizione con adesione di primo livello, costituisce il presupposto dell'imposta di gruppo e delle sanzioni contenute nell'accertamento di secondo livello. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la richiesta della consolidante di ottenere la riliquidazione dell'IRES di gruppo, con gli interessi e le sanzioni collegate, in conformità all'accertamento di primo livello definito con adesione della consolidata, costituisca manifestazione della volontà di avvalersi di esso).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40 bis, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 35, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1304 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19850 del 2005 Rv. 584512 - 01, N. 884 del 1998 Rv. 512036 - 01, N. 16087 del 2018 Rv. 649667 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30366 del 21/11/2019 (Rv. 655932 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (VULCANO MARIA SONIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/03/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione - Conseguenze - Prova - Oggetto - Onere a carico del contribuente.

In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 02, N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30341 del 21/11/2019** (Rv. **655930 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **MARCO DINAPOLI.**

Relatore: **MARCO DINAPOLI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BENINCASA FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/10/2013

177382 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - IN GENERE Motivi specifici dell'impugnazione - Indicazione - Sufficienza - Condizioni - Elementi idonei - Ricavabilità dall'intero atto.

Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1224 del 2007 Rv. 595990 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30143 del 20/11/2019** (Rv. **655927 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **MILENA D'ORIANO.** Relatore:

MILENA D'ORIANO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (DE' MEDICI LEOPOLDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/03/2012

058230 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) Condizione "potestativa" e condizione "meramente potestativa" - Nozione e distinzione - Fattispecie.

La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha reputato potestativa la condizione sospensiva apposta ad un contratto di compravendita di un terreno, avente ad oggetto la conclusione di un contratto di locazione sui fabbricati da costruire, entro un certo termine, con un terzo conduttore non identificato, sussistendo un apprezzabile interesse ed essendo il suo avveramento alla volontà di un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355

Massime precedenti Conformi: N. 18239 del 2014 Rv. 632069 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30151 del 20/11/2019** (Rv. **655928 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LEO MAURIZIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/03/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Errori ed omissioni in danno del contribuente - Emendabilità - Dichiarazione integrativa - Termini ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 - Opponibilità in compensazione crediti - Sussistenza - Opposizione alla maggior pretesa dell'amministrazione - Ammissibilità - Richiesta di rimborso - Ammissibilità entro il termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso - Esclusione in caso di superamento del termine - Fondamento.

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante. In caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso, atteso che il principio della deducibilità, anche in giudizio, di suoi eventuali errori nella dichiarazione dei redditi non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali espressamente previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019** (Rv. **655929 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

T. (BACECCI DAVID) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/06/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura c.d. DOCFA e riclassamento ex art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004 - Motivazione - Differenze - Ragioni.

In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Vedi: N. 31809 del 2018 Rv. 652165 - 01, N. 9770 del 2019 Rv. 653679 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30136 del 20/11/2019 (Rv. 655924 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ADET TONI NOVIK.** *Relatore:* **ADET TONI NOVIK.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TURCI MARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 27/04/2015

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024447/2018 65070501

Massime precedenti Conformi: N. 24447 del 2018 Rv. 650705 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30138 del 20/11/2019 (Rv. 655925 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (BEGHIN MAURO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 05/04/2016

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Iva - Pannelli solari - Aliquota agevolata - Tabella A parte III, allegata a d.P.R. n. 633 del 1972, n. 127 sexies - Applicabilità - Condizioni - Concreta destinazione d'uso - Necessità - Diretta utilizzazione dal soggetto importatore per la costruzione di opere, impianti ed edifici - Esclusione - Fondamento.

In tema di Iva, la cessione di pannelli fotovoltaici è soggetta al regime agevolativo di cui al n. 127 sexies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante "beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto di cui al predetto n. 127-quinquies", purché questi siano concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, senza che rilevi il soggetto che imprime agli stessi tale destinazione, non essendo presupposte specifiche caratteristiche soggettive del beneficiario, né essendo richiamato alcun collegamento di natura finalistica tra il soggetto e il bene, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell'ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 Cost. e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16, Costituzione art. 9, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 7788 del 2019 Rv. 653328 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime successive: Conformi

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30140 del 20/11/2019** (Rv. **655926 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MICHELE CATALDI**. Relatore: **MICHELE CATALDI**. P.M. **TASSONE KATE**. (Parz. Diff.)

F. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/06/2012

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi azionari - Regime fiscale nei rapporti tra società madre di capitali italiana e società figlia residente nella Repubblica federale tedesca - Convenzione del 18 ottobre 1989, ratificata con l. n. 459 del 1992 - Applicabilità - Normativa interna - Esclusione - Fondamento.

I dividendi infragruppo erogati da una società figlia-tedesca ad una società-madre italiana, che ne possiede l'intero capitale sociale o almeno il 25%, sono esclusi dalla base imponibile del reddito di quest'ultima, trovando applicazione l'art. 24, paragrafo 2, capoverso b), della Convenzione del 18 ottobre 1989 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale della Germania, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 459 del 1992, che, in forza dell'interpretazione letterale e dei criteri di cui all'art. 31, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, e degli artt. 23A e 23B del modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione, vieta non soltanto la doppia imposizione giuridica, ma anche quella economica internazionale a cascata. La predetta Convenzione, infatti, essendo fonte primaria e avendo carattere di specialità, prevale sull'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89 com. 2, Legge 24/11/1992 num. 459, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Tratt. Internaz. 18/10/1989 art. 24 com. 2 lett. B, Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 31 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 23367 del 2017 Rv. 645902 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019** (Rv. **655923 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LIBERATO PAOLITTO**. Relatore: **LIBERATO PAOLITTO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 17/10/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Modifica dei valori della microzona catastale - Provvedimento di attribuzione della nuova rendita - Motivazione - Contenuto - Incidenza della revisione sul singolo fabbricato - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale di un immobile in quanto non era stato spiegato in che termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso).

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/03/1988 num. 138 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19810 del 2019 Rv. 654954 - 01, N. 9770 del 2019 Rv. 653679 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29966 del 19/11/2019 (Rv. 656338 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **COSMO CROLLA.** *Relatore:* **COSMO CROLLA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

O. (GLENDE CESARE FEDERICO) contro C. (GOLINELLI PIER PAOLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/09/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Notificazioni di atti tributari - Assenza della nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale - Nullità della notifica - Esclusione - Ragioni.

In tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina già prevista dall'art. 273 del R.d. n. 383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibile dai principi generali di cui agli art. 156 e 157 stesso codice, poiché la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge (in particolare dall'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972), sicché ai fini della qualifica di messo comunale è sufficiente l'inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell'amministrazione di appartenenza con quella specifica mansione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 273

Massime precedenti Vedi: N. 16819 del 2008 Rv. 604410 - 01, N. 27375 del 2008 Rv. 605438 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29968 del 19/11/2019 (Rv. 655917 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **COSMO CROLLA.** *Relatore:* **COSMO CROLLA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

O. (GLENDE CESARE FEDERICO) contro C. (GOLINELLI PIER PAOLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/11/2016

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Motivazione "per relationem" ex art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 - Allegazione di tutti gli atti richiamati - Necessità - Limiti.

In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15327 del 2014 Rv. 631550 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29973 del 19/11/2019** (Rv. **655919 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

U. (CAUMONT CAIMI CRISTIANO) contro C. (ERCI SAURO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/04/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 - IMU - Immobili concessi in leasing - Risoluzione del contratto - Soggettività passiva del locatore - Mancata riconsegna del bene - Irrilevanza - Fondamento - Normativa in materia di TASI - Irrilevanza - Ragioni.

In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9, DM min. EFI 30/10/2012, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 639 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 25249 del 2019 Rv. 655410 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19166 del 2019 Rv. 654521 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29980 del 19/11/2019** (Rv. **655922 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO**.

Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BASILAVECCHIA MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/12/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Soggetto obbligato - Fornitore - Azione di rimborso nei confronti dell'erario - Legittimazione del fornitore - Consumatore finale - Azione di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore - Azione diretta verso il fornitore - Eccezionale legittimazione del consumatore a chiedere il rimborso all'erario - Limiti - Impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione di ripetizione di indebito - Contenuto.

Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118 art. 9 com. 2, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legge 20/09/1982 num. 688 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14200 del 2019 Rv. 654071 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29976 del 19/11/2019 (Rv. 655921 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **STEFANO PEPE.** *Relatore:* **STEFANO PEPE.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (COLIVA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/10/2012

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020166/2016 64129901

Massime precedenti Conformi: N. 20166 del 2016 Rv. 641299 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29969 del 19/11/2019 (Rv. 655918 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)*

P. (POLCHI RODOLFO) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/08/2012

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese - Successione del liquidatore nei debiti tributari della società - Esclusione - Conseguenze - Cartella di pagamento - Carenza di legittimazione passiva - Sussistenza - Titolo autonomo di responsabilità.

Nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, viene meno il suo potere di rappresentanza dell'ente estinto e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. N. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 17020 del 2019 Rv. 654398 - 01, N. 7327 del 2012 Rv. 622905 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29975 del 19/11/2019** (Rv. **655920 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **STEFANO PEPE**. Relatore: **STEFANO PEPE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

S. (CONTI GIAN LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 04/04/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa" - Nozione di abitazione "di lusso" - Art. 1 del d.m. lavori pubblici del 2 agosto 1969 - Immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico come destinata a "ville con giardino" - Sufficienza - Valutazione delle caratteristiche intrinseche costruttive - Irrilevanza - Fondamento - Momento rilevante.

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della cd. prima casa, deve considerarsi "abitazione di lusso", come tale esclusa dall'indicato beneficio, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, quella realizzata su area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a "ville con giardino", rilevando, ai fini della spettanza dell'agevolazione, non già le intrinseche caratteristiche dell'immobile, bensì la sua ubicazione, in quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per sé, a qualificare l'immobile come "di lusso", al momento dell'acquisto e non a quello della sua costruzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'immobile, benché porzione di edificio plurifamiliare, fosse "abitazione di lusso" in quanto ubicato su area urbanistica destinata a "ville con giardino" secondo le previsioni di piano, al momento dell'acquisto).

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 12853 del 2016 Rv. 640076 - 01, N. 2595 del 1988 Rv. 458335 - 01, N. 15553 del 2017 Rv. 644720 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29966 del 19/11/2019** (Rv. **656338 - 02**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **COSMO CROLLA**. Relatore: **COSMO CROLLA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

O. (GLENDE CESARE FEDERICO) contro C. (GOLINELLI PIER PAOLO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/09/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Presupposto dell'agevolazione ex art. 8, co.1, d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni di inagibilità e inabitabilità dell'immobile - Nozione - Mancato utilizzo stagionale - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell'imposta ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, la condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versò l'immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche, ma non anche la condizione di fatto del suo mancato utilizzo stagionale, in quanto estranea ai richiesti caratteri di fatiscenza e degrado fisico, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13230 del 2005 Rv. 581715 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29631 del 14/11/2019** (Rv. **655741 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FABIO ANTEZZA**. Relatore: **FABIO ANTEZZA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

U. (DI IACOVO TONIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/05/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione di due distinti provvedimenti impositivi emessi nei confronti degli stessi soggetti - Litispendenza - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, deve escludersi la litispendenza tra due procedimenti se in essi il "petitum" immediato è costituito da due distinti provvedimenti impositivi, ancorché emessi a carico degli stessi soggetti, per il medesimo presupposto di imposta e per il medesimo credito fiscale, poiché tale istituto presuppone identità di "petitum", che, nel processo tributario, non può non essere identificato in considerazione della natura impugnatoria dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11046 del 2012 Rv. 623152 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29634 del 14/11/2019** (Rv. **655742 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SALVATORE SAIJA**. Relatore: **SALVATORE SAIJA**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/02/2014

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Ordinanza della Corte di cassazione - Mancanza accidentale del ricorso nel fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Errore di fatto - Vizio revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione la quale abbia dichiarato improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso fosse stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido di cancelleria, introdotto in un fascicolo d'ufficio non pertinente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 27508 del 2017 Rv. 646337 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11453 del 2011 Rv. 618120 - 01, N. 13218 del 2016 Rv. 640416 - 01

Annotata

Massime successive: Conformi

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29635 del 14/11/2019** (Rv. **655743 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MICHELE CATALDI**. Relatore: **MICHELE CATALDI**. P.M. **TASSONE KATE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DELLA VALLE EUGENIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/07/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposizione sui dividendi infragruppo erogati da società-figlia tedesca a società-madre italiana - Esclusione - Fondamento - Convenzione di Bonn sulle doppie imposizioni - Modello OCSE di Convenzione - Prevalenza della norma pattizia - Art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

178395 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE In genere.

I dividendi infragruppo erogati da società di capitali residente della Repubblica federale di Germania a società residente della Repubblica italiana sono esclusi dalla base imponibile per effetto dell'art. 24, par. 2, della Convenzione di Bonn tra Italia e Germania sulle doppie imposizioni (ratificata con l. n. 459 del 1992), il quale - a differenza dell'art. 23 A del Modello OCSE di Convenzione, avente la sola funzione di contrasto alla doppia imposizione giuridica - è volto ad impedire la doppia imposizione economica internazionale e, costituendo norma pattizia a carattere speciale, ed attesa la sua "ratio", prevale sull'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'esclusione dalla base imponibile, ex art. 24, par. 2, cit., dei dividendi corrisposti nell'anno di imposta 2005 da una società-figlia tedesca interamente partecipata da società-madre italiana, prevale sulla residuale imposizione, in Italia, sul 5% dei dividendi distribuiti alla società controllante residente nel territorio nazionale, prevista dall'art. 89, comma 2, TUIR).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13503 del 2018 Rv. 648690 - 01, N. 10706 del 2019 Rv. 653542 - 01, N. 23984 del 2016 Rv. 641991 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29635 del 14/11/2019** (Rv. **655743 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MICHELE CATALDI**. Relatore: **MICHELE CATALDI**. P.M. **TASSONE KATE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DELLA VALLE EUGENIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/07/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Art. 24 della Convenzione di Bonn sulle doppie imposizioni - Perdurante vigenza ed efficacia - Direttiva 90/435/CE - Irrilevanza - Fondamento - Rapporto tra norma bilaterale e norma comunitaria - Sopravvivenza della norma bilaterale.

In tema di doppia imposizione internazionale, la Convenzione di Bonn tra Italia e Germania (ratificata con l. n. 459 del 1992) e, segnatamente, l'art. 24 - il quale, ricorrendone le condizioni, esclude i dividendi dalla base imponibile del reddito della società-madre italiana - è tuttora vigente ed efficace, senza che rilevi la sopravvenuta direttiva CE n. 435 del 1990 (cd. direttiva madre-figlia) la quale, all'art. 7, risolve il concorso tra norma bilaterale e norma comunitaria in favore della prima.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 23984 del 2016 Rv. 641991 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29649 del 14/11/2019 (Rv. 655746 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MAGNANI SIMONA)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 14/02/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Dazi "antidumping" - Natura sanzionatoria - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Retroattività della disciplina successiva di favore - Esclusione - Fattispecie.

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE In genere.

Ai dazi "antidumping" non può essere riconosciuta natura sanzionatoria, trattandosi di misure che hanno lo scopo di evitare turbative della concorrenza derivanti dall'immissione nel mercato europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all'interno di tale mercato. Ne deriva, quindi, che ad essi non è applicabile il principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole, previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'applicazione del dazio "antidumping" istituito con decisione della Commissione CE n. 67 del 1994 sulle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Russia e dell'Ucraina, anche se la misura era stata successivamente abrogata con successiva decisione n. 962 del 1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 23381 del 2009 Rv. 610749 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29643 del 14/11/2019 (Rv. 655745 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANDREA PENTA.** *Relatore:* **ANDREA PENTA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Parz. Diff.)*

C. (GENTILI AURELIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/12/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Abitazione di lusso - Parametri - Utilizzabilità degli ambienti - Rilevanza - Abitabilità - Esclusione - Conseguenze - Nozione di "superficie utile" ex d.m. n. 1072 del 1969 - Definizione - Modalità di calcolo - Individuazione.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di agevolazioni cd. "prima casa", ai fini dell'individuazione di un'abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all'utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" dell'immobile. Ne consegue che il concetto di superficie "utile" non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile", dovendo interpretarsi l'art. 6 del d.m. n. 1072 del 1969 nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte,

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi.

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19186 del 2019 Rv. 654753 - 01, N. 861 del 2014 Rv. 629478 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANDREA PENTA**. Relatore: **ANDREA PENTA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

D. (ZEMA MARIO GIOVANNI EDOARDO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/11/2012

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione diretta da parte dell'Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale - Art. 14 della l. n. 890 del 1982 - Relata di notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Invio raccomandata al destinatario - Necessità - Esclusione - Principio di presunzione di conoscenza - Operatività - Portata.

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/05/1998 num. 146 art. 20 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15315 del 2014 Rv. 631551 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2005 Rv. 584770 - 01, N. 8293 del 2018 Rv. 647560 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29652 del 14/11/2019 (Rv. 655747 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIOVANNI FANTICINI**. Relatore: **GIOVANNI FANTICINI**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CANEPA ENRICO EDOARDO ANGELO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/02/2014

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella - Contenuto - Responsabile del procedimento - Indicazione della funzione apicale - Necessità - Nullità ex art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007 - Esclusione - Fondamento.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di cartelle di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 5 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 12687 del 2019 Rv. 654055 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 29632 del 14/11/2019 (Rv. 655916 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *Relatore:*

GIUSEPPE LOCATELLI. *P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (JOUVENAL DANIELA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/11/2014

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 - Natura processuale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e dei termini di decadenza e di prescrizione per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni ex art. 12, commi 2-bis e 2-ter, dello stesso d.l. n. 78 del 2009 - Natura processuale - Sussistenza - Conseguenze.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 1, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 2, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 30742 del 2018 Rv. 651842 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 2662 del 2018 Rv. 647493 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29400 del 13/11/2019 (Rv. 655739 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

T. (FRENI FABRIZIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/03/2016

179494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - MANCATA DENUNCIA: EFFETTI Contributo all'esodo - Trattamento fiscale agevolato - art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Abrogazione - Ultrattività - Ambito - Condizioni non concorrenti - Alternatività - Conseguenze - Onere della prova a carico del contribuente - Contenuto.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante la sua abrogazione è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: 1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Sicché ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 36 com. 23, Decreto Legge 24/07/2006 num. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21770 del 2018 Rv. 650104 - 01, N. 25953 del 2015 Rv. 638080 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29399 del 13/11/2019 (Rv. 655738 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (SANTIAPICHI XAVIER)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 15/04/2016

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso - Versamento effettuato con ritenuta operata dal sostituto d'imposta - Presentazione dell'istanza di rimborso - Legittimazione congiunta del sostituto e del sostituito - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi (nella specie per i soggetti colpiti dal sisma 1990 ex l.n. 190 del 2014), ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito").

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 38, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16105 del 2015 Rv. 636115 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29385 del 13/11/2019** (Rv. **655737 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **ALDO CRISCUOLO**. Relatore: **ALDO CRISCUOLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

G. (PERSICHELLI CESARE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 22/09/2014

279070 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. Principio di alternatività - Atti sottoposti all'IVA, ancorché in linea solo teorica perché di fatto esentati - Soggezione all'imposta proporzionale di registro - Esclusione - Prestiti in denaro - Fattispecie.

In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lett. b), dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali l'art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti ad IVA, non scontano l'imposta proporzionale di registro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto intrinsecamente connessi, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, dieci finanziamenti fruttiferi disposti dall'assemblea dei soci della contribuente rientranti nel campo di applicazione IVA ancorché esenti ex art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972).

Riferimenti normativi: DPR 06/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 06/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 24268 del 2015 Rv. 637560 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29401 del 13/11/2019** (Rv. **655740 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **ALDO CENICCOLA**. Relatore: **ALDO CENICCOLA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (LUDINI ELIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/01/2014

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Associazioni dilettantistiche - Regime fiscale agevolato ex l. n. 398 del 1991 - Associazione sportiva non lucrativa non affiliata a federazione o ad un ente nazionale di promozione sportiva - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991 - Rapporto di specialità.

In tema di IRES, IRAP ed IVA, l'agevolazione prevista dalla l. n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche va esclusa qualora esse non siano affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva, non trovando applicazione l'art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991 (conv., con modif., in l. n. 66 del 1992) che estende detto regime fiscale a tutte le associazioni senza scopo di lucro. Sussiste, infatti, tra le predette norme un rapporto di specialità: secondo il regime applicabile "ratione temporis", ove il fine sportivo dell'associazione sia previsto statutariamente, ancorché l'associazione rientri nella categoria generale di quelle non lucrative, resta applicabile la norma speciale preesistente di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, che richiede il suddetto requisito formale dell'affiliazione.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1991 num. 398 art. 1, Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 9 bis, Legge 06/02/1992 num. 66

Massime precedenti Vedi: N. 17119 del 2003 Rv. 162023 - 01, N. 22939 del 2018 Rv. 650791 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29404 del 13/11/2019 (Rv. 655915 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

G. (CARBONE PAOLO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/03/2011

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000450/2018 64680401

Massime precedenti Conformi: N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29381 del 13/11/2019 (Rv. 655914 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (PICCIAREDDA FRANCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 23/01/2014

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Procedura DOCFA - Immobile "fieristico" - Carattere commerciale - Conseguenze - Inquadramento - Categoria "D/8" - Configurabilità - Categoria "E/9" - Esclusione - Fondamento.

In tema di classamento catastale, l'immobile "fieristico", il quale ha carattere commerciale essendo destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, ovvero di spettacoli in genere, non rientra nella categoria catastale E, siccome prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati "extra commercium" e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili, ma va inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, DPR 01/12/1943 num. 1142 art. 6 com. 1, DPR 01/12/1943 num. 1142 art. 61 com. 2, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8773 del 2015 Rv. 635217 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10674 del 2019 Rv. 653540 - 01, N. 8994 del 2013 Rv. 626370 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29378 del 13/11/2019** (Rv. **655913 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **ANTONIO MONDINI**. Relatore: **ANTONIO MONDINI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

P. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 20/12/2011

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Riscossione delle imposte sui redditi - Art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Portata - Gradualità dell'iscrizione a ruolo - Avvisi di recupero di credito d'imposta - Applicabilità - Fondamento.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, che fonda la gradualità dell'iscrizione a ruolo, deve essere interpretato estensivamente, includendo nel relativo ambito di applicazione anche la riscossione degli avvisi di recupero di credito d'imposta; infatti la "ratio" della disposizione, ossia il contemperamento delle contrapposte esigenze del Fisco, di celere riscossione dei tributi e del contribuente, di non anticipare il pagamento di somme che potrebbero non essere dovute, non può che operare sia con riferimento agli atti di accertamento di imponibile, che con riferimento alla riscossione degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, in quanto questi contribuiscono a definire l'entità della somma concretamente dovuta dal contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3838 del 2013 Rv. 625352 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29178 del 12/11/2019** (Rv. **655910 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MICHELE CATALDI**. Relatore: **MICHELE CATALDI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ALLEGRO ENRICO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/07/2011

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011183/2016 63999101

Massime precedenti Conformi: N. 11183 del 2016 Rv. 639991 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29180 del 12/11/2019** (Rv. **655911 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

C. (BENINCASA MAURIZIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/11/2015

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Indennità da perdita dell'avviamento ex art. 34 della l. n. 392 del 1978 - Natura e funzioni - Base imponibile - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di IVA, l'indennità da perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore dell'immobile alla cessazione del rapporto locativo a norma dell'art. 34 della l. n. 392 del 1978 è esclusa dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo per essa ravvisabile il "nesso diretto" richiesto dalla giurisprudenza unionale, tra prestazione (del conduttore) e corrispettivo (del locatore), atteso che l'obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato e assolve, quale obbligazione "ex lege" attinente allo scioglimento del contratto, la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle esternalità positive rimaste in capo al locatore - in termini di incremento del valore locatizio ricollegabile all'avviamento indotto dall'attività imprenditoriale svolta dal conduttore - su chi ha concorso a incrementarle, ripristinando, così, l'equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15 com. 1 lett. 1, Legge 27/07/1978 num. 292 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 22592 del 2013 Rv. 628098 - 01, N. 13345 del 2006 Rv. 591116 - 01, N. 7715 del 2015 Rv. 635118 - 01, N. 25736 del 2014 Rv. 633818 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29204 del 12/11/2019 (Rv. 655736 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIANCARLO TRISCARI. Relatore: GIANCARLO TRISCARI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/12/2013

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Accise su oli minerali - Sanzioni - Art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995 ("ratione temporis" applicabile) - Comportamenti omissivi - Nozione - Omesso versamento dell'accisa dovuta - Esclusione - Spostamento del "dies a quo" prescizionale - Ambito e fondamento - Fattispecie.

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI In genere.

In tema di sanzioni sulle accise, i "comportamenti omissivi" - cui, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo anteriore all'art. 4-ter, comma 1, lett. c, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016), è parametrata la decorrenza della prescrizione al momento della scoperta del fatto illecito - non consistono nel mancato versamento dell'imposta dovuta, bensì nel mancato compimento di una specifica attività, prevista per legge, tale da non consentire alla P.A. di procedere ai conseguenti controlli, solo in tal caso legittimandosi lo spostamento del "dies a quo" del termine prescizionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento di minore accisa in conseguenza di una dichiarazione esponente quantitativi di olii minerali minori rispetto a quelli stoccati integrasse un "comportamento omissivo").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter com. 1 lett. C, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , Sentenza n. 29181 del 12/11/2019 (Rv. 655735 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO D'AQUINO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/07/2016

180055 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

ALL'ESPORTAZIONE "Prodotti misti" - Classificazione doganale - Criteri - Componente essenziale - Rilevanza - Nozione - Fattispecie.

In tema di dazi all'importazione, nel caso di importazione di "prodotti misti" non inclusi in alcuna voce specifica della nomenclatura combinata, la classificazione tariffaria va operata "secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale", ovvero secondo la componente essenziale, da individuarsi in funzione del raggiungimento dello scopo finale cui il prodotto misto è destinato. (Fattispecie relativa a cabine doccia con lastre in vetro e struttura in alluminio, in cui la S.C. ha ravvisato la componente essenziale nell'alluminio).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 26297 del 2010 Rv. 615754 - 01, N. 29537 del 2018 Rv. 651284 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29168 del 12/11/2019 (Rv. 655909 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/09/2011

180083 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Obbligazioni doganali - Rappresentanza diretta - Onere della prova del potere di rappresentanza - A carico del dichiarante - Mancato assolvimento - Conseguenze.

In tema di obbligazioni doganali, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, incombe sul dichiarante che affermi di agire in rappresentanza diretta fornire la prova del proprio potere di rappresentanza, nella cui mancanza deve ritenersi che abbia agito quale rappresentante indiretto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 5 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 2

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29192 del 12/11/2019 (Rv. 655912 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CAPONNETTO VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 27/05/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Contributi erogati a norma di legge - Esclusione dalla base imponibile - Condizioni - Correlazione con componenti negativi non deducibili - Necessità - Costo indeducibile astrattamente considerato dalla legge come costo economico standard - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2002 ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel senso che sono soggetti ad IRAP pure i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi ed anche se corrisposti in epoca antecedente al 31 dicembre 2002, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che, ai sensi del cit. art. 11, comma 3, devono essere esclusi dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP i soli contributi di cui la legge preveda espressamente l'erogazione in correlazione a un componente negativo indeducibile, senza che l'indicazione normativa possa essere surrogata dal fatto che un determinato costo indeducibile sia astrattamente considerato dalla legge come costo economico standard nella formula di determinazione dell'ammontare dei contributi. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'imponibilità ai fini dell'IRAP dei contributi regionali, esenti

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

dall'IRPEG, erogati all'Azienda Siciliana Trasporti s.p.a. in base alle l.reg. Sicilia n. 68 del 1983 e n. 46 del 1997 che avevano delegato a stabilire il costo economico standardizzato del servizio l'organo amministrativo, il quale aveva poi istituito la correlazione tra tale costo, cui era commisurato il contributo, e il costo del personale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 14/06/1983 num. 68, Legge Reg. Sicilia 24/12/1997 num. 46 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 4057 del 2015 Rv. 634739 - 01, N. 14415 del 2010 Rv. 613829 - 01, N. 7671 del 2012 Rv. 622435 - 01, N. 8179 del 2019 Rv. 653524 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29163 del 12/11/2019 (Rv. 655908 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MESSA LUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Spese relative a interventi di miglioramento energetico di edifici esistenti (cd. "bonus 55%") - Detraibilità - Soggetti titolari di reddito d'impresa - Società cooperative - Spese per l'efficientamento di edifici riassegnati ai soci - Spettanza - Fondamento.

Il beneficio fiscale, consistente nella detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'art. 1, commi 344 e segg., della l. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) e al d.m. economia e finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa - incluse le società cooperative - che abbiano sostenuto spese per l'esecuzione di interventi di risparmio energetico su edifici riassegnati ai soci, trattandosi di agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, come si evince dalla formulazione letterale della suddetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 344 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/02/2007

Massime precedenti Conformi: N. 19815 del 2019 Rv. 654854 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25568 del 2015 Rv. 638011 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28681 del 07/11/2019 (Rv. 655548 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

C. (CANTILLO ORESTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 11/07/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento parziale - Nozione - Presupposti - Metodo induttivo - Applicabilità.

L'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponible, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21984 del 2015 Rv. 637198 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2633 del 2016 Rv. 638908 - 01, N. 8406 del 2018 Rv. 647574 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28675 del 07/11/2019 (Rv. 655734 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/10/2011

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Rapporto tributario - Individuazione - Fondamento - Rapporto fornitore-consumatore - Natura contrattuale - Conseguenze - Soggettività passiva in capo al fornitore - Diritto di rivalsa - Configurabilità.

In materia di accise, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra lo Stato ed il fornitore, attesa la concentrazione impositiva su pochi soggetti (produttori od importatori del prodotto, nella specie gas metano) onde garantire un gettito costante all'erario, mentre il rapporto tra il fornitore ed il consumatore (od il subfornitore non autorizzato) si pone su un diverso piano di natura contrattuale; pertanto è sempre il fornitore ad essere titolare, dal lato passivo, dell'obbligo di corrispondere l'accisa di cui poi, in seguito al pagamento, riversa l'onere mediante rivalsa, configurata come oggetto di un diritto e non come elemento ineludibile del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1837 del 2016 Rv. 638222 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28698 del 07/11/2019 (Rv. 655549 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PAOLO FRAULINI.** *Relatore:* **PAOLO FRAULINI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

F. (TARRICONE PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/02/2014

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 015506/2018 64925801

Massime precedenti Conformi: N. 15506 del 2018 Rv. 649258 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28668 del 07/11/2019 (Rv. 655733 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

V. (CAMILLI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/10/2015

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazi "antidumping" ex reg. (CE) n. 91 del 2009 - Abrogazione ex reg. (UE) n. 798 del 2016 - Fondamento - Irretroattività - Conseguenze - Pregresse contestazioni - Legittimità.

In tema di dazi doganali, l'abrogazione delle misure "antidumping" ad opera del reg. (UE) n. 798 del 2016, in quanto frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali, non ha effetto retroattivo, come si desume dall'art. 2 e dai "considerando" n. 13 e 14 del reg. cit.; essa, pertanto, non inficia gli atti, le contestazioni e le sanzioni elevate in vigore del precedente reg. (CE) n. 81 del 2009.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/01/2009 num. 91, Direttive Commissione CEE 11/05/2016 num. 798 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 18/07/2011 num. 723, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913

Sez. 5 - , Sentenza n. 28547 del 06/11/2019 (Rv. 655896 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIAN ANDREA CHIESI. Relatore: GIAN ANDREA CHIESI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DONATI MASSIMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 15/03/2017

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020535/2014 63266001

Massime precedenti Conformi: N. 20535 del 2014 Rv. 632660 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28536 del 06/11/2019 (Rv. 655729 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIANCARLO TRISCARI. Relatore: GIANCARLO TRISCARI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

C. (RATTI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/01/2012

177138 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE - TERMINI Art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Finalità - Proposizione del ricorso per revocazione - Funzione decadenziale - Esclusione - Disciplina applicabile.

In tema di processo tributario, l'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 ("ratione temporis" vigente) ha la sola finalità di stabilire in quali casi è consentita la proposizione del ricorso per revocazione, ma non ha la funzione di definirne i termini di decadenza, essendo tale profilo disciplinato dall'art. 327, comma 1, c.p.c., applicabile in forza degli artt. 38, comma 3, e 49 del cit. d.lgs.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28570 del 06/11/2019** (Rv. **655730 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. Estensore: **PAOLA D'OVIDIO**. Relatore: **PAOLA D'OVIDIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (ALESCI VINCENZO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/12/2012

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Cartella di pagamento - Natura processuale - Esclusione - Atto amministrativo - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Contenuto - Trascrizione integrale dell'atto impugnato - Necessità.

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE In genere.

In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 54 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16010 del 2015 Rv. 636268 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15234 del 2001 Rv. 550767 - 01, N. 16147 del 2017 Rv. 644703 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28573 del 06/11/2019** (Rv. **655732 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE LOCATELLI**. Relatore: **GIUSEPPE LOCATELLI**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ANTONELLI MARIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/04/2012

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Redditi prodotti all'estero - Imposte ivi pagate - Detrazione - Art. 15 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Richiesta nella dichiarazione dei redditi prodotti in Italia - Necessità - Omissione - Conseguenze - Rimborso dell'imposta versata all'estero - Preclusione - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 15 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), al fine di evitare la doppia imposizione, prevedeva che se alla formazione del reddito concorrono redditi prodotti all'estero, le tasse ivi pagate sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente, a condizione, però, che la detrazione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui le imposte estere sono state pagate, con la conseguenza che, mancando tale richiesta, il contribuente non può, successivamente alla dichiarazione dei redditi, avanzare istanza di rimborso dell'imposta pagata all'estero e poi nuovamente in Italia. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il rimborso dell'imposta pagata da una società all'estero in relazione ai dividendi ricevuti da altra società controllata estera in ragione dell'intervenuta decadenza dal credito di imposta per decorrenza del termine perentorio).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, Tratt. Internaz. 14/08/1982 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 6108 del 2011 Rv. 617396 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28553 del 06/11/2019 (Rv. 655907 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUSEPPE LOCATELLI. Relatore: GIUSEPPE LOCATELLI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (LUPOI MICHELE ANGELO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/07/2017

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune - Recupero - Interessi dovuti - Modalità di calcolo - Criteri - Rinvio mobile al reg. CEE n. 794/2004 come modif. dal reg. n. 271 del 2008 - Conseguenze - Applicazione - Esito favorevole - Applicazione - Esito sfavorevole - Atto impositivo - Conferma nell'entità pretesa dall'Ufficio - Fondamento - Divieto di ultrapetizione - Operatività.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione europea n. 193 del 2003, con riguardo alla determinazione degli interessi delle somme da restituire, il rinvio operato dall'art. 24, comma 4, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, al capo V del reg. CE n. 794 del 2004, va inteso come formale ossia mobile (e non sostanziale e fisso), e, quindi, riferito all'art. 11, pt. 3, del cit. reg., come successivamente modificato; pertanto, qualora la metodologia di calcolo complessivamente prevista dal cit. Capo V risulti più favorevole al contribuente, di essa se ne dovrà farne applicazione; qualora invece il nuovo sistema risultasse più svantaggioso, l'atto impositivo dovrà essere confermato nell'entità pretesa dall'Agenzia delle entrate, non essendo consentito al giudice tributario determinare la pretesa impositiva in misura maggiore di quella richiesta dall'Amministrazione, a ciò ostandovi il divieto di ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 21/04/2004 num. 794 art. 11, Regolam. Commissione CEE 30/01/2008 num. 271 art. 1 lett. 4, Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 06/04/2007 num. 46 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 24 com. 4, Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 23800 del 2016 Rv. 641956 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28561 del 06/11/2019 (Rv. 655897 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: MAURA CAPRIOLI. Relatore: MAURA CAPRIOLI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GRANDE CORRADO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/03/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta di registro - Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile entro diciotto mesi - Acquisto condizionato al mancato esercizio di prelazione - Mancato esercizio della stessa - Retroattività degli effetti dell'avveramento della condizione - Operatività nei confronti del Fisco - Esclusione - Fondamento - Pendenza della procedura di prelazione - Obbligo di trasferimento della residenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni cd. "prima casa" sull'imposta di registro, qualora il requisito del trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall'acquisto dell'immobile (nella specie vincolato quale bene culturale) sia condizionato al mancato esercizio di una prelazione e la stessa

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

non sia esercitata, la retroattività degli effetti dell'avveramento di tale condizione, ai sensi dell'art. 1360 c.c., non opera nei confronti del Fisco, trattandosi di soggetto estraneo all'ambito negoziale, ed in pendenza della procedura di prelazione, l'acquirente non può considerarsi obbligato al trasferimento della residenza, attesa l'incertezza sul perfezionamento della procedura stessa ed il disposto di cui all'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 490 del 1999.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 58 com. 1, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 59 com. 1, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 60, Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 1 lett. A

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28572 del 06/11/2019 (Rv. 655731 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ANTONELLI MARIA)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/04/2012

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Redditi prodotti all'estero - Imposte ivi pagate - Art. 15 T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis") - Richiesta di detrazione - Termine - Perentorietà - Conseguenze - Credito di imposta - Azione restitutoria ex art. 38 del d.P.R. n. 702 del 1973 - Preclusione - Fondamento.

In tema di crediti di imposta su dividendi di fonte estera, l'art. 15, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, attribuisce la possibilità di detrarre le tasse già versate all'estero fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente, a condizione - prevista a pena di decadenza - che il contribuente eserciti la facoltà nel periodo di imposta in cui i tributi esteri sono stati pagati a titolo definitivo; con la conseguenza che, essendo preclusa la possibilità di avanzare detta richiesta nei periodi di imposta successivi, non è ammessa l'opzione alternativa dell'istanza di rimborso del credito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale, presupponendo, peraltro, l'inesistenza dell'obbligazione tributaria italiana, aggirerebbe la perentorietà del termine decadenziale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 bis

Massime precedenti Conformi: N. 6108 del 2011 Rv. 617396 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18400 del 2018 Rv. 649405 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 28354 del 05/11/2019 (Rv. 655725 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (URSO MASSIMO)

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 13/06/2016

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Ruolo - Istanza di sospensione della riscossione - Mancata risposta dell'Ufficio entro 220 giorni - Conseguenze - Annullamento di diritto - Condizioni - Cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria - Rilevanza - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato cessata la materia del contendere rilevando che il contribuente, nel 2013, nelle more del giudizio di secondo grado, aveva presentato istanza di sospensione cui l'Ufficio non aveva risposto e che, in base alla norma transitoria di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2015, ad essa si applicava la previgente disciplina di cui all'art. 1, comma 540, della l. n. 228 del 2012).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 538 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 540 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 543 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 15

Sez. 5 - , Sentenza n. 28341 del 05/11/2019 (Rv. 655595 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

I. (CARDOSI ALESSANDRO) contro A. (ZOPPINI GIANCARLO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/05/2014

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Tosap - Presupposto impositivo - Occupazione di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e province - Concessione - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507 cit., essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e di illuminazione - che ne aumentano l'utilità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49

Massime precedenti Conformi: N. 11553 del 2004 Rv. 573794 - 01, N. 19693 del 2018 Rv. 650359 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 28356 del 05/11/2019 (Rv. 655727 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

N. (VIANELLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/06/2017

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Redditi del consolidato - Società controllante e controllata - Opzione per il regime di tassazione di gruppo - Responsabilità solidale - Fondamento - Conseguenze - Unico atto intestato alla società consolidata e successivamente notificato alla consolidante - Legittimità.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di riscossione, qualora la società controllante e quella controllata optino congiuntamente per il regime di tassazione di gruppo, ex art. 117 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'esercizio di detta opzione comporta la determinazione di un reddito complessivo globale dato dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese, con conseguente responsabilità solidale ex art. 127 del d.lgs. cit. delle dette società in relazione alla maggiore imposta accertata. Pertanto, trattandosi di ipotesi di solidarietà in senso sostanziale, è legittima la predisposizione di un unico avviso di accertamento intestato alla società consolidata (nella specie estintasi prima della notificazione dell'atto) e notificato successivamente anche alla società consolidante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 18110 del 2011 Rv. 619403 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28356 del 05/11/2019 (Rv. 655727 - 02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

N. (VIANELLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/06/2017

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Società consolidante e consolidata estinta - Litisconsorzio necessario ex art. 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Eccezione in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, tra società consolidata e consolidante sussiste, ex art. 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, un'ipotesi di litisconsorzio necessario sicché, in caso di estinzione della consolidata, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa; in difetto, la parte che formuli per la prima volta in sede di legittimità la relativa eccezione - rilevabile anche d'ufficio - ha l'onere di indicare le persone che dovrebbero partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, nonché di indicare gli atti del processo di merito da cui si evincono i presupposti di fatto che giustificano l'eccezione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40 bis, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11968 del 2012 Rv. 623332 - 01, N. 25305 del 2008 Rv. 605262 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28359 del 05/11/2019 (Rv. 655728 - 02)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)*

I. (REGGIO D'ACI MICHELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/06/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi - Accertamenti OLAF - Art. 9, par. 4, del reg. n. 883 del 2013 - Indagini interne ed esterne - Distinzione - Rilevanza - Conseguenze - Contraddittorio endoprocedimentale - Limitazione - Fondamento.

In materia di dazi, in tema di accertamenti condotti dall'OLAF, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 9, par. 4, del reg. n. 883 del 2013, è assicurato solo per le informazioni trasmesse agli Stati membri nel corso di indagini interne allorché vi sia il riferimento

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

nominativo ad una persona interessata, ovvero per l'atto di chiusura delle indagini recante tale riferimento soggettivo; in caso di indagini esterne, invece, sono previsti solamente obblighi di riservatezza nonché la trasmissione delle informazioni in tempo utile a consentire l'adozione delle misure adeguate al diritto nazionale, imponendosi soltanto in tale ulteriore fase, se ed in quanto dia luogo ad un provvedimento verso uno specifico interlocutore, l'osservanza della procedura di contraddittorio anticipato.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 11/09/2013 num. 883 art. 9 com. 3, Regolam. Comunitario 11/09/2013 num. 883 art. 12, Regolam. Comunitario 11/09/2013 num. 883 art. 10, Regolam. Comunitario 11/09/2013 num. 883 art. 11

Sez. 5 - , Sentenza n. 28335 del 05/11/2019 (Rv. 655894 - 02)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (LEONE GREGORIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/07/2013

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Sottrazione della merce al controllo doganale - Obbligazione ex art. 203 del reg. CEE n. 2913 del 1992 - Soggetti passivi - Individuazione - Importatore - Compartecipi - Elemento volitivo e rappresentativo - Necessità - Conseguenze - Buona fede dell'importatore - Rilevanza - Esclusione.

In tema di dazi all'importazione, l'art. 203, comma 3, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario) qualifica come debitori dell'obbligazione doganale sorta in seguito a sottrazione di merce l'importatore (ossia colui o coloro che l'hanno sottratta al controllo doganale) nonché le persone che vi hanno partecipato o hanno acquisito o detenuto la merce stessa, prevedendosi solo per costoro - quale presupposto per la corresponsabilità - che sappiano o debbano, secondo ragione, sapere che la merce era stata sottratta al controllo doganale, con la conseguenza che l'eventuale buona fede non esime l'importatore dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale (Corte di Giustizia Ce, 1° febbraio 2001, in causa C-66/99).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 203 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29535 del 2018 Rv. 651229 - 02, N. 24675 del 2011 Rv. 620611 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28335 del 05/11/2019 (Rv. 655894 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (LEONE GREGORIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/07/2013

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Introduzione irregolare di merce - Art. 202 del reg. CEE n. 2913 del 1992 - Configurabilità - Dichiarazione doganale - Mancanza, "aliud pro alio" e dichiarazione fittizia - Equiparazione.

In tema di dazi all'importazione, l'introduzione irregolare di merce in seguito alla quale sorge l'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 202, comma 1, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), è configurabile - secondo la giurisprudenza unionale - solo nell'ipotesi di

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

introduzione non conforme agli artt. da 38 a 41 del cit. reg. e, dunque, in mancanza di dichiarazione doganale, cui è equiparata la dichiarazione "aliud pro alio" e la dichiarazione fittizia, quest'ultima equiparabile alla "non dichiarazione" in quanto meramente strumentale a realizzare l'introduzione irregolare.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9433 del 2017 Rv. 644709 - 01, N. 5159 del 2013 Rv. 625541 - 01, N. 22747 del 2019 Rv. 655072 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28333 del 05/11/2019 (Rv. 655893 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)*

C. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)) contro A. Rietta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/03/2014

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Imposta su beni mobili e servizi importati o acquistati - Soggetti residenti negli Stati membri UE - Diritto al rimborso - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Contenuto.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

In tema di IVA, il diritto del soggetto residente in Stato membro Ue a ottenere il rimborso, ai sensi dell'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'imposta relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati è riconosciuto solo se non abbia effettuato operazioni attive nel territorio italiano, ricadendo l'onere della prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito vantato sul contribuente, che nelle controversie di rigetto di istanze di rimborso riveste il ruolo di attore in senso sostanziale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15026 del 2014 Rv. 631523 - 01, N. 27580 del 2018 Rv. 651072 - 01, N. 17811 del 2016 Rv. 640970 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28375 del 05/11/2019 (Rv. 655895 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

M. (FERRAJOLI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rietta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/02/2014

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Proventi derivanti da attività illecita - Tassazione ex art. 14 della l. n. 357 del 1993 - Sottoposizione dei proventi a sequestro o confisca penale - Operatività come causa di esclusione dell'imponibilità - Condizioni - Intervento del provvedimento ablatorio entro il periodo di imposta cui il provento si riferisce - Applicazione in caso di eventi ablatori successivi - Esclusione.

In tema di imposte sui redditi, l'esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi posteriori

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

alla realizzazione del presupposto impositivo, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata divenuta indebita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28519 del 2013 Rv. 629332 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28355 del 05/11/2019 (Rv. 655726 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

B. (PISTELLI SIMONE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/04/2017

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali - Imputazione temporale dei costi derivanti dall'acquisto di diritto di superficie a fronte di rendita annuale - Principi IAS n. 16 par. 23 e 55 - Applicabilità - Pagamento differito - Deducibilità - Fondamento - Corollario della "prevalenza della sostanza sulla forma" - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito di impresa, la società che per la redazione dei bilanci si avvalga dei principi contabili internazionali deve contabilizzare i costi sostenuti per l'acquisto del diritto di superficie (nella specie funzionale all'utilizzo di un immobile per fini di mutualità bancaria diretta ed esterna, a fronte di rendita annuale pagata in 72 anni) secondo quanto previsto dal principio IAS 16, par. 23, con imputazione temporale dal momento in cui il bene è disponibile, e non da quando è utilizzato in concreto in forza del successivo par. 55; trattandosi di interessi passivi, l'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" consente la deducibilità di detti costi, a fronte di pagamento differito, secondo il regime di cui agli artt. 83 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, con il corollario della prevalenza della sostanza sulla forma, funzionale alla confrontabilità dei bilanci con la valorizzazione dell'effettivo contenuto economico degli atti di gestione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la banca avesse correttamente qualificato l'acquisto del diritto di superficie come finanziamento, al tasso di mercato per l'acquisto dell'immobile, iscrivendolo, nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali ad uso funzionale).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Regolam. Consiglio CEE 19/07/2002 num. 1606, Decreto Legisl. 28/02/2005 num. 38, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 01/04/2009 num. 48 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10501 del 2014 Rv. 630816 - 01, N. 1465 del 2009 Rv. 606468 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28344 del 05/11/2019 (Rv. 655724 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE FICHERA. Relatore: GIUSEPPE FICHERA. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (PURI PAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/06/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accise - Art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374 del 1990 - Applicazione - Contraddittorio preventivo - Violazione - Prova di resistenza - Necessità - Esclusione.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI In genere.

In tema di diritti e garanzie del contribuente, in materia di accise, fino all'entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, bensì l'art. 11, comma 4-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990 concernente gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto diritti doganali, la cui disciplina è assimilata a quella delle accise stante l'espresso rinvio contenuto nell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, sicché, in caso di violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, ai fini della nullità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", non è necessario che il giudice proceda alla cd. prova di "resistenza".

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 4, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 7598 del 2014 Rv. 630223 - 01, N. 701 del 2019 Rv. 652456 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28359 del 05/11/2019 (Rv. 655728 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)*

I. (REGGIO D'ACI MICHELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/06/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi - Accertamento - Informative interlocutorie OLAF - Valenza probatoria - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Relazione finale - Necessità ai fini dell'avviso di rettifica - Esclusione.

In tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall'OLAF all'Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo; ne consegue che su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 11/09/2010 num. 883 art. 10, Regolam. Comunitario 11/09/2010 num. 883 art. 11, Regolam. Comunitario 11/09/2010 num. 883 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 5892 del 2013 Rv. 625397 - 01, N. 7993 del 2019 Rv. 653057 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28355 del 05/11/2019 (Rv. 655726 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

B. (PISTELLI SIMONE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/04/2017

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Reddito d'impresa - Transazioni stipulate per prevenire contenziosi bancari - Costi costituenti risarcimento del danno - Conseguenze - Spese inerenti l'attività d'impresa - Deducibilità - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di imposte sui redditi, le somme versate dall'istituto bancario per coprire i costi delle transazioni stipulate con i clienti al fine di prevenire contenziosi giudiziari (nella specie per

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

inosservanza degli obblighi informativi propedeutici alla conclusione di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni Cirio e Bond argentini), costituendo risarcimento del danno, sono deducibili come sopravvenienze passive, nell'esercizio in cui intervengono, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale e, dunque, inerenti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30238 del 2018 Rv. 651429 - 01, N. 5050 del 2010 Rv. 611823 - 01, N. 17788 del 2018 Rv. 649801 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30826 del 26/11/2019 (Rv. 656100 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VITTORIO RAGONESI. Relatore: VITTORIO RAGONESI.

S. (STANGA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/11/2017

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Presupposto impositivo - Atti giudiziari soggetti a registrazione - Sussistenza - Aliquota di imposta e percentuale applicabile - Esclusione - Conseguenti poteri del giudice tributario - Fattispecie.

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione e non l'aliquota applicata (fissa o proporzionale) o la percentuale applicabile, le quali possono perciò essere quantificate dal giudice tributario, ferma restando l'impossibilità di sopperire al difetto di prova del credito impositivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito avesse correttamente individuato nel decreto ingiuntivo il presupposto impositivo, benché il ricorrente lamentasse la sua illegittima modifica, ad opera dell'ufficio, stante l'assenza di riferimenti, nell'atto impugnato, alla tassazione in misura fissa).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1728 del 2018 Rv. 646897 - 01, N. 13868 del 2010 Rv. 613585 - 01, N. 12480 del 2018 Rv. 648866 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30873 del 26/11/2019 (Rv. 656295 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (JENI ALESSANDRO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 19/06/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Irap - Presupposto d'imposta - Esercizio di professioni in forma societaria e associazioni senza personalità giuridica - Sufficienza - Fondamento - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.

L'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva erroneamente ritenuto sussistere, in maniera automatica, il diritto al rimborso IRAP dei compensi percepiti per lo

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

svolgimento, da parte degli associati, dell'attività di componenti di collegi sindacali, senza considerare che la relativa istanza proveniva da uno studio associato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7371 del 2016 Rv. 639175 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30817 del 26/11/2019 (Rv. 656099 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/12/2017

177477 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE Benefici di cui all'art. 1 della l. n. 604 del 1954 - Elenco degli atti agevolati - Natura tassativa - Esclusione - Applicabilità dell'agevolazione all'acquisto di fondo per usucapione - Sussistenza - Ragioni.

L'elenco degli atti per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, previsto dall'art. 1 della l. n. 604 del 1954, non ha carattere tassativo - come si desume anche dalla ratio legis, ravvisabile nell'intento del legislatore di favorire gli "atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina" - ed è, quindi, compito dell'interprete sopperire all'incompletezza dell'elenco. Ne deriva che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile l'agevolazione fiscale in esame all'acquisto per usucapione, giudizialmente accertata (nella specie, ai sensi dell'art. 1159-bis c.c.), di un fondo rustico.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 4, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9 com. 2, Cod. Civ. art. 1159 bis

Massime precedenti Conformi: N. 12609 del 2008 Rv. 603205 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30653 del 25/11/2019 (Rv. 656098 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LORENZO DANIELA) Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 06/04/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004712/2015 63506501

Massime precedenti Conformi: N. 4712 del 2015 Rv. 635065 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 30658 del 25/11/2019** (Rv. **655951 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **LUCIO LUCIOTTI.** Relatore: **LUCIO LUCIOTTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 17/01/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Nuovo classamento di unità immobiliare a destinazione ordinaria - Attribuzione d'ufficio - Presupposti - Sistemazione dei parametri relativi a microzona - Atto di revisione dei parametri - Indicazione - Obbligo - Natura - Motivazione - Necessità - Fondamento.

Quando si procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui la stessa si colloca e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla loro revisione in conseguenza di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, trattandosi di uno dei presupposti del provvedimento di riclassamento di cui si deve dare atto in motivazione, stante il carattere diffuso dell'operazione e la necessità che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., DPR 23/03/1988 num. 138

Massime precedenti Vedi: N. 28076 del 2018 Rv. 651833 - 01, N. 19810 del 2019 Rv. 654954 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 30530 del 22/11/2019** (Rv. **655949 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.**

G. (TOGNARINI MARCO) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/12/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo telematico tributario - Differenze rispetto al processo civile telematico - Firma digitale - Formato.

In tema di processo tributario telematico, diversamente da quanto previsto per il processo civile telematico, l'unica firma digitale ammessa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) del D.M. del Ministero delle Finanze del 4 agosto 2015, è soltanto quella CADES (ossia un "file" con estensione .p7m).

Riferimenti normativi: DM min. EFI 04/08/2015 art. 10 com. 1 lett. D, Decr. Minist. min. EFI 23/12/2013 num. 163 art. 3 com. 3, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 8 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30927 del 2018 Rv. 651536 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 30534 del 22/11/2019** (Rv. **656352 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **LORENZO DELLI PRISCOLI**. Relatore: **LORENZO DELLI PRISCOLI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 04/04/2017

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Regime anteriore al d.l. n. 70 del 2011 - Fondamento - Omissione - Conseguenze.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice.

Riferimenti normativi: DPR 29/04/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/04/1973 num. 602 art. 77 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23875 del 2015 Rv. 637511 - 01, N. 5577 del 2019 Rv. 652721 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632586 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 30532 del 22/11/2019** (Rv. **655950 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MARIA ENZA LA TORRE**. Relatore: **MARIA ENZA LA TORRE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 26/01/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Revisione parziale del classamento - Applicabilità dell'art. 9 del d.P.R. n. 138 del 1998 - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

Il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, non essendo diversamente disciplinato, se non in relazione al suo presupposto fattuale, ossia l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. n. 138 del 1998, sottraendone l'attuazione alla piena discrezionalità della Amministrazione competente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 154 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 138 art. 9, Costituzione art. 23, Costituzione art. 53

Massime precedenti Conformi: N. 4712 del 2015 Rv. 635065 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23046 del 2019 Rv. 655149 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30085 del 19/11/2019 (Rv. 655948 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Relatore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

P. (FABIANI FABRIZIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/02/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Irap - Autonoma organizzazione - Accertamento - Prestazione continuativa di collaboratore - Insufficienza - Verifica sulle mansioni - Necessità - Mansioni esecutive - Esclusione.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'"autonoma organizzazione", non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l'esame del concreto apporto da questi fornito all'attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2018 Rv. 647737 - 01, N. 27423 del 2018 Rv. 651112 - 01, N. 12084 del 2018 Rv. 648384 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9451 del 2016 Rv. 639529 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29851 del 18/11/2019 (Rv. 656097 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore:

ANTONELLA DELL'ORFANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/12/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione telematica - Effettuata dall'Avvocato - Esito negativo per fatto imputabile al destinatario - Perfezionamento - Esclusione - Deposito in cancelleria ex art. 16 d.l. n. 179 del 2012 - Validità - Esclusione - Fondamento - Onere del difensore.

In caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 29700 del 14/11/2019** (Rv. **656118 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/11/2017

058272 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - ASSOLUTA Società di capitali - Simulazione del contratto sociale - Esclusione - Reale volontà dei contraenti - Irrilevanza - Fondamento - Atto di costituzione - Interpretazione - Comune intenzione dei contraenti - Esclusione.

159134 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - ISCRIZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE In genere.

In tema di società di capitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall'art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione della direttiva n. 68/151/CE), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o d'annullabilità; conseguentemente la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell'ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall'intento preordinato dei suoi fondatori; l'atto di costituzione dell'ente non può perciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti, restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modo portata a conoscenza dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2332

Massime precedenti Conformi: N. 22560 del 2015 Rv. 637675 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13234 del 2011 Rv. 618267 - 01, N. 20888 del 2019 Rv. 655290 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 29037 del 11/11/2019** (Rv. **655761 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

F. (FERRI GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/10/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma, 10, del d.l. n. 119 del 2018 - Ambito di applicazione - Controversie definite con sentenza ancora impugnabile in via ordinaria - Rimedio della revocazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di condono fiscale, l'istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, è ammissibile solo per le controversie definite con sentenza non ancora impugnabile con mezzi ordinari e non anche per quelle definite con decisione per la quale l'unico rimedio esperibile sia la revocazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del giudizio pendente avanti a sé per la revocazione di una propria ordinanza cassatoria, affermando che l'annullamento con rinvio della sentenza della C.T.R. non comporta la pendenza della lite rispetto al giudizio di revocazione, ma, eventualmente, rispetto a quello di rinvio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 10, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 2750 del 2012 Rv. 621998 - 01, N. 5969 del 2018 Rv. 647470 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29046 del 11/11/2019 (Rv. 656117 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI. Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.

G. (MAGLIONE TOMMASO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/06/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE "Ius superveniens" - Art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 - Applicabilità automatica nel giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche di favore apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano automaticamente nel giudizio di legittimità rendendo "sic et simpliciter" illegale la sanzione irrogata, in assenza di una specifica deduzione in ordine all'applicabilità in concreto di una sanzione tributaria inferiore rispetto a quella irrogata, avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'assenza di specifiche allegazioni, con riferimento sia ai margini edittali della sanzione che alla valutazione di gravità della condotta, in un caso di violazione del sistema di versamento dell'IVA, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31062 del 2018 Rv. 651772 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29023 del 11/11/2019 (Rv. 655760 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI. Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.

F. (FRUSCIONE ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 21/12/2016

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016109/2015 63629701

Massime precedenti Conformi: N. 16109 del 2015 Rv. 636297 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29043 del 11/11/2019 (Rv. 656116 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.

L. (MAZZA NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/02/2018

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imposte sui redditi - Rimborso per intervenuta deducibilità dell'IRAP sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente - Condizioni e limiti - Art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l'estensione delle richiamate disposizioni ai periodi d'imposta precedenti, perché, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell'ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell'esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 com. 1, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 com. 1, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15341 del 2019 Rv. 654154 - 02, N. 9935 del 2017 Rv. 643808 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28838 del 08/11/2019 (Rv. 655557 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MARIA ENZA LA TORRE. Relatore: MARIA ENZA LA TORRE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PULITO VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 01/08/2017

156015 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - PROVA Imposta di registro - Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi - Eccezioni - Forza maggiore - Configurabilità - Nozione - Impedimento oggettivo non imputabile - Imprevedibilità dell'evento - Rilevanza - Fattispecie.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cd. "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza dell'esimente nel fatto costituito dal rigetto, da parte degli uffici comunali, del cambio di residenza a seguito della constatata inabitabilità dell'immobile acquistato per suo mancato completamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 6076 del 2017 Rv. 643331 - 01, N. 7067 del 2014 Rv. 630591 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 28831 del 08/11/2019** (Rv. **655598 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI**. Relatore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DALLA VEDOVA CARLO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 12/10/2016

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro - Onere probatorio - Modalità attuative - Terza copia di ritorno del documento di trasporto - Sufficienza.

In tema di cessioni intracomunitarie, ai fini della non imponibilità in Italia quale Stato membro di partenza, a norma dell'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia (l'esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritorno per il cedente) è idonea a comprovare, ai fini del beneficio dell'esenzione IVA, l'effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26466 del 2014 Rv. 633655 - 01, N. 4636 del 2014 Rv. 630820 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019** (Rv. **655599 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**.

D. (TOTINO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/06/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011013/2019 65341401

Massime precedenti Conformi: N. 11013 del 2019 Rv. 653414 - 01

Massime successive: Difformi

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 28493 del 06/11/2019** (Rv. **655597 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **PIERPAOLO GORI**. Relatore: **PIERPAOLO GORI**.

A. (CATANIA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 19/07/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - "Pace fiscale" - Sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 - Termini - Perentorietà - Spedizione postale - Principio di dissociazione degli effetti tra notificante e notificato - Applicazione - Esclusione - Fondamento.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2019 (cd. "pace fiscale"), per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati dalla sentenza costituzionale n. 28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa espresso riferimento al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione nel sistema informatico.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 10, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7099 del 2019 Rv. 653041 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 28329 del 05/11/2019** (Rv. **656054 - 02**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

F. (CORAIN MAURIZIO) contro C. (CARPENTIERI LUISA)

Regola giurisdizione

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale – Giurisdizione in ambito UE - Mancato rientro del minore – Proroga della giurisdizione - Limiti – Art. 10, lett. b) del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 – Principio della "perpetuatio jurisdictionis" – Operatività.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b) di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della "perpetuatio jurisdictionis", contemplato (oltre che dal nostro ordinamento, anche) dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'art. 8, comma 1, dello stesso.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 337 bis

Cod. Civ. art. 337 ter

Cod. Civ. art. 337 quater

Cod. Proc. Civ. art. 5

CORTE COST.

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 8

Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8

Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 10

Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 17

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 15728 del 2019 Rv. 654457 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 01, N. 30657 del 2018 Rv. 651442 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 28329 del 05/11/2019 (Rv. 656054 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO.

F. (CORAIN MAURIZIO) contro C. (CARPENTIERI LUISA)

Regola giurisdizione

082302 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Responsabilità genitoriale - Giurisdizione in ambito UE - Criterio determinativo - Stato della residenza abituale del minore - Svolgimento del giudizio di separazione in altro Stato - Irrilevanza - Fondamento.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della vicinanza, tenendo separati i due giudizi, atteso che, come chiarito dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza del 16 luglio 2015, in causa C-184-14, il Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 (cd. Regolamento Bruxelles II bis) disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente da qualsiasi nesso con i procedimenti matrimoniali, operando un'espressa distinzione tra il contenzioso che attiene al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio e il contenzioso che riguarda l'attribuzione, l'esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del Regolamento CE n. 4 del 2009.

Riferimenti normativi:

Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8

Regolam. Consiglio CEE 18/12/2008 num. 9 art. 3

Cod. Civ. art. 155

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 337 bis

Cod. Civ. art. 337 ter

Cod. Civ. art. 337 quater

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2276 del 2016 Rv. 638227 - 01, N. 30657 del 2018 Rv. 651442 - 01, N. 24608 del 2019 Rv. 655498 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019 (Rv. 656074 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (SIOTTO PINTOR GIOVANNI) contro I. (MANGIAPANE FILIPPO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/07/2017

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Declaratoria di difetto di giurisdizione - Statuizione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Conseguenze.

Il giudice, qualora dichiara il proprio difetto di giurisdizione, si spoglia della "potestas iudicandi" con una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul "merito" della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 100

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 1093 del 2019 Rv. 652611 - 01, N. 30393 del 2017 Rv. 646988 - 01, N. 3229 del 2012 Rv. 621308 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24469 del 2013 Rv. 627991 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 28403 del 05/11/2019** (Rv. **655841 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**.

A. (MANZI LUIGI) contro E. (CHIARINI LUISA)

Regola competenza

044023 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E' SORTA Contratto redatto in forma solenne - Conclusione - Luogo della sottoscrizione dell'atto innanzi al notaio - Precedente corrispondenza tra i professionisti incaricati dalle parti - Irrilevanza.

In tema di contratti redatti con la forma solenne dell'atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l'atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell'ambito del procedimento di formazione del consenso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 20

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1326

Cod. Civ. art. 1350

Cod. Civ. art. 1352

3. CAPACITA' PROCESSUALE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019** (Rv. **655788 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (PAOLINI ENZO) contro D. (LEONE SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/03/2018

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69 del 2019 - Sussistenza - Effetti "ex tunc" - Limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali - Insussistenza.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

L'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2

Legge 18/06/2009 num. 59 art. 46 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26948 del 2017 Rv. 647047 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8933 del 2019 Rv. 653305 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24212 del 2018 Rv. 650641 - 01

4. MANDATO ALLE LITI

Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 (Rv. 656068 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

A. (SAMMARRUCO CORRADO FRANCESCO) contro R. (PANAREO MILCO EMANUELE)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/09/2016

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Agenzia delle Entrate-Riscossione – Difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro – Presupposti.

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)

Riferimenti normativi:

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 182

CORTE COST.

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4

Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4

Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 17

Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 5

Legge 01/12/2016 num. 225

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2

Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 novies

Legge 28/06/2019 num. 58

PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 33639 del 2018 Rv. 651915 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17936 del 2004 Rv. 576805 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24876 del 2017 Rv. 645661 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31241 del 29/11/2019 (Rv. 655943 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (POLLAROLO ERNESTINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/06/2018

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Rappresentanza e difesa in giudizio - Agenzia delle Entrate e Riscossione - Ricorso a propri dipendenti delegati - Possibilità di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato - Contenuto della Convenzione - Rilevanza - Eccezioni - Ricorso ad avvocati del libero foro - Possibilità - Condizioni - Necessità di previa delibera - Esclusione - Criteri di scelta.

Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa come ad essa riservati, potendo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

evitarla soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliere nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici.

Riferimenti normativi:

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546

CORTE COST.

Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4

Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 17

Decreto Legge 22/10/2016 num. 193

CORTE COST. PENDENTE

Legge 01/12/2016 num. 225

CORTE COST. PENDENTE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

A. (BUSA' ROBERTA) contro C. (CIRILLO PIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2017

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Art. 182 c.p.c. - Vizi della procura - Poteri del giudice - Verifica di ufficio della presenza agli atti di altro mandato in grado di sanare i detti vizi - Ammissibilità.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – nella versione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.

Riferimenti normativi:

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 182

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24212 del 2018 Rv. 650641 - 01

5. SPESE

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30289 del 20/11/2019 (Rv. 656253 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.

C. (BARBARO MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 23/01/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SPESE NON ANCORA CONCRETAMENTE SOSTENUTE DALLA PARTE VITTORIOSA, MA DOVUTE - INCLUSIONE.

Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1907 del 1984 Rv. 433979 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019 (Rv. 656089 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ANDREA SCALDAFERRI. Relatore: ANDREA SCALDAFERRI.

S. (TODARELLO FABIO) contro A.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/07/2019

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE Procedimento di correzione degli errori materiali - Pronuncia sulle spese - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza.

Riferimenti normativi:

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 287

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 8103 del 2008 Rv. 602511 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019 (Rv. 656077 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*
O. (GIANNOLA DIEGO) contro A. (REFERZA PIETRO)
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/12/2017

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Rappresentanza e difesa collettiva da parte di un unico professionista - Pluralità di cause non riunite - Aumento dell'unica parcella fino al venti per cento per ogni parte - Esclusione.

In tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 151

CORTE COST.

DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 4 com. 2

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17354 del 2002 Rv. 559039 - 01, N. 21829 del 2017 Rv. 645414 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Sentenza n. 31030 del 27/11/2019** (Rv. **656077 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ADRIANA DORONZO**. Relatore: **ADRIANA DORONZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

O. (GIANNOLA DIEGO) contro A. (REFERZA PIETRO)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/12/2017

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Spese rimborsabili all'avvocato - Spese diverse da quelle generali e da quelle documentate
- Liquidazione equitativa - Configurabilità - Fondamento.

All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'"id quod plerumque accidit".

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 151

CORTE COST.

DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 2

DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 27

Legge 31/12/2012 num. 247

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13693 del 2018 Rv. 648785 - 02

Sez. L - , **Sentenza n. 29420 del 13/11/2019** (Rv. **655709 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

G. (BUCCICO EMILIO NICOLA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/02/2014

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Criteri di individuazione dello scaglione - Valore della causa - "Somma attribuita" - "Ratio" - Conseguenze.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.

Riferimenti normativi:

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Difformi: N. 3903 del 2016 Rv. 638892 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30393 del 21/11/2019 (Rv. 656255 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.

L. (LONGO SERENELLA) contro C. (ABBATE CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2017

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese giudiziali - Chiamata in causa - Dichiarazione di inammissibilità della chiamata del terzo perché tardivamente proposta - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a carico del chiamante - Fondamento.

In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata viene dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 106

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 269

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2492 del 2016 Rv. 638998 - 01, N. 4195 del 2018 Rv. 647422 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29821 del 18/11/2019 (Rv. 656247 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**

Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO.**

A. (ALONGI ANTONIETTA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 29/11/2018

162043 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE
Pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese - Estensione alle spese di registrazione - Esclusione - Fondamento.

La pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

DPR 26/04/1986 num. 131

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14192 del 2011 Rv. 618274 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 30728 del 26/11/2019 (Rv. 656226 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

M. (GERMANI GIANCARLO) contro N. (FORLENZA FRANCO)

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2013

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Necessità di un espresso accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di giudizio di legittimità, ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi "dall'individuare chi sarebbe stato soccombente".

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8980 del 2018 Rv. 650327 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019 (Rv. 656078 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

A. (ADINOLFI LUIGI) contro A.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/07/2018

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Omessa pronuncia - Rimedi esperibili - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Legittimazione del difensore - Condizioni - Dichiarazione espressa dell'avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari - Necessità - Esclusione.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 93

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 287

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 21070 del 2009 Rv. 609697 - 01, N. 3566 del 2016 Rv. 638914 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L** - , **Sentenza n. 30418 del 21/11/2019** (Rv. **655869 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (TROPANO ANNAMARIA) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 13/04/2017

218017 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE Distrazione delle spese - Dichiarazione del difensore - Patrocinio a spese dello Stato - Rinuncia implicita - Esclusione - Fondamento.

La richiesta di distrazione delle spese non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all'eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (spese per gli ausiliari del giudice, prenotazione a debito del contributo unificato), considerato, peraltro, che l'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede specifiche ipotesi di revoca del beneficio, diverse dalla richiesta ex art. 93 c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 93

CORTE COST.

Costituzione art. 24

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

Massime precedenti Difformi: N. 5232 del 2018 Rv. 648215 - 01

Sez. **3** - , **Ordinanza n. 30732 del 26/11/2019** (Rv. **655973 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**.

C. (PINELLI MARIO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/05/2017

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese per attività stragiudiziale - Ricomprensione nella generica domanda di risarcimento o nella nota spese - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Domanda nuova.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale non è compresa né nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali né

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

nella nota spese e, ove venga formulata per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 345

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16990 del 2017 Rv. 644917 - 01

6. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019 (Rv. 656160 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: GABRIELE POSITANO. Relatore: GABRIELE POSITANO.

C. (D'OTTAVIO GABRIELE) contro U. (FILESI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/08/2017

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - Presupposti - Necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Sufficienza - Fondamento.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 96

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27623 del 2017 Rv. 646080 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Difformi: N. 7901 del 2018 Rv. 648311 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5725 del 2019 Rv. 652838 - 02

7. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30525 del 22/11/2019 (Rv. 655972 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO.

B. (DE LUCA SARITA) contro T. (DE LUCA ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/02/2018

058013 CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO Giudizio di accertamento del negozio di cessione con efficacia di giudicato fra tutti i contraenti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento - Domanda di adempimento del cessionario nei confronti del ceduto - Accertamento del negozio di cessione in via incidentale - Litisconsorzio necessario - Esclusione.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati - il cedente, il cessionario e il contraente ceduto -, ove il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Qualora, invece, in una controversia promossa dal cessionario contro il contraente ceduto per l'adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, il giudice debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in causa la conclusione del negozio in esame, il litisconsorzio necessario non sussiste.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1406

Cod. Civ. art. 1409

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 34

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 102

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5439 del 2006 Rv. 587855 - 01

9. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. **6 - 5, Ordinanza n. 29851 del 18/11/2019** (Rv. **656097 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/12/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione telematica - Effettuata dall'Avvocato - Esito negativo per fatto imputabile al destinatario - Perfezionamento - Esclusione - Deposito in cancelleria ex art. 16 d.l. n. 179 del 2012 - Validità - Esclusione - Fondamento - Onere del difensore.

In caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

Riferimenti normativi:

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4

CORTE COST.

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6

CORTE COST.

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8

CORTE COST.

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies

CORTE COST.

Legge 17/12/2012 num. 221

CORTE COST.

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29716 del 15/11/2019 (Rv. 655833 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

B. (SCAPATO GIUSEPPE) contro B. (PICONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2017

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notificazione in altro Stato membro dell'Unione Europea - Regolamento (CE) n. 1393 del 2007 - Verifica del perfezionamento della notifica - Risultanze del certificato di espletamento delle formalità redatto col "modulo standard" - Sufficienza - Prova della provenienza del modulo - Timbro o sottoscrizione - Equipollenza.

In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 149

CORTE COST.

Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 2

Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 10

Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 all. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22000 del 2018 Rv. 650355 - 01, N. 11140 del 2015 Rv. 635506 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANDREA PENTA. Relatore: ANDREA PENTA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

D. (ZEMA MARIO GIOVANNI EDOARDO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/11/2012

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione diretta da parte dell'Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale - Art. 14 della l. n. 890 del 1982 - Relata di notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Invio raccomandata al destinatario - Necessità - Esclusione - Principio di presunzione di conoscenza - Operatività - Portata.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1335

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 149

CORTE COST.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14

CORTE COST. PENDENTE

Legge 08/05/1998 num. 146 art. 20

PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15315 del 2014 Rv. 631551 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2005 Rv. 584770 - 01, N. 8293 del 2018 Rv. 647560 - 01

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28810 del 08/11/2019 (Rv. 655959 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DANILO SESTINI. Relatore: DANILO SESTINI.

B. (MERLICCO DOMENICO) contro F. (FABIANO NICOLETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/12/2016

133219 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria.

Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 163

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 163 bis

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 951 del 1982 Rv. 418812 - 01, N. 10852 del 1996 Rv. 501053 - 01, N. 279 del 2017 Rv. 643246 - 01

11. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE E ISTRUTTORIA

*Sez. L - , **Sentenza n. 27916 del 30/10/2019** (Rv. **655586 - 01**)*

*Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.***

*Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)*

A. (ZAULI CARLO) contro A. (DELLA BELLA RENATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/01/2015

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Imparzialità del consulente tecnico - Significato e implicazioni - Fattispecie.

La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio richiede che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice, ed è garantita dalla legge sia con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta, sia con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricsuzione. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso fosse incorso nella violazione degli istituti suddetti il giudice di primo grado che aveva nominato c.t.u. un professionista con studio nella stessa cittadina - di meno di 90.000 abitanti - nella quale aveva sede la società convenuta, il cui legale rappresentante era nipote di un noto imprenditore).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 191

Cod. Proc. Civ. art. 192

Massime precedenti Conformi: N. 13667 del 2004 Rv. 574825 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 2103 del 2019 Rv. 652615 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

E. (GALLUZZO SILVIO) contro C. (GRAZIOSI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/03/2016

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha considerato esente da critiche la sentenza che aveva ritenuto costituisse domanda nuova ed ulteriore, rispetto a quella originaria di mero accertamento della natura locatizia del contratto, la richiesta declaratoria di illegittimità dell'avvenuta estromissione dai locali con conseguente loro riconsegna).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 163

CORTE COST.

Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 4322 del 2019 Rv. 652667 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

P. (BORDONI MARCO) contro V. (BRAZESCO MARZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2017

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Art. 183, comma 6, c.p.c. - Precisazioni e modificazioni della domanda - Limiti.

La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 183

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 163

CORTE COST.

Costituzione art. 111

Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 4322 del 2019 Rv. 652667 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31077 del 28/11/2019 (Rv. 655977 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

Z. (FALCOMER GIOVANNI) contro B. (MARZI MASSIMO FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2018

*138260 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO
Limite di cui all'art. 2721 c.c. - Applicabilità anche alle testimonianze rese in altro giudizio e documentate attraverso il verbale.*

In tema di prova testimoniale, i limiti di cui all'art. 2721 c.c. trovano applicazione anche alle testimonianze rese (in merito al medesimo contratto) in altro giudizio e documentate attraverso il verbale in quanto la fonte di conoscenza del fatto, cui si riferiscono le cautele di legge, deriva pur sempre dalla narrazione del testimone, ancorché acquisita mediante il verbale di assunzione di prova in altro processo.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 115

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 245

Cod. Civ. art. 2721

Massime precedenti Vedi: N. 11889 del 2007 Rv. 596726 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29542 del 14/11/2019 (Rv. 656243 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

E. (SPILLARE CARLO) contro G. (MANFREDINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/02/2016

138131 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE Scelta discrezionale del giudice di merito - Configurabilità.

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Proc. Civ. art. 217

Massime precedenti Conformi: N. 13844 del 1999 Rv. 531994 - 01

12. SEGUE FASE DECISORIA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

P. (BORDONI MARCO) contro V. (BRAZESCO MARZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2017

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Principio della ragione più liquida - Operatività - Portata e fondamento.

L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 111

Costituzione art. 24

Cod. Proc. Civ. art. 276

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 363 del 2019 Rv. 652184 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9936 del 2014 Rv. 630490 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019 (Rv. 655799 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DANILO SESTINI. Relatore: DANILO SESTINI.

S. (LOASSES ERNESTO) contro A. (MORGANTI DAVID)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/06/2017

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Mancanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione").

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 156

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 920 del 2015 Rv. 634142 - 01

13. VICENDE ANOMALE

13.1. INTERRUZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019** (Rv. **656241 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

T. (COSI SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/02/2018

133152 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO Interruzione per sospensione del procuratore dall'albo professionale – Termine per la riassunzione - Decorrenza – Dalla cessazione del periodo di sospensione - Fondamento.

Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 301

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 302

Cod. Proc. Civ. art. 303

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 305

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3782 del 2015 Rv. 634500 - 01, N. 21186 del 2019 Rv. 655198 - 01

14. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28519 del 06/11/2019** (Rv. **655778 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro S. (FIORILLO VINCENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/02/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
Principio di ultrattività del rito - Prosecuzione del giudizio nelle medesime forme - Necessità
- Accertamento del rito in concreto adottato - Valutazione del giudice di merito -
Fattispecie.

Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con ricorso anziché con citazione, avendo accertato che il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito ordinario, ancorché introdotto nella forma camerale e senza che fosse intervenuta ordinanza di mutamento del rito).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 269

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 737

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15272 del 2014 Rv. 631743 - 01, N. 4217 del 2014 Rv. 629610 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30775 del 26/11/2019** (Rv. **655939 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **MILENA D'ORIANO**. Relatore: **MILENA D'ORIANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (STANISCI VALERIO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 13/12/2012

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
Ricorso per cassazione - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale
proposto con atto autonomo - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 371

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7074 del 2017 Rv. 643334 - 02

Sez. L - , Ordinanza n. 29424 del 13/11/2019 (Rv. 655711 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

V. (PIVA LUIGI) contro A. (MORACCI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2013

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura amministrativa - Conseguenze - Fattispecie.

La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso inteso a censurare la statuizione di condanna al raddoppio del contributo per ammissione al gratuito patrocinio).

Riferimenti normativi:

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15166 del 2018 Rv. 649329 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23281 del 2017 Rv. 645474 - 02, N. 13935 del 2017 Rv. 644533 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8958 del 2019 Rv. 653394 - 01, N. 26907 del 2018 Rv. 651141 - 01

15. APPELLO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019 (Rv. 656164 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

D. (MANESCALCHI CARLO) contro B. (DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/09/2017

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Fondamento.

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In genere.

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 282

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14253 del 2019 Rv. 653973 - 01, N. 11491 del 2006 Rv. 590956 - 01

16. RICORSO PER CASSAZIONE

16. 1. MOTIVI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30738 del 26/11/2019 (Rv. 656135 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI.

M. (MORA PAOLA EMILIA) contro M. (MERLO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/11/2017

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO *Questione di legittimità costituzionale - Generica indicazione di contrasto con i parametri - Inammissibilità.*

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale, reiterandosi l'istanza avanzata nel giudizio di merito, si chieda di dichiarare una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e di rimetterne l'esame alla Corte costituzionale, è inammissibile ove contenga soltanto la generica deduzione dell'illegittimità di una norma e non anche l'indicazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali eventualmente individuate.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 366

Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10123 del 2005 Rv. 581298 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U** - , **Sentenza n. 28332 del 05/11/2019** (Rv. **655594 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**. Relatore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (NICITA MAURIZIO) contro C. (DIPIETRO MAURIZIO ANTONELLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 19/12/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Motivi attinenti alla giurisdizione - Poteri della Corte di cassazione - Estensione al giudizio di fatto - Condizioni - Specificazione, nel ricorso, degli errori imputati alla sentenza impugnata - Onere del ricorrente.

In ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione; l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone, tuttavia, la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 382

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8074 del 2015 Rv. 634938 - 01, N. 28166 del 2008 Rv. 605401 - 01

Sez. **5** - , **Sentenza n. 30364 del 21/11/2019** (Rv. **655931 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

A. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/12/2011

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Mancata esplicita confutazione - Vizio di motivazione - Condizioni.

Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 61

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 116

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 201

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 245 del 1995 Rv. 489610 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15147 del 2018 Rv. 649560 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019 (Rv. 656183 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

S. (PORTA MARIO ULISSE) contro G. (MARCHESI DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/01/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ipotesi di doppia conforme - Omessa istruzione probatoria - Inoperatività dell'art. 348 ter c.p.c.

La disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", sicché la preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28174 del 2018 Rv. 651118 - 01

16. 2. RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30051 del 19/11/2019 (Rv. 656252 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO.

S. (D'ADDARIO FILOMENA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 04/08/2018

132014 PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI Copia di sentenza - Rilascio - Rifiuto del cancelliere - Ricorso avverso il rifiuto - Decreto del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

presidente del tribunale - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento

Il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza, non è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, adottato sulla base dell'audizione di detto cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente deliberativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del documento.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 745

Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 9234 del 1996 Rv. 500183 - 01

16.3. INTERPRETAZIONE DEL RICORSO

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28811 del 08/11/2019** (Rv. **655963 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

A. (BARONI BASSANO) contro M. (MURVANA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ambiguità del ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Interpretazione complessiva dell'atto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'ambiguità del ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità tutte le volte che essa possa essere agevolmente superata mediante un'interpretazione complessiva dell'atto, in conformità al principio sovranazionale secondo cui nell'interpretazione non solo delle norme processuali, ma anche degli atti processuali, il giudice nazionale ha il dovere di preferire le interpretazioni tali da consentire una pronuncia sul merito, piuttosto che quelle tali da imporre una pronuncia in rito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione che nell'epigrafe indicava come ricorrente una azienda socio-sanitaria territoriale e nel testo, in modo ambiguo, precisava che ricorrente era il direttore della stessa ASST nella sua qualità di commissario liquidatore della gestione liquidatoria della disciolta azienda sanitaria locale).

Riferimenti normativi:

Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 6

Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17698 del 2014 Rv. 631985 - 01, N. 1787 del 2019 Rv. 652321 - 01

16.4. PROCEDIMENTO E DECISIONE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28217 del 04/11/2019** (Rv. **655781 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DANILO SESTINI**. Relatore: **DANILO SESTINI**.

T. (MALASPINA EMILIO) contro I. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2017

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale rilasciata da avvocato munito di procura generale alle liti - Inammissibilità - Fondamento.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore al quale sia stata rilasciata la procura speciale da un avvocato munito di procura generale alle liti (peraltro priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione da proporsi), poiché il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a se stesso né ad altri, la procura ex art. 365 c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Proc. Civ. art. 83

Massime precedenti Vedi: N. 7084 del 2006 Rv. 590629 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28259 del 04/11/2019** (Rv. **655562 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **MARCO MARULLI**. Relatore: **MARCO MARULLI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

B. (CARBONE GIACOMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/09/2018

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - TERMINI Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso principale non notificato a tutte le altre parti - Impugnazione autonoma delle altre parti - Qualificazione come impugnazione incidentale - Termine per le impugnazioni successive a quella principale - Decorrenza - Dalla notifica della prima impugnazione notificata a tutte le altre parti.

Nei processi con pluralità di parti, la tempestività ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell'effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 327

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 370

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 8906 del 1999 Rv. 529446 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31041 del 27/11/2019 (Rv. 656294 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

M. (MARTINO GIUSEPPE) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/06/2017

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Memorie ex art. 380 bis c.p.c. - Deposito a mezzo posta - Inammissibilità - Art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE In genere.

In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134

Massime precedenti Conformi: N. 8835 del 2018 Rv. 648717 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 30592 del 2018 Rv. 651922 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019 (Rv. 655857 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PINELLI NUNZIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2014

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Provvedimenti del giudice - Fondatezza di motivi preliminari -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Insussistenza giuridica del diritto rivendicato - Conseguenze - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

100150 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE In genere.

Nel giudizio di legittimità, per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (di rito o di merito) da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (sempre di merito), non può portare all'accoglimento del ricorso ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente; in tali evenienze il giudizio di legittimità va comunque definito, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale. (Nella specie, a fronte di un ricorso proposto da un'Università avverso la pronuncia di condanna a corrispondere determinati emolumenti ai medici "specializzandi", i quali, a loro volta, avevano proposto ricorso incidentale per chiedere, in caso di accoglimento del ricorso principale, l'accertamento della legittimazione passiva, rispetto alla pronuncia di condanna alle differenze rivendicate, della Presidenza del Consiglio o dei Ministeri evocati in giudizio, la S.C., riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Università, ha rigettato comunque il ricorso incidentale per infondatezza nel merito delle pretese dei medici).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 384

CORTE COST.

Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21968 del 2015 Rv. 637019 - 01, N. 6145 del 2019 Rv. 653076 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2731 del 2017 Rv. 642269 - 01

16.5. CORREZIONE E REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019** (Rv. **656234 - 01**)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

H. (MEDUGNO LUIGI) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/05/2018

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di Cassazione - Revocazione per omessa pronuncia su uno o più motivi - Ammissibilità - Condizioni.

L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 26301 del 2018 Rv. 651304 - 01, N. 3760 del 2018 Rv. 647695 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019 (Rv. 655847 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.**

Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

Z. (BRINI GIUSEPPE) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/06/2018

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento di Cassazione - Emendabilità "ex officio" di errori materiali - Istanza sollecitatoria di una parte - Conseguenze - Fissazione dell'udienza camerale - Deposito di memorie - Possibilità - Proposizione di controricorso - Inammissibilità.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

La presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 288

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

CORTE COST.

17. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29125 del 11/11/2019** (Rv. **655756 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore: **FRANCESCA SPENA.**

C. (CONSORTI ERMANNI) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/06/2017

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Spese processuali - Compensazione - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Criterio di individuazione - Riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Fondamento - Fattispecie.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; tale giudizio, pertanto, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva provveduto alla compensazione delle spese - nella vigenza, al momento di deposito del ricorso di primo grado, del testo dell'art. 92 c.p.c. che consentiva la compensazione nella ricorrenza di giusti motivi - "per la peculiarità in punto di fatto della fattispecie", osservando che tale motivazione era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, incentrate sulla mera infondatezza della pretesa di una delle parti per carenza di allegazioni istruttorie e di prova).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 383

CORTE COST.

Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1301 del 2017 Rv. 642705 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25594 del 2018 Rv. 650982 - 01, N. 17816 del 2019 Rv. 654447 - 01

18. REVOCAZIONE

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29634 del 14/11/2019** (Rv. **655742 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SALVATORE SAIJA**. Relatore: **SALVATORE SAIJA**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/02/2014

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Ordinanza della Corte di cassazione - Mancanza accidentale del ricorso nel fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Errore di fatto - Vizio revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione la quale abbia dichiarato improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso fosse stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido di cancelleria, introdotto in un fascicolo d'ufficio non pertinente).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

CORTE COST.

Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 27508 del 2017 Rv. 646337 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11453 del 2011 Rv. 618120 - 01, N. 13218 del 2016 Rv. 640416 - 01

19. ESECUZIONE FORZATA

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 29347 del 13/11/2019** (Rv. **655796 - 01**)*

*Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **AUGUSTO TATANGELO.** Relatore: **AUGUSTO TATANGELO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)*

G. (MARCUCCHIO MARCELLO) contro T. (GIANNOTTI MARIA RAFFAELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/05/2017

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Chiusura del procedimento esecutivo - Preclusione all'ulteriore azionamento del titolo esecutivo - Condizioni - Valutazione del giudice dell'esecuzione sulla consumazione del diritto di procedere esecutivamente - Necessità.

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere.

In tema di esecuzione forzata, la irretrattabilità dei risultati del procedimento esecutivo consegue alla sua conclusione con l'attuazione concreta dell'obbligo posto in esecuzione (nella specie, relativa ad obblighi di fare, con la realizzazione materiale delle concrete modalità disposte dal giudice dell'esecuzione), sicché ogni diverso esito della procedura che non implichi una valutazione del giudice dell'esecuzione sulla consumazione del diritto a procedere esecutivamente non preclude al creditore - salva la eventuale prescrizione del diritto - di azionare ulteriormente il titolo esecutivo.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 474

Cod. Proc. Civ. art. 612

Massime precedenti Vedi: N. 23182 del 2014 Rv. 633236 - 01, N. 20994 del 2018 Rv. 650324 - 01

*Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019** (Rv. **656175 - 01**)*

*Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.***

D. (PELOSI NICOLA) contro M. (GRASSO GIORGIO)

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 14/07/2017

079210 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Spedizione in forma esecutiva - Erronea indicazione del difensore richiedente - Conseguenze - Sanatoria - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore).

Riferimenti normativi:

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 475

Cod. Proc. Civ. art. 479

Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST.

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153

Massime precedenti Vedi: N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019 (Rv. 656178 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

G. (ZITO DOMENICO) contro G.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALMI, 03/01/2018

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Decreto ingiuntivo esecutivo - Atto di precetto - Contenuto - Omissione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in ragione dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.

Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 480

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 654

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 22510 del 2014 Rv. 633160 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24226 del 2019 Rv. 655175 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30500 del 21/11/2019 (Rv. 656176 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

B. (PUNZI CARMINE) contro R. (D'ALBERTO PINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

079048 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Pluralità pignoramenti sugli stessi beni - Dichiarazione di estinzione di uno dei pignoramenti - Irrilevanza - Obbligo di custodia del terzo ex art. 546 c.p.c. - Violazione in buona fede - Conseguenze.

079116 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - PLURALITA' DI PIGNORAMENTI In genere.

In tema di pluralità di pignoramenti sugli stessi beni, la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venire meno gli effetti di quelli eventualmente successivi ed autonomi; in ogni caso, la violazione in buona fede, da parte del terzo, degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa cessare gli effetti conservativi del pignoramento né pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del medesimo terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 493

Cod. Proc. Civ. art. 546

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12602 del 2007 Rv. 597212 - 01, N. 2803 del 1963 Rv. 264352 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 548 del 1973 Rv. 362582 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31041 del 27/11/2019 (Rv. 656294 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

M. (MARTINO GIUSEPPE) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/06/2017

079090 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE Credito da indennizzo per riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione - Impignorabilità ex art. 545 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di espropriazione presso terzi, è liberamente pignorabile il credito per equa riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., in quanto avente natura di strumento indennitario da atto lecito, diretto a compensare, a prescindere

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dalla situazione patrimoniale dell'avente diritto, i pregiudizi provocati dalla privazione della libertà e non assimilabile ai sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri previsti dall'art. 545, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 545 com. 2

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314

CORTE COST.

Sez. 3 - , Sentenza n. 29491 del 14/11/2019 (Rv. 655830 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

D. (DI CAMILLO CARMINE) contro D. (MAURIELLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/10/2017

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Immobile locato prima del pignoramento dal non proprietario - Inopponibilità alla procedura - Pagamento dei canoni al locatore - Applicabilità dell'art. 1189 c.c. - Condizioni - Azione del custode giudiziario per risarcimento danni da occupazione "sine titolo" - Limiti

In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione di immobile stipulato, quale locatore, da parte del non proprietario prima del pignoramento del medesimo bene, ancorché valido, non è opponibile alla procedura esecutiva, essendo invece ad essa opponibile il pagamento liberatorio effettuato al locatore, anche dopo la trascrizione del pignoramento, dal conduttore in buona fede ex art. 1189 c.c. in deroga alla regola dell'inefficacia del pagamento al non legittimato (art. 560, comma 2, c.p.c.); sicché, il custode, che non ha titolo di pretendere il pagamento dei canoni di locazione essendo stati riscossi con effetto liberatorio nei confronti del "solvens", può agire per ottenere, previa dimostrazione dell'ammontare del danno da occupazione "sine titolo", la differenza tra questa, ove maggiore, e quanto già corrisposto al locatore a titolo di canoni di locazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 820

Cod. Civ. art. 1176

Cod. Civ. art. 1189

Cod. Civ. art. 1571

Cod. Civ. art. 2033

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2043

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2912

Cod. Proc. Civ. art. 65

Cod. Proc. Civ. art. 509

Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi: N. 924 del 2013 Rv. 624958 - 01, N. 9758 del 2018 Rv. 648550 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30110 del 19/11/2019 (Rv. 656162 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

A. (MANFREDI MARCO) contro B. (BASSO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/11/2017

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Rilevabilità d'ufficio della causa di estinzione ex art. 567 c.p.c. - Conseguenze in materia di preclusioni - Sussistenza del relativo potere fino al momento dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato - Configurabilità.

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (sia nel testo anteriore che successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005), fa sì che ad essa non possano applicarsi le preclusioni relative all'eccezione di estinzione riservata alla parte ex art. 630 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il rilievo d'ufficio è consentito sino alla data di aggiudicazione dell'immobile pignorato.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 567 com. 2

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 630

CORTE COST.

Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3

CORTE COST.

Legge 14/05/2005 num. 80

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26202 del 2011 Rv. 620645 - 01, N. 5539 del 2012 Rv. 621807 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29732 del 15/11/2019 (Rv. 655843 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

V. (DE GERONIMO FEDERICO) contro P. (LIUZZO SALVATORE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 16/08/2017

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Mancato versamento del prezzo - Decadenza dell'aggiudicatario - Successiva vendita - Notificazione dell'avviso all'aggiudicatario decaduto - Necessità - Esclusione.

In tema di vendita forzata, l'aggiudicatario di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere la notificazione dell'avviso della successiva vendita, sebbene dall'esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ex art. 587, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 570

Cod. Proc. Civ. art. 587

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 177

Cod. Proc. Civ. art. 490

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30323 del 21/11/2019 (Rv. 656147 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

R. (RIVETTI ANTONIO) contro I. (IACOPINO GIUSEPPE MARIA PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Debitore esecutato - Compensazione - Credito illiquido certamente superiore a quello di controparte - Opponibilità al creditore esecutante - Conseguente sospensione dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è consentito al debitore dedurre in compensazione un suo controcredito, anche se illiquido, ma di importo certamente superiore al credito opposto, la cui sussistenza ed entità potrà essere accertata dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, peraltro, in tale eventualità, non potrà disporre la sospensione dell'esecuzione nelle more del giudizio medesimo.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1243

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11449 del 2003 Rv. 565364 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30744 del 26/11/2019 (Rv. 656293 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

M. (FERRARI FRANCESCO) contro I.

Regola competenza

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Pluralità di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva davanti ad uffici giudiziari diversi – Relazione di continenza o connessione fra le cause – Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva ed introdotte davanti ad uffici giudiziari diversi, ove fra due cause sussista una relazione di continenza o di connessione per pregiudizialità e per il titolo, va disposta, essendosi in presenza di competenze inderogabili, la sospensione della lite pregiudicata in attesa della decisione di quella pregiudicante. (Nella specie, la S.C. ha precisato che il principio di cui in massima trova applicazione sia se nelle due controversie sono denunciati profili attinenti all'opposizione all'esecuzione sia se i giudizi sono proposti ex art. 617 c.p.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 39

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 615

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 01, N. 19738 del 2017 Rv. 645691 - 01, N. 6564 del 1980 Rv. 410353 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019 (Rv. 656158 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

D. (DI CATALDO EMANUELE) contro C. (BOSCHETTI GIULIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2017

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Contestazione di una diffida di pagamento - Opposizione esecutiva - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sospensione feriale - Applicabilità.

La controversia nella quale si contesti una diffida di pagamento non integra un'opposizione all'esecuzione forzata, sicché trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Riferimenti normativi:

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3

CORTE COST.

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10212 del 2019 Rv. 653634 - 01, N. 21568 del 2017 Rv. 645765 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

A. (BUSA' ROBERTA) contro C. (CIRILLO PIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2017

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Cumulo tra cause connesse di opposizione all'esecuzione e di accertamento del controcredito - Operatività della sospensione feriale - Condizioni.

Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera tale sospensione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 40

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3

CORTE COST.

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Cod. Proc. Civ. art. 35

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5396 del 2009 Rv. 607279 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019 (Rv. 656163 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

A. (SIMONELLI NICOLA) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 11/08/2017

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Statuizione sulle spese - Irrilevanza.

In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostanza che si sia provveduto sulle spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative spese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 618

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Legge 24/02/2006 num. 52

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 06, N. 15082 del 2019 Rv. 654225 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29325 del 13/11/2019 (Rv. 655793 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

P. (BAGIANTI EMILIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/07/2016

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore con ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore ipotecario - Effetti.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 102

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Cod. Civ. art. 1158

Cod. Civ. art. 2810

Cod. Civ. art. 2878

Massime precedenti Vedi: N. 13372 del 2012 Rv. 623588 - 01, N. 15698 del 2012 Rv. 623790 - 01, N. 8792 del 2000 Rv. 538121 - 01

20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29212 del 12/11/2019 (Rv. 655758 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO.

N. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro M. (SORBELLO GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/07/2017

*026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Compenso del professionista - Liquidazione - Criteri ex art. 2233 c.c. - Discrezionalità del giudice - Esclusione relativamente alle tariffe fisse - Determinazione vincolante da parte del professionista - Esclusione.*

In tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l'oggetto principale dell'obbligazione del proprio cliente.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2233

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 636 com. 1

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Conformi: N. 9514 del 1996 Rv. 500282 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 236 del 2011 Rv. 615927 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28827 del 08/11/2019 (Rv. 655789 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

P. (GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO) contro P. (DI MICCO PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2017

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA Fideiussione a garanzia di una locazione - Controversie relative - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Cumulo con la causa relativa al rapporto di locazione - Irrilevanza - Ragioni.

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere.

La controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l'accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l'attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale; anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. che prevede l'applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal fideiussore del locatario con atto di citazione, dovendosi avere riguardo alla data di notificazione dell'atto e non a quella del suo deposito in cancelleria).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1571

Cod. Civ. art. 1936

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 641

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 447 bis

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 40

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1705 del 2005 Rv. 578707 - 01, N. 14468 del 2005 Rv. 582680 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.**
Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

A. (ARNONE FRANCESCO) contro V. (SALONIA ROSARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/03/2017

131029 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE Revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione - Applicazione analogica dell'art. 336 c.p.c. - Conseguenze - Domanda di restituzione formulata in separato giudizio - Passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione - Necessità - Esclusione.

Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 282

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 633

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 642

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 648

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 653

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19296 del 2005 Rv. 584460 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 814 del 2015 Rv. 633972 - 01, N. 14253 del 2019 Rv. 653973 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29432 del 13/11/2019 (Rv. 656094 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

B. (D'ANDREA MARIA) contro U. (PISELLI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2016

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Opposizione a decreto ingiuntivo - Opposizione a precetto intimato in virtù del medesimo titolo - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "petitum" e neppure della "causa petendi".

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 39

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 645

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16199 del 2011 Rv. 618691 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10419 del 2015 Rv. 635414 - 01

21. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. 2 - , **Sentenza n. 30850 del 26/11/2019** (Rv. **656192 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (BUSACCA DIEGO) contro C. (FAMA' MARIA RITA ISABELLA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/06/2017

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Provvedimento conclusivo del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. - Erronea denominazione quale "sentenza" - Incidenza sul termine per proporre appello - Esclusione - Limiti.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

L'errato "nomen juris" di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., all'esito di un giudizio interamente svolto secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui all'art. 702-quater c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi: N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 01, N. 210 del 2019 Rv. 652067 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01

22. ARBITRATO

Sez. L - , **Sentenza n. 30062 del 19/11/2019** (Rv. **655861 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

C. (PAONE ALBERTO) contro B. (MESSINA SERGIO)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 03/10/2014

013039 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - TERMINI Notifica di una seconda impugnazione del lodo arbitrale irrituale - Osservanza del termine breve decorrente dalla prima impugnazione - Necessità - Fondamento.

La notifica dell'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale - in quanto atto idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell'atto - comporta la decorrenza del termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione, trovando applicazione gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, in difetto di una disciplina specifica, anche

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, attesa la sua finalità di risolvere una controversia, comune alle determinazioni giurisdizionali.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 412 quater

Cod. Proc. Civ. art. 808 ter

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 358

Massime precedenti Vedi: N. 19182 del 2013 Rv. 628336 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972 - 01, N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 04

QUESTIONI COMUNI ALLE SEZIONI

1. PRESCRIZIONE

2.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019 (Rv. 656248 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.

I. (CONTALDI GIANLUCA) contro A. (FIGONE ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2017

127001 PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva - Onere di specificazione della proposizione dell'una o dell'altra eccezione - Sussistenza - Fondamento - Omessa specificazione - Interpretazione del giudice di merito della volontà delle parti - Incensurabilità in cassazione.

La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi; in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2934

Cod. Civ. art. 2947

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2948

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2956

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16486 del 2017 Rv. 644816 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8520 del 2012 Rv. 622464 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29543 del 14/11/2019 (Rv. 656244 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

R. (PERETTI NICOLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 20/09/2017

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO
Prescrizione presuntiva - Crediti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Per crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2956

CORTE COST.

Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440

CORTE COST.

Regio Decr. 23/05/1924 num. 827

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1304 del 1995 Rv. 490268 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Ordinanza n. 29419 del 13/11/2019** (Rv. **655708 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**.

B. (DEL GIUDICE GIUSEPPE) contro P. (GRANOZZI GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/07/2014

132074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE Tentativo di conciliazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Condizioni - "Dies a quo" - Dal momento della convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione - Valutazione relativa - Apprezzamento del giudice del merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.

La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2943 com. 4

Cod. Civ. art. 2948

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 410

CORTE COST.

Legge 04/11/2010 num. 183

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6336 del 2009 Rv. 607623 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12516 del 2014 Rv. 631052 - 01, N. 19604 del 2014 Rv. 632590 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28436 del 05/11/2019** (Rv. **655605 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

M. (DI STASI ANTONIO) contro C. (BARTOLINI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/10/2013

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Ripetizione di indebito - Restituzione di retribuzioni - Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. - Esclusione - Ragioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Cod. Civ. art. 2943

Cod. Civ. art. 2033

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21962 del 2018 Rv. 650496 - 01, N. 3706 del 2018 Rv. 647602 - 01, N. 30546 del 2017 Rv. 64



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione
Internazionale*



RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019** (Rv. **656292 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **IGNAZIO PATRONE**. (Conf.)

M. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - Provvedimenti adottati dall'Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la struttura di accoglienza - Fondamento.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11, Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 47

Massime precedenti Difformi: N. 18757 del 2019 Rv. 654721 - 01

Sez. **1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019** (Rv. **656274 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

Z. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di diniego - Omessa notificazione nel termine del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza - Concessione di nuovo termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

L'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell'impugnante, comporta che, anche nella materia della protezione internazionale, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incumbenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d'appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio e richiamando l'art. 154 c.p.c., ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato improcedibile il gravame poiché l'appellante non aveva provveduto alla detta notificazione nel termine assegnatogli e aveva chiesto di essere rimesso in termini, ma solo all'udienza fissata e senza allegare l'esistenza di cause non imputabili a giustificazione dell'omissione).

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27 com. 1 lett. F, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 11541 del 2017 Rv. 644020 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604555 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 30969 del 27/11/2019 (Rv. 656199 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI.

I. (GRISPO MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) "Status" di rifugiato - Riconoscimento - Fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine - Onere probatorio - Contenuto.

Requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14157 del 2016 Rv. 640261 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30031 del 19/11/2019 (Rv. 656354 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROBERTO SUCCIO. Relatore: ROBERTO SUCCIO.

F. (GIANFALDONE LICIA GIOVANNA CONCETTA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall'alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto, a prescindere dal fatto che non sia in sé sproporzionata, atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Sheperd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno. (Fattispecie relativa a richiedente asilo dell'Ucraina, dove l'appartenenza a una delle religioni registrate non garantisce il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la renitenza alla leva è punita con la reclusione da 1 a 5 anni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E), Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E), Direttive

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E), Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1, Legge 08/07/1998 num. 230 art. 1

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29836 del 18/11/2019 (Rv. 656267 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore: CLOTILDE PARISE.

A. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 20/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Infibulazione - Obbligatorietà legale della pratica - Irrilevanza - Acquisizione di informazioni sul costume sociale cogente nel Paese d'origine - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il ricorrente allegghi l'effettuazione nel Paese d'origine (Guinea) dell'infibulazione della figlia minorenni, l'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria non può limitarsi alla verifica dell'obbligatorietà del ricorso a tale pratica a livello legale o religioso, ma deve estendersi fino all'acquisizione di informazioni accurate e aggiornate sul costume sociale cogente nel Paese, acquisendole dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica dell'infibulazione, in modo da accertare se sussista un condizionamento collettivo in base al quale essa sia comunque percepita come doverosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente esclusivamente sulla base delle informazioni attinte dal sito "ecoi.net", senza altro precisare quanto alla data e al paese di riferimento, sì da non consentire l'esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo sul contenuto delle informazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 04, N. 11312 del 2019 Rv. 653608 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 (Rv. 656062 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.

Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CAVICCHI EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/04/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Diritto al riconoscimento - Momento di insorgenza - Ingresso in Italia - Conseguenze in tema di applicabilità della normativa di cui al d.l. n.113 del 2018 convertito in l. n.132 del 2018 - Domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge - Applicabilità della disciplina vigente al momento della domanda - Necessità - Conseguenze in caso di accertamento della sussistenza dei presupposti.

Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domanda saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4890 del 2019 Rv. 652684 - 01

Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 (Rv. 656062 - 02)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.**

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CAVICCHI EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/04/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione del Paese di origine - Necessità - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4890 del 2019 Rv. 652684 - 01, N. 9304 del 2019 Rv. 653700 - 01, N. 17072 del 2018 Rv. 649648 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019 (Rv. 655634 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.**

T. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Informazioni sul paese di origine - Acquisizione d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Eccezioni - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI ("country of origin information") assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A, Costituzione art. 111

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 13897 del 2019 Rv. 654174 - 01 Rv. 654174 - 01, N. 28990 del 2018 Rv. 651579 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28974 del 08/11/2019 (Rv. 655565 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.

D. (VIVENZIO MASSIMILIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazioni di tensione a contenuto religioso nel paese di origine - Accertamento - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Indagine specifica - Necessità - Mancata richiesta di protezione alle autorità locali da parte del richiedente - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, quando il richiedente alleghi il timore di essere soggetto nel suo paese di origine ad una persecuzione a sfondo religioso o comunque ad un trattamento inumano o degradante fondato su motivazioni a sfondo religioso, il giudice deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente, indagando espressamente l'esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso, senza che in direzione contraria assuma decisiva rilevanza il fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti. (Nella fattispecie il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal Bangladesh, paese di religione mussulmana, sua patria di origine perché perseguitato, in quanto di religione hindu).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01